Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 14

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 7 aprile 2004 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 9.

Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 20/1997)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

«d) esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché sui servizi dalla stessa previsti, ai fini della verifica del rispetto della programmazione regionale.».

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/1997)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/1997 è aggiunta la seguente:

«c bis) l'accertamento, la contestazione, la determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti in materia di servizi di trasporto pubblico locale di linea di competenza, nonché in relazione ai servizi di cui all'articolo 24.».

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 20/1997)

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/1997 è sostituita dalla seguente:

«p) alla vigilanza sul contratto di servizio dell'unità di gestione, nonché esercitano il controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza.».

Art. 4

(Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 20/1997)

1. In via di interpretazione autentica della norma dettata dall'articolo 17 della legge regionale 20/1997 l'eventuale maggiore onere delle modifiche autorizzate può essere compensato con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti a mente dell'articolo 3 dello schema-tipo del contratto di servizio, come approvato dalla Giunta regionale, o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, a titolo esemplificativo, minori servizi per

guasto agli autobus, per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore. Sono fatte salve in capo alle Province le previste azioni di rivalsa.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 17 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

«3 bis. La Provincia concedente può altresì autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee, a parità di costo, e purché preventivamente concordate con il concessionario. La compatibilità delle suddette modifiche con il Piano regionale è attestata dalla Provincia competente e dovrà essere notificata alla competente Direzione regionale con riserva da parte di quest'ultima di intervenire entro 90 giorni dalla notifica.».

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 17 della legge regionale 20/1997 è aggiunto il seguente:

«3 ter. La parità di costo delle modifiche dei programmi di esercizio autorizzate dalle Province va intesa come parità di valore dei servizi sostitutivi o modificativi di quelli precedenti, valutati nella loro consistenza riferita all'intero esercizio annuo, sia di quello in cui sono state autorizzate, che dei successivi esercizi annuali. Qualora le modifiche intervengano in diversi momenti dell'esercizio annuale e la parità di valore complessiva sia analiticamente dimostrata solo per i successivi esercizi annuali, anche con riferimento ai turni autobus e del personale, l'eventuale minore valore dei servizi modificati, con riferimento all'esercizio in corso, sarà considerato in deduzione dal saldo a consuntivo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), ovvero, nel caso di maggiore costo, assunto a carico della Provincia concedente a mente dell'articolo 15, comma 6.».

Art. 5

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 20/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997, le parole «da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 250 euro a 1.500 euro».

2. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997, le parole «da lire 1.000.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».

3. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997, le parole «da lire 5.000.000 a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.500 euro a 15.000 euro».

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

«4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico locale senza la relativa concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.».

5. Il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione in quanto competente per unità di gestione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della relativa Provincia.».

6. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 20/1997)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

«2 bis. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 22 nei confronti delle aziende autorizzate, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 22.».

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 20/1997, come sostituito dal comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«2 ter. Chiunque eserciti servizi pubblici non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.

2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi, i proventi della sanzione di cui al comma 2 bis spettano comunque alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma 2, mentre i proventi delle violazioni di cui al comma 2 ter spettano comunque alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della Provincia competente.».

Art. 7

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 20/1997)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 20/1997 è inserito il seguente:

«2 bis. I progetti delle opere finanziate ai sensi del comma 2, devono prevedere, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone disabili.».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 20/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché la vigilanza sui servizi pubblici di linea provinciali prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d).».

2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Province esercitano le attività di controllo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera p), e le conseguenti attività sanzionatorie delegate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c bis).».

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 20/1997, le parole «addetti ai controlli,» sono sostituite dalle seguenti: «addetti al controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto, nonché all'accertamento e contestazione degli illeciti di cui al comma 2,».

Art. 9

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 20/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/1997, le parole «da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 10 euro ad un massimo di 50 euro».

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 20/1997, le parole «da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 75.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 15 euro ad un massimo di 40 euro».

3. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 20/1997 è sostituito dal seguente:

«3. Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 competono alle aziende esercenti, nell'ambito dei servizi dalle stesse esercitati.».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 20/1997 è inserito il seguente:

«3 bis. Le aziende esercenti di cui al comma 3 accertano le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda.».

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 20/1997, sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi 5, 6 e 7, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell'azienda di trasporto ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.

7 ter. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione dei ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.».

6. Al comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 20/1997, le parole «nei modi e nei termini previsti dai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «nei modi e nei termini previsti dai commi 6, 7 e 7 bis».

Art. 10

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), le parole «, le sanzioni amministrative» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27/1996, sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.

2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.

2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della legge regionale 1/1984 e successive modifiche.».

Art. 11

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 1/2003)

1. All'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 106 è sostituito dal seguente:

«106. In conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, le Province sono autorizzate a concedere a favore delle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale contributi sulle spese ritenute ammissibili per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.».

b) Al comma 108 dopo le parole «di cui ai commi 106 e 107» sono aggiunte le seguenti: «, privilegiando le iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata».

Art. 12

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2004)

1. Dopo il comma 137 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è inserito il seguente:

«137 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche, come da ultimo abrogata dal comma 136, per la parte relativa alla concessione di contributi volti ad assicurare lo svolgimento dei servizi marittimi internazionali, continuano ad applicarsi, esclusivamente per le domande già presentate all'Amministrazione regionale, per l'esercizio 2002, secondo i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0444/Pres.».

2. Per le finalità di cui al comma 137 bis dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3918 (1.1.163.2.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto pubblico locale - con la denominazione «Contributi in sanatoria a sostegno dei servizi marittimi con Slovenia e Croazia per l'anno 2002» e con lo stanziamento di euro 300.000 per l'anno 2004.

3. All'onere di euro 300.000 per l'anno 2004 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 6.2.250.2.2083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i numeri 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali);

b) il sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 1/1984;

c) il terzo comma dell'articolo 24 della legge regionale 1/1984;

d) il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 1/1984.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 aprile 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, in particolare:

a) adotta il Piano regionale per il trasporto pubblico locale;

b) provvede alla ripartizione tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 6;

c) stabilisce le tariffe di trasporto pubblico locale;

d) esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché sui servizi dalla stessa previsti, ai fini della verifica del rispetto della programmazione regionale.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Delega alle Province)

1. Sono delegate alle Province:

a) le funzioni relative alle concessioni di servizi di linea che si svolgono all'interno del territorio della Regione, ivi compresi quelli che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune e quelli il cui percorso interessi in misura non prevalente la Regione contermine;

b) le funzioni relative alla concessione di contributi per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

c) le funzioni di cui all'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

c bis) l'accertamento, la contestazione, la determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti in materia di servizi di trasporto pubblico locale di linea di competenza, nonché in relazione ai servizi di cui all'articolo 24.

2. Le Amministrazioni provinciali promuovono annualmente una conferenza tra i Comuni di ogni unità di gestione favorendo la partecipazione degli utenti, al fine di valutare la qualità, la quantità e i costi dei servizi di trasporto pubblico locale.

2 bis. In relazione alla necessità di adeguare l'offerta di trasporto pubblico locale alle scelte di pianificazione comunale, i Comuni capoluogo di Provincia e quelli con oltre 25.000 abitanti presentano all'Ente concedente proposte di variazione dei servizi esercitati, purché non in contrasto con il Piano di cui all'articolo 8.

- Per il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20/1997, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 12/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Competenze delle Province)

1. Le Province provvedono:

a) all'utilizzo delle somme assegnate annualmente dall'Amministrazione regionale;

b) al rilascio delle concessioni previste per l'esercizio dei servizi di linea provinciali definiti nel Piano regionale del trasporto pubblico locale;

c) all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento delle unità di gestione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis;

d) alla proposta delle tariffe di esercizio da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale;

e) allo svolgimento delle competenze previste dal regolamento di cui all'allegato A del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) al rilascio dei titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti avvalendosi anche delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale di cui all'articolo 20;

g) alla formulazione dei programmi pluriennali di investimento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;

h) al rilascio e al rinnovo della concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze del Comune in materia edilizia, nonchè allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse;

i) alla concessione ai Comuni, anche associati nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, dei contributi per l'acquisto di scuolabus;

l) all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle licenze per noleggio da rimessa con autobus;

m) al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi non di linea con autobus;

n) ABROGATA

o) all'approvazione, per la parte di competenza, dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 11;

p) alla vigilanza sul contratto di servizio dell'unità di gestione, nonché esercitano il controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza.

1 bis. Le procedure concorsuali e di aggiudicazione previste dall'articolo 15, comma 2, sono espletate dall'Amministrazione regionale qualora la Provincia competente sia partecipe di aziende o consorzi di trasporto pubblico locale. In tal caso, la Provincia interessata è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario per le relative procedure.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 20/1997, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Riassetto o modifica motivati dei servizi)

1. I concessionari di servizi di linea possono concordare con la Provincia il riassetto o la modifica di servizi a parità di costo per esigenze d'interesse pubblico.

2. Le domande di variazione di cui al comma 1 sono discusse in pubbliche riunioni istruttorie indette dalla Provincia concedente alle quali sono invitati a partecipare la Regione, le altre Province ed i Comuni interessati, le aziende esercenti servizi di linea finitimi, nonchè le associazioni di categoria del trasporto pubblico locale.

3. La Provincia concedente, tenuto conto delle eventuali opposizioni emerse nella riunione di cui al comma 2, provvede, a suo insindacabile giudizio, ad accogliere o meno le richieste di modifica, integrando il contratto di servizio con le variazioni avvenute.

3 bis. *La Provincia concedente può altresì autorizzare modifiche dei programmi di esercizio delle autolinee, a parità di costo, e purché preventivamente concordate con il concessionario. La compatibilità delle suddette modifiche con il Piano regionale è attestata dalla Provincia competente e dovrà essere notificata alla competente Direzione regionale con riserva da parte di quest'ultima di intervenire entro 90 giorni dalla notifica.*

3 ter. La parità di costo delle modifiche dei programmi di esercizio autorizzate dalle Province va intesa come parità di valore dei servizi sostitutivi o modificativi di quelli precedenti, valutati nella loro consistenza riferita all'intero esercizio annuo, sia di quello in cui sono state autorizzate, che dei successivi esercizi annuali. Qualora le modifiche intervengano in diversi momenti dell'esercizio annuale e la parità di valore complessiva sia analiticamente dimostrata solo per i successivi esercizi annuali, anche con riferimento ai turni autobus e del personale, l'eventuale minore valore dei servizi modificati, con riferimento all'esercizio in corso, sarà considerato in deduzione dal saldo a consuntivo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), ovvero, nel caso di maggiore costo, assunto a carico della Provincia concedente a mente dell'articolo 15, comma 6.

- Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20/1997, è il seguente:

Art. 16

(Assegnazione dei fondi regionali)

- omissis -

2. L'erogazione dei corrispettivi annui per l'esercizio alle singole aziende viene effettuata direttamente dalle Province con le seguenti modalità:

a) in via preventiva, entro trenta giorni dal ricevimento dei fondi, mediante acconti fino al novanta per cento dell'ammontare del corrispettivo previsto dal contratto di servizio relativo ad ogni singola azienda;

b) con saldo a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo per la rimanente parte del corrispettivo medesimo sempre in conformità a quanto previsto dai contratti di servizio se effettivamente assolti.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12/1999, è il seguente:

Art. 15

(Assegnazione delle concessioni)

- omissis -

6. Le Province possono stipulare, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, atti aggiuntivi entro il limite economico del dieci per cento del corrispettivo determinato dal contratto di servizio, al fine di attivare nuovi servizi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico delle Province stesse. Ulteriori incrementi di servizi sono attivati previa modifica del Piano regionale.

6 bis. I Comuni possono stipulare contratti di servizio direttamente con il concessionario dell'unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta della Provincia competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano.

- omissis -

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle aziende concessionarie)

1. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie *da 250 euro a 1.500 euro* alle seguenti infrazioni:

a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;

b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;

c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

2. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie *da 500 euro a 3.000 euro* alle seguenti infrazioni:

a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;

b) soppressione non autorizzata di linee o corse;

c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;

d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;

e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;

f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.

3. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie *da 2.500 euro a 15.000 euro* in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.

4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico locale senza la relativa concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.

5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione in quanto competente per unità di gestione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della relativa Provincia.

6. ABROGATO

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)

1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.

2 bis. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 22 nei confronti delle aziende autorizzate, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 22.

2 ter. Chiunque eserciti servizi pubblici non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.500 euro a 15.000 euro.

2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi, i proventi della sanzione di cui al comma 2 bis spettano comunque alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma 2, mentre i proventi delle violazioni di cui al comma 2 ter spettano comunque alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico locale della Provincia competente.

- Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Programma pluriennale di investimento per il trasporto pubblico locale)

1. In conformità con il Piano regionale le Province predispongono ed adottano il programma triennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.

2. In conformità al programma di cui al comma 1 le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici e privati, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di autostazioni, di pensiline, di stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, di tec-

nologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

2 bis. I progetti delle opere finanziate ai sensi del comma 2, devono prevedere, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone disabili.

3. I contributi di cui al comma 2 aventi ad oggetto autostazioni sono subordinati alla concessione per l'esercizio delle medesime.

4. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a soggetti pubblici concessionari non proprietari di autostazione ed, altresì, in caso di subconcessione, a soggetti pubblici proprietari.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 12/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30

(Vigilanza e controllo)

1. *La Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto esercita la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, nonché la vigilanza sui servizi pubblici di linea provinciali prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d).*

2. *Nell'ambito delle rispettive competenze le Province esercitano le attività di controllo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera p), e le conseguenti attività sanzionatorie delegate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c bis).*

3. I funzionari regionali ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio, rilasciata dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.

4. Per i funzionari provinciali *addetti al controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto, nonché all'accertamento e contestazione degli illeciti di cui al comma 2,* la tessera di servizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 3.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20/1997, vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 20/1997, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Sanzioni amministrative per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio)

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa *da un minimo di 10 euro ad un massimo di 50 euro.*

2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa *da un minimo di 15 euro ad un massimo di 40 euro* senza la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

3. Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 competono alle aziende esercenti, nell'ambito dei servizi dalle stesse esercitati.

3 bis. Le aziende esercenti di cui al comma 3 accertano le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda.

4. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell'agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso il rilascio di apposita ricevuta.

6. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo.

7. In questo ultimo caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.

7 bis. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi 5, 6 e 7, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/1984, è di competenza del direttore dell'azienda di trasporto ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.

7 ter. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione dei ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.

8. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento *nei modi e nei termini previsti dai commi 6, 7 e 7 bis,* nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

9. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 sono devolute all'azienda che gestisce il servizio.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 («Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali»), è il seguente:

Art. 11

(Determinazione e irrogazione della sanzione)

L'organo cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonchè il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria possono venir applicate altresì le sanzioni amministrative accessorie comprese quelle di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Con l'ordinanza di cui al primo comma può o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'osservanza del quinto comma dello stesso articolo.

La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell'articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.

Per l'esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Servizio di piazza in ambito aeroportuale)

1. Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli-Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.

2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.

2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro.

2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro.

2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della legge regionale 1/1984 e successive modifiche.

- Per il titolo della legge regionale 1/1984, vedi nota all'articolo 9.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 5, commi da 106 a 109, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2003»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti)

- omissis -

106. In conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, le Province sono autorizzate a concedere a favore delle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale contributi sulle spese ritenute ammissibili per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.

107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione dei contributi di cui al comma 106.

108. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità dei finanziamenti e delle contribuzioni di cui ai commi 106 e 107, *privilegiando le iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.*

109. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 con riferimento al capitolo 3992 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, reca: «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 4, commi da 136 a 138, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2004»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)

- omissis-

136. In coincidenza con l'entrata della Repubblica di Slovenia nell'Unione Europea, la legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche e integrazioni, è abrogata a far data dall'1 maggio 2004.

137. È fatta salva l'assunzione dei provvedimenti di concessione relativi agli atti deliberativi emessi prima della data di abrogazione prevista dal comma 136.

137 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), e successive modifiche, come da ultimo abrogata dal comma 136, per la parte relativa alla concessione di contributi volti ad assicurare lo svolgimento dei servizi marittimi internazionali, continuano ad applicarsi, esclusivamente per le domande già presentate all'Amministrazione regionale, per l'esercizio 2002, secondo i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0444/Pres.

138. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 72/1979, come modificato dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 1

Al fine di assicurare lo svolgimento degli autoservizi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, esercitati da imprese con sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la particolarità dei servizi prestati.

- Il testo dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0444/Pres. («Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, come integrata dall'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali»), pubblicato sul B.U.R. n. 7 del 13 febbraio 2002, è il seguente:

Art. 4

(Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai servizi marittimi)

1. Fermo restando il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono determinati secondo i seguenti criteri:

a) viene assegnato per ogni addetto impiegato nei servizi marittimi un contributo nella misura non superiore al 65 per cento del costo annuo contrattuale del meccanico navale di prima categoria riferito all'anno precedente;

b) il numero di addetti ritenuto ammissibile per i servizi marittimi viene determinato secondo le tabelle ufficiali di armamento del natante utilizzato.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale 18/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Funzioni sanzionatorie delegate)

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono delegate:

1) alle Province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna;

2) ai Comuni in materia di commercio;

2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;

3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

4) *ABROGATO;*

5) *ABROGATO.*

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 1/1984, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Organi di accertamento)

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò, espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonchè gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.

All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

COMMA ABROGATO

All'accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.

I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 1/1984, come modificato dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 46/1984, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all'articolo 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonchè , qualora gli enti stessi lo ritengano, per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l'attività di osservazione faunistica e di inanellamento dell'avifauna.

I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell'articolo

20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell'Unità sanitaria locale competente.

COMMA ABROGATO

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/1984, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Abrogazione norme)

Sono abrogate la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata.

COMMA ABROGATO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 38

- d'iniziativa della Giunta regionale presentato al Consiglio regionale in data 6 novembre 2003;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 7 novembre 2003;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 17 novembre 2003, con relazioni di maggioranza del consigliere Paselli e, di minoranza, dei consiglieri Ciani, Ritossa e Valenti;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2004;
- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2336-04 del 19 marzo 2004.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 10.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Art. 2

(Partecipazione alla formazione degli atti comunitari)

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Art. 3

(Legge comunitaria regionale)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale titolo è completato dall'indicazione "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale.

Art. 4

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria regionale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;

d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:

a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché di diretta applicazione per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;

b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;

c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

Art. 5

(Attuazione in via regolamentare)

1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

3. Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. La legge comunitaria regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 6

(Adeguamenti tecnici in via amministrativa)

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

Art. 8

(Misure urgenti)

1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

Art. 9

(Indicazione degli atti comunitari attuati)

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata.

2. Le sentenze della Corte di giustizia che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 10

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/1998)

1. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 7 bis le parole «il Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali»;

b) al comma 4 le parole «al Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 aprile 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è il seguente:

Art. 5

(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 229/2003, è il seguente:

Art. 20

- omissis -

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

- omissis -

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, come modificato dall'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato)

1. In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, *l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali* provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggette all'obbligo di notificazione, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti regimi di aiuti, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati *all'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali* dal Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica. Conseguentemente, ad eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame comunitario.

5. I disegni di legge e le proposte di legge concernenti l'istituzione o la modifica di regimi di aiuto sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati dalle schede illustrative necessarie all'esame comunitario dei progetti di aiuto.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati dalle schede illustrative.

7. Le schede illustrative di cui ai commi 5 e 6 sono compilati a cura della Direzione regionale competente in materia.

7 bis. *L'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali* provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite:

a) la Direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;

b) la Direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a).

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7 bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 50

- presentato al Consiglio regionale in data 28 gennaio 2004;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 3 febbraio 2004;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 3 marzo 2004, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Monai e, di minoranza, del consigliere Pedicini;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 15 marzo 2003 e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2351-04 del 19 marzo 2004.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 11.

Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2003 in materia di incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2003)

1. All'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), come sostituito dall'articolo 4, comma 33, della legge regionale 1/2004, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le Amministrazioni comunali devono predisporre l'aumento tariffario di cui al comma 1, con atto anche successivo al termine di approvazione del bilancio.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 aprile 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, come sostituito dall'articolo 4, comma 33, della legge regionale 1/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche")

1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acque-

dottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.

2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all'attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, e inseriti nell'Accordo di programma quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche".

3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d'intesa con i Comuni interessati.

4. L'aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.

5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.

6. *Le Amministrazioni comunali devono predisporre l'aumento tariffario di cui al comma 1, con atto anche successivo al termine di approvazione del bilancio.*

7. Modifiche e aggiornamenti dell'arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.

LAVORI PREPARATORI

Stralcio 46.06

- risultante dallo stralcio - costituito da un subemendamento di pagina 4.5.1 - deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2003, dal disegno di legge n. 46 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)»;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 13 gennaio 2004;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 10 febbraio 2004 con relazione del consigliere Violino;
- esaminato e approvato all'unanimità, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 2004;
- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/2412-04 del 23 marzo 2004.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 marzo 2004, n. 054/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 18/2003 riguardante la promozione all'estero di comparti produttivi. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 concernente «Promozione all'estero di comparti produttivi»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3499 di data 14 novembre 2003 con cui è stato approvato, in via preliminare, il regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale (n. 21) - ora legge regionale 18/2003 - riguardante la promozione all'estero di comparti produttivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 2/1992, su tale regolamento va acquisito il parere della Commissione consiliare competente, prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

VISTA la nota n. 11/8955-03 di data 19 dicembre 2003 con cui il Presidente del Consiglio regionale comunica che la II Commissione permanente, nella seduta dell'11 dicembre 2003, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul regolamento in argomento;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 12 febbraio 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, riguardante la promozione all'estero di comparti produttivi», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 marzo 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 18/2003 riguardante la promozione all'estero di comparti produttivi.

Art. 1

(Finalità)

1. Il regolamento disciplina le modalità e fissa i criteri di concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 a favore di consorzi o società consortili che non svolgono attività commerciale di prodotto e non hanno fini di lucro, di cui facciano parte in maggioranza imprese industriali con stabilimento in regione, finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore.

Art. 2

(Iniziative ammesse a contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi per iniziative singole o coordinate in un programma che abbia durata non inferiore ad un anno e che si concluda entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Le iniziative finanziabili sono attuate sia sul territorio regionale che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) partecipazione a mostre, rassegne, fiere e manifestazioni similari;

b) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione;

c) pubblicità concernente il programma di promozione;

d) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale informativo redatti in lingua straniera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo;

e) allestimento esposizioni, nonché workshop ed incontri promozionali con operatori esteri.

2. Sono ammissibili a contributo, nella misura massima del 20 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo.

3. Le spese relative al programma sono ammissibili a condizione che le relative fatture, ivi comprese quelle di acconto, o altri documenti equivalenti, siano di data posteriore a quella di presentazione della domanda di contributo.

4. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, debitamente bollate ai sensi della vigente normativa in materia, sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio o della società consortile, sono presentate alla Direzione regionale delle attività produttive entro il 31 gennaio di ogni anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le richieste di contributo presentate oltre il termine previsto dal comma 1 sono considerate ricevibili e sono esaminate con il riparto successivo mentre il programma può essere attuato fin dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 5

(Documentazione)

1. Le domande presentate secondo fac-simile predisposto dagli uffici, sono corredate dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la conformità all'originale della copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile debitamente registrato, ovvero analoga dichiarazione sostitutiva qualora l'atto sia già in possesso dell'Amministrazione regionale e non siano intervenute modificazioni statutarie;

b) elenco con la composizione delle cariche sociali;

c) programma di promozione all'estero comprendente:

    1) la descrizione dettagliata delle iniziative da attuare e degli obiettivi da perseguire con l'indicazione delle date di inizio e di fine del programma medesimo;

    2) l'indicazione delle imprese consorziate interessate al programma da svolgere;

    3) il preventivo delle spese da sostenere;

d) dichiarazione che attesti l'eventuale appartenenza all'imprenditoria femminile o giovanile di imprese consorziate interessate al programma.

Art. 6

(Misura dei contributi)

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Non sono concessi contributi di importo superiore a 300.000,00 euro.

3. I contributi sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità da altre amministrazioni pubbliche, nel limite delle percentuali di cui al comma 1.

Art. 7

(Punteggi e criteri ai fini della graduatoria)

1. La graduatoria tra le richieste di contributo di cui all'articolo 4 risulta dall'applicazione dei seguenti punteggi e criteri riferiti alle imprese consorziate interessate al programma:

a) per ogni impresa consorziata sono attribuiti 0,2 punti, fino ad un massimo di 10 punti;

b) per ogni impresa consorziata che faccia capo ad imprenditoria femminile o giovanile, il punteggio è aumentato di 1 punto. Si intende per imprenditoria femminile l'impresa individuale gestita da donne, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne; per imprenditoria giovanile si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni, nonché la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni;

c) per ogni impresa consorziata con stabilimento sul territorio regionale, il punteggio è aumentato di 0,2 punti.

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il richiedente con data di costituzione più recente.

Art. 8

(Concessione dei contributi)

1. Il contributo è concesso sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26.

Art. 9

(Anticipazione dei contributi)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, i beneficiari possono richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso.

2. Nelle fasi dell'impegno e dell'erogazione, l'ammontare del contributo è arrotondato per difetto all'unità di euro inferiore.

Art. 10

(Domande inevase)

1. Le domande ammissibili che non possono essere finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità di bilancio, rientrano, previa verifica dell'interesse del soggetto richiedente, nella graduatoria successiva e limitatamente ad essa, e sono valutate, ai fini dell'unica graduatoria, con le nuove domande presentate.

Art. 11

(Modificazioni del programma)

1. Il programma ammesso, fermo restando il contributo concesso, può essere modificato nel corso del periodo di esecuzione, previa comunicazione all'Amministrazione regionale delle modificazioni medesime.

2. Le modificazioni del programma possono essere sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 8.

Art. 12

(Rendicontazione)

1. Il rendiconto relativo al programma ammesso a contributo è presentato entro la data indicata nel decreto di concessione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta e per non più di sei mesi, su motivata richiesta del beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, il rendiconto di cui al comma 1 è accompagnato da idonea documentazione giustificativa della spesa nonché da dettagliata relazione sul programma svolto.

Art. 13

(Riduzione del programma di spesa)

1. La riduzione della spesa comporta la rideterminazione del contributo concesso.

2. Qualora la riduzione di spesa superi il 30 per cento del preventivo ammesso a contributo, il programma è sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 8, per la verifica della permanenza del pubblico interesse alla contribuzione.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Le domande già presentate ed ancora in fase istruttoria sono aggiornate ai sensi del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, le nuove domande e gli aggiornamenti sono presentati entro sessanta giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15

(Abrogazione regolamento)

1. Il regolamento di esecuzione del Capo I della legge regionale 16 gennaio 1993, n. 3, approvato con D.P.G.R. 24 maggio 1993, n. 0236/Pres. è abrogato.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 marzo 2004, n. 055/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 2/1992, Capo VIII, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18/2003 in materia di internazionalizzazione delle PMI. Autorizzazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 concernente «Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3500 di data 14 novembre 2003 con cui è stato approvato, in via preliminare, il regolamento di esecuzione della legge regionale 2/1992, Capo VIII come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. (21) - ora legge regionale 18/2003 - in materia di internazionalizzazione delle PMI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 2/1992 su tale regolamento va acquisito il parere della Commissione consiliare competente, prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

VISTA la nota n. 11/8955-03 di data 19 dicembre 2003 con cui il Presidente del Consiglio regionale comunica che la II Commissione permanente, nella seduta dell'11 dicembre 2003, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul regolamento in argomento;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 febbraio 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione del Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 in materia di internazionalizzazione delle PMI», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 marzo 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, capo VIII, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 18/2003 in materia di internazionalizzazione delle PMI.

Art. 1

(Finalità)

1. Il regolamento disciplina le modalità e fissa i criteri di concessione dei contributi previsti in materia di incentivi alle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, ai sensi del Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

Art. 2

(Richiamo alla regolamentazione dell'UE)

1. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Beneficiano dei contributi previsti dal presente regolamento:

a) le piccole e medie imprese industriali, aventi stabilimento sul territorio regionale, appartenenti alle sezioni C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991;

b) le piccole e medie imprese di servizio alla produzione, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegata tabella A, costituite sotto forma di società ed aventi la sede operativa sul territorio regionale.

2. Le imprese industriali devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 e della legge regionale 28 luglio 1997, n. 26. Con decorrenza dal 1º gennaio 2005, si applica la nuova definizione di microimprese, piccole e medie imprese, prevista dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata in GUCE L 124 del 20 maggio 2003; le imprese di servizio alla produzione devono rientrare nei parametri di cui al D.P.G.R. n. 0199/Pres. del 4 giugno 1998.

Art. 4

(Spese ammesse a contributo)

1. I programmi pluriennali di promozione all'estero sono programmi, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione.

2. Nell'ambito dei suddetti programmi, sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) locazione, installazione e gestione dello stand per la partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell'impresa ad una determinata mostra, rassegna, fiera o esposizione se le iniziative trovano attuazione nei Paesi di cui all'articolo 2;

b) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, concernenti i Paesi nei quali si intende svolgere il programma di promozione;

c) consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente, sui mercati esteri;

d) consulenze finalizzate all'organizzazione di reti di vendita e di assistenza all'estero;

e) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera, riferiti alle iniziative di cui alla lettera a).

3. I servizi di consulenza sono forniti da soggetti esterni all'impresa richiedente.

4. Sono escluse dal contributo le spese dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione ed, in generale, tutte le spese per iniziative aventi natura direttamente commerciale; sono altresì escluse le spese relative all'acquisto di beni materiali, ad eccezione delle spese sostenute con riferimento alla lettera a) del comma 2.

5. Le spese relative ai programmi di promozione sono ammissibili a condizione che le relative fatture, ivi comprese quelle di acconto, o altri documenti equivalenti, siano di data posteriore a quella di presentazione della domanda di contributo.

6. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, debitamente bollate ai sensi della vigente normativa in materia, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione regionale delle attività produttive entro il 31 gennaio di ogni anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le domande di contributo presentate oltre il termine previsto dal comma 1 sono considerate ricevibili e sono esaminate con il riparto successivo mentre il programma può essere attuato fin dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6

(Documentazione)

1. Le domande presentate dalle imprese, secondo fac-simile predisposto dagli uffici competenti, sono corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a:

 1) possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 3;

 2) eventuale appartenenza dell'impresa all'imprenditoria femminile o a quella giovanile;

b) programma di promozione all'estero contenente:

 1) la descrizione dettagliata delle iniziative da attuare e degli obiettivi da perseguire con l'indicazione delle date di inizio e di fine del programma medesimo;

 2) il preventivo delle spese da sostenere;

c) dichiarazione prevista dall'articolo 45 della legge 2/1992, riguardante la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori nonché il rispetto della normativa sul lavoro;

d) autocertificazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 7

(Misura del contributo)

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Non sono concessi contributi di importo superiore a 150.000,00 euro.

3. I contributi sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità da altre amministrazioni pubbliche, nel limite delle percentuali di cui al comma 1.

Art. 8

(Punteggi e criteri ai fini della graduatoria)

1. La graduatoria tra le domande di contributo è determinata dal seguente punteggio:

a) Piccole imprese: Punti 4;

b) Medie imprese: Punti 1;

c) Piccole e Medie imprese facenti capo ad imprenditoria femminile o giovanile: Punti 3 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b).

 Si intende per imprenditoria femminile l'impresa individuale gestita da donne, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne. Per imprenditoria giovanile si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 40 anni, nonché la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni;

d) Piccole e Medie imprese operanti nel campo della società dell'informazione e della ricerca e sviluppo (limitatamente alle imprese iscritte presso la C.C.I.A.A. ai seguenti codici ISTAT: 72.20, 72.40, 72.60.1, 73.10): Punti 2 in aggiunta a quelli di cui alle lettere a) e b).

2. In caso di parità di punteggio, ha precedenza l'impresa richiedente la cui data di costituzione è la più recente.

Art. 9

(Concessione del contributo)

1. Il contributo è concesso sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/1992 come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26.

Art. 10

(Anticipazione del contributo)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, i beneficiari possono richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso.

2. Nelle fasi dell'impegno e dell'erogazione, l'ammontare del contributo è arrotondato per difetto all'unità di euro inferiore.

Art. 11

(Domande inevase)

1. Le domande ammissibili che non possono essere finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità di bilancio, rientrano, previa verifica dell'interesse del soggetto richiedente, nella graduatoria successiva e limitatamente ad essa, e sono valutate, ai fini dell'unica graduatoria, con le nuove domande presentate.

Art. 12

(Modificazioni del programma)

1. Il programma ammesso, fermo restando il contributo concesso, può essere modificato nel corso del periodo di esecuzione, previa comunicazione all'Amministrazione regionale delle modificazioni medesime.

2. Le modificazioni del programma possono essere sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 9.

Art. 13

(Rendicontazione)

1. Il rendiconto relativo al programma ammesso a contributo è presentato entro la data indicata nel decreto di concessione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta e per non più di sei mesi, su motivata richiesta del beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, il rendiconto di cui al comma 1 è accompagnato da idonea documentazione giustificativa della spesa nonché da dettagliata relazione sul programma svolto.

Art. 14

(Riduzione del programma di spesa)

1. La riduzione della spesa comporta la rideterminazione del contributo concesso.

2. Qualora la riduzione di spesa superi il 30 per cento del preventivo ammesso a contributo, il programma realizzato è sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 9, per la verifica della permanenza del pubblico interesse alla contribuzione.

Art. 15

(Norma transitoria)

1. Le domande già presentate ed ancora in fase istruttoria sono aggiornate ai sensi del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, le nuove domande e gli aggiornamenti sono presentati entro sessanta giorni all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16

(Abrogazione regolamento)

1. Il regolamento di esecuzione del Capo VIII della legge regionale 2/1992, approvato con D.P.G.R. 24 maggio 1993, n. 0238/Pres., è abrogato.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

72.20 Fornitura di software e consulenza informatica

72.40 Attività delle banche di dati

72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica[1]

73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

74.12.2 Attività delle società di certificazione dei bilanci

74.20 Attività in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche

74.30 Collaudi e analisi tecniche

74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione

74.82 Attività di imballaggio, confezionamento

90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini

93.01.1 Servizi di lavanderia

[1] Banche di dati

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2004, n. 058/Pres.

Regolamento di modifica del decreto D.P.G.R. 17 giugno 1999, n. 0192/Pres. recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici per la rimozione di materiali contenenti amianto. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammissibile a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva;

VISTO l'articolo 16, comma 5, della succitata legge regionale 13/1998 la quale dispone che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.P.G.R. n. 0192/Pres. del 17 giugno 1999, con il quale è stato approvato il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto;

VISTO inoltre il D.P.G.R. n. 0398/Pres. del 14 dicembre 1999, di modifica del comma 2 dell'articolo 7 del succitato Regolamento;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 93, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ha modificato l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, sostituendo le parole «fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici» con le parole «fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici»;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 4, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1, prevede che al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, come modificato ed integrato dall'articolo 5, comma 93, della legge regionale 4/2001, dopo le parole «Enti pubblici economici» sono inserite le parole» e fino al fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale»;

CONSIDERATO ancora che l'articolo 7, comma 1, del citato Regolamento, dispone che per le modalità di concessione ed erogazione del contributo trova applicazione la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni e che tale legge è stata abrogata dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;

RITENUTO pertanto di modificare gli articoli 1 e 4 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0192/Pres. del 17 giugno 1999, recependo quanto previsto dall'articolo 5, comma 93, della citata legge regionale 4/2001 e dall'articolo 4, comma 34 della legge regionale n. 1/2004 e di sostituire all'articolo 7 del Regolamento medesimo il riferimento alla legge regionale n. 46 di data 31 ottobre 1986, con la legge regionale n. 14 di data 31 maggio 2002;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 373 di data 20 febbraio 2004;

DECRETA

è approvato il «Regolamento di modifica del D.P.G.R. 17 giugno 1999, n. 0192/Pres. recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici per la rimozione di materiali contenenti amianto», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 marzo 2004

ILLY

Legge regionale 13/1998, articolo 16, comma 1. Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 giugno 1999, n. 0192/Pres. recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici per la rimozione di materiali contenenti amianto.

Art. 1

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0192/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 giugno 1999, n. 0192/Pres. (Legge regionale 13/1998, articolo 16, comma 1 - Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto), è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 75% (settantacinque per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100% (cento per cento) della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiale contenente amianto, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusi gli eventuali relativi oneri di trasporto e smaltimento.».

Art. 2

(Integrazione del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0192/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0192/1999, dopo le parole «Enti pubblici» sono inserite le seguenti: «e gli Enti pubblici economici».

Art. 3

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0192/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0192/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Per le modalità di concessione ed erogazione del contributo trovano applicazione le norme della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2004, n. 062/Pres.

Legge regionale 79/1982, articolo 25. Approvazione modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 119, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo «è effettuato tenendo conto del numero, degli occupati e del fatturato complessivo delle cooperative associate»;

VISTO il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 7, comma 119 della legge regionale 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2001, Registro 1, foglio 228, come da ultimo modificato con D.P.Reg. 23 aprile 2003, n.0103/Pres., registrato dalla Ragioneria generale in data 29 aprile 2003;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 2, lettera c) del Regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25% dell'importo complessivo avvenga «...... in proporzione al fatturato complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale si ricava dal bilancio delle stesse depositato presso l'Amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla domanda od al 31 dicembre dell'esercizio immediatamente precedente a quest'ultimo ......»;

VISTO il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, che ha modificato l'articolo 7 della legge regionale 79/1982 sopprimendo l'obbligo in capo alle cooperative del deposito presso l'Amministrazione regionale del bilancio di esercizio;

RITENUTA pertanto la necessità, alla luce della novella introdotta dalla citata legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in assenza pertanto agli atti della documentazione di bilancio idonea a corrispondere alle esigenze di riparto espresse dall'articolo 5, comma 2, lettera c) del Regolamento, di provvedere a modificare il medesimo, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 20 febbraio 2004;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 7, comma 119 della legge regionale 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 15 maggio 2001 come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 marzo 2004

ILLY

Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.

Art. 1

(Modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0165/Pres.)

1. L'articolo 6 bis del «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» approvato con D.P.Reg. 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 6 bis

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini del riparto dei finanziamenti relativi agli esercizi 2003 e 2004, per quanto concerne il parametro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), si tiene conto dei dati dei fatturati inerenti i bilanci considerati in sede di riparto dei finanziamenti relativo all'esercizio 2002.».

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2004, n. 082/Pres.

Nomina Revisore supplente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda speciale «Fiere, Convegni ed Organizzazioni» della Camera di commercio di Gorizia.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 65 del D.M. 23 maggio 1997, n. 287 che, nel ridefinire la composizione del Collegio dei Revisori dei conti delle Aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attribuisce la titolarità di nomina di due membri, di cui uno effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, al Ministero dell'industria e di un secondo componente effettivo al Ministero del tesoro;

VISTO il disposto di cui all'articolo 20 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 ai sensi del quale si ritengono attribuite all'Amministrazione regionale le potestà di nomina ministeriale di cui al D.M. sopracitato;

VISTO lo statuto dell'Azienda speciale «Fiere, Convegni ed Organizzazioni» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

ATTESA l'intervenuta scadenza, nella sua durata quadriennale, del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda citata;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 giugno 2003, n. 0191/Pres. con il quale sono stati nominati i nuovi revisori effettivi dell'Azienda citata, rinviando peraltro ad un successivo atto la nomina del Revisore supplente;

VISTO il verbale di Giunta regionale 12 febbraio 2004, n. 346 con il quale, in ordine alla citata nomina pendente, è stato individuato il nominativo dell'avvocato Ottavio Romano in considerazione delle specifiche capacità professionali dallo stesso prossedute;

RICORDATO che il mandato del suddetto componente scadrà contestualmente all'intero organo collegiale, che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del D.M. 23 maggio 1997, n. 287, ha durata quadriennale dalla sua costituzione, disposta con deliberazione di Giunta camerale 2 luglio 2003, n. 86;

ATTESA l'assenza di cause ostative a catico del soggetto designato al conferimento della nomina in parola;

DECRETA

l'avvocato Ottavio Romano è nominato membro supplente del Collegio dei Revisori dell'Azienda speciale «Fiere, Convegni ed Organizzazioni» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Trieste, addì 19 marzo 2004

ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI 1 marzo 2004, n. RAF/9/3162.

Secondo programma attuativo della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale «Investimenti nelle aziende agricole». Ulteriore aggiornamento della graduatoria.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pubblicato sul I Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 13 dicembre 2000;

VISTO il Regolamento applicativo della misura a) - Investimenti nelle aziende agricole del P.S.R., approvato con D.P.Reg. 3 luglio 2001 n. 0244/Pres., successivamente modificato con D.P.Reg. 11 dicembre 2001, n. 0464/Pres. e D.P.Reg. 11 settembre 2002 n. 0269/Pres.;

CONSIDERATO che il Capo VI del citato Regolamento, all'articolo 37 comma 1, lettera b), individua nella Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali l'Ente gestore della misura, cui viene tra l'altro attribuito il compito di approvare le graduatorie delle domande ammesse a contributo;

VISTO l'articolo 38 del Regolamento in parola che suddivide l'arco della programmazione - periodo 2000-2006 - in programmi attuativi differenziati e in particolare il comma 2, lettera c) concernente il secondo programma attuativo;

ATTESO che l'articolo 39 del D.P.Reg. 0244/Pres./01 relativo ai criteri per la selezione delle domande, al comma 4 prevede che il Direttore regionale collochi in apposita graduatoria le istanze ritenute ammissibili a contributo, a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal regolamento stesso, e che relativamente alle domande giudicate non ammissibili, le stesse vengano collocate in apposito elenco allegato in calce al presente decreto, con l'annotazione della motivazione di esclusione;

ATTESO che a' termini dell'articolo 42 del citato D.P.Reg. 0244/Pres./01, modificato dall'articolo 5 del D.P.Reg. 11 dicembre 2001, vengono prese in considerazione le domande pervenute entro il 15 gennaio 2002;

VISTO il D.P.Reg. 9 novembre 2003 n. 0320/Pres., che approva il nuovo Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca n. 634 di data 27 giugno 2003 (B.U.R. n. 29 di data 16 luglio 2003) che approva la graduatoria delle domande concernenti il secondo programma attuativo;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali n. RAF/9/42 di data 31 dicembre 2003 (B.U.R. n. 6 di data 11 febbraio 2004), che aggiorna la graduatoria delle domande concernenti il secondo programma attuativo;

VISTE le note inviate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine in data 18 febbraio 2004, prot. 17530 e prot. 17538, con le quali lo stesso Ufficio segnala ulteriori pratiche di acquisto bestiame selezionato, non comprese nelle precedenti graduatorie, in quanto per alcune di esse (Kanduth Manfredo di Malborghetto Valbruna con 97 punti, Vuaran Manuela Gabriella Lucia di Rivignano con 90 punti, Dereani Marco di Paularo con 85 punti e «La Fattoria» di Listuzzi Noè e C. di Pavia di Udine con 70 punti) l'invio della domanda di conferma risulta avvenuto nei termini previsti dal recente D.P.Reg. 0320/Pres./03, articolo 46, comma 3, mentre per la ditta Masutti Michele e Alessandro di Mortegliano con 72 punti, trattasi di responsabilità non attribuibili all'azienda beneficiaria;

RIDETERMINA

la graduatoria generale delle domande ammissibili a contributo nell'ambito del secondo programma attuativo dalla misura A «Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R., costituita dalle domande accoglibili sulla base delle disponibilità finanziarie FEOGA (n. 42 Allegato A), sulla base delle disponibilità recate dai capitoli di spesa cui fanno riferimento le leggi regionali e nazionali di settore (n. 569 Allegato B), nonché l'elenco delle istanze non ammissibili (n. 57 Allegato C), ai sensi degli articoli 39 e 41 del D.P.Reg. 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

Udine, lì 1 marzo 2004

VIOLA

Allegato A

Domande accoglibili sulla base delle risorse FEAOG disponibili

Posiz.	*P.ti.*	*IPA*	*Denominazione*	*Investimento*
1.	122	UD	PETRIS CANDIDO	ACQUISTO 40 CAPI DI RAZZA P.R.I.
2.	114	UD	MAZZOLINI FIORINDO	RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO LAVORAZIONE E DEPOSITO CEREALI ED ACQUISTO DI BILANCIA.
3.	113	UD	CECONI ROBERTO E PAOLA STEFANI	RISTRUTTURAZIONE DI UNA STALLA
4.	109	UD	MARINIG MAURIZIO	ATTREZZATURA ENOLOGICA E DI CAMPAGNA
5.	109	UD	AZ. AGR. GILDO DI ZORZUTTO E C.	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO USO CANTINA
6.	109	GO	AZ.AGR. VENICA E VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA	COSTRUZIONE CANTINA DI VINIFICAZIONE E STOCCAGGIO
7.	108	GO	AZ.AGR. CA' RONESCA SNC DI COMUNELLO SERGIO & C.	SISTEMAZIONE DI TERRENI COLLINARI
8.	107	UD	AZ. AGR. SPECOGNA GIUSEPPE	RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO,ACQUISTO DI IMPIANTI VARI PER LA LAVORAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
9.	105	UD	AZ.AGR. GNAUS DI BARBACETTO GIACOMINO	ACQUISTO DI GENERATORE E SEMINATRICE
10.	105	UD	GORTANI FRANCO	REALIZZ. RECINTO PER CAPRE, ACQUISTO CARICATORE IDRAULICO E ROTOPRESSA, IMP. CASEIFICAZIONE E SERBATOI
11.	105	UD	NOVELLO STEFANO	ACQUISTO DI CANTINA
12.	105	GO	AZ.AGR. ANZELIN GIANLUCA	ACQUISTO DI ATTREZZATURA ENOLOGICA
13.	105	UD	AZ. AGR. COLLI DI POIANIS S.S.	ACQUISTO DI ATTREZZATURA DI CAMPAGNA E DI CANTINA
14.	105	GO	AZ. AGR. PICECH ROBERTO	COSTRUZIONE CANTINA
15.	105	UD	NOVELLO STEFANO	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI UNA CANTINA
16.	105	UD	AZ. AGR. VOLPE PASINI S.R.L.	SERBATOI IN ACCIAIO E LEGNO E IMP.ENOLOGICI PER LA CONSERV. DEL FREDDO
17.	104	UD	AZ. AGR. RONCHI DI CIALLA DI PAOLO E DINA RAPUZZI E FIGLI S.S.	ATTR.ENOLOGICA DIRASPAPIGIATRICE, POMPE ELEVATORE, BARRIQUE E SUPPORTI
18.	104	UD	PETRICHIUTTO GERMANO	SISTEMAZIONE AGRARIA PER VIGNETO
19.	104	UD	AZ. AGR. DI GASPERO FLAVIA E UMBERTO	ACQUISTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ENOLOGICHE DI CANTINA
20.	104	UD	ZORZETTIG GINO	SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
21.	103	UD	AZ. AGR. PECOL UBERTO E MARIA TERESA S.S.	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ED ACQUISTO ATTREZZATURA PER TRASFORMAZIONE PRODOTTI E MATERIALE PER L'APICOLTURA
22.	102	UD	CENCIC ALDO	AMPLIAMENTO CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURE DI CANTINA
23.	101	PN	AZ. AGR. LAZZAROTTO DI LAZZAROTTO M. E C. S.S.	IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONTROLLO VINIFICAZIONE.
24.	100	GO	AZ. AGR. SREDNIK LAURA	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
25.	100	GO	AZ. AGR. IL CARPINO DI CIBINI E SOSOL S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
26.	100	GO	BODIGOI FABIANO	RISTRUTTURAZIONE CANTINA ED ACQUISTO ATT.ENOLOGICA
27.	100	UD	"AZ. AGR. TIZIANO" DI BORTOLUZ LAURA E MICOLI GUERRINO S.S.	RISTRUTTURAZIONE STALLA ED ANNESSI
28.	98	UD	BUZZI STEFANIA	ACQUISTO IMPIANTI TECNOLOGICI PER AUMENTARE CAPACITÀ DI TRASFORMAZIONE
29.	98	GO	AZ. AGR. KEBER EDI	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
30.	97	UD	PERESSON MARIO	ACQUISTO DI UN TORO DI RAZZA BRUNA
31.	97	UD	CONCINA GIOVANNI E LUIGINO	ACQUISTO 1 TORO RAZZA P.R.I.
32.	97	UD	MAZZOLINI LORETTA	ACQUISTO 2 CAPI RAZZA P.R.I.
33.	97	UD	MAZZOLINI LORETTA	ACQUISTO 3 CAPI RAZZA P.R.I.
34.	97	PN	CESCUTTI VALERIO	ACQUISTO N. 4 BOVINE DI RAZZA P. R. I.
35.	97	UD	GORTANI FRANCO	ACQUISTO 4 CAPI RAZZA BRUNA E 10 CAPRE
36.	97	UD	COMELLI ALESSANDRO	ACQUISTO MICROOSSIGENATORE E N. 8 SERBATOI INOX
37.	97	PN	DEL PIN GIANBATTISTA	ACQUISTO N. 12 MANZE DI RAZZA F. I.
38.	97	UD	CLAUCIGH ANDREA	TERRAZZAMENTO TERRENI PER SUCCESSIVO IMPIANTO VIGNETO
39.	97	PN	AZ. AGR. CELLINA DI GELLERA MARIO	ACQUISTO N. 45 MANZE RAZZA F.I.
40.	97	UD	AZ. AGR. CUCCHIARO MARIO, PIERINO, DARIO E TONDOLO LUIGINA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER TRASFORMAZ. E VENDITA DIRETTA PRODOTTI AZ.
41.	97	GO	GRAVNER FRANCESCO	COSTRUZIONE CANTINA INTERRATA ED ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
42.	97	PN	AZ. AGR.CAPOVILLA S.S.	RISTRUTTURAZIONE CENTRO ZOOTECNICO.

Allegato B

Domande accoglibili sulla base delle risorse regionali aggiuntive disponibili

Posiz.	*P.ti.*	*IPA*	*Denominazione*	*Investimento*
43.	97	PN	ARMANI ALBINO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CANTINA.
44.	97	UD	KANDUTH MANFREDO	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO
45.	96	PN	BASSO MARINO	COSTRUZIONE RICOVERO ATTREZZI E DEPOSITO FRUTTA.
46.	94	UD	KANDUTH CRISTIAN	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO (1 TORO FRAZZA LIMOUSINE)
47.	94	PN	DI SILVESTRO ANDREA	ACQUISTO N. 20 MANZE DI RAZZA F. I
48.	94	UD	ALPE ADRIA AGRI FARM PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ALLEVAMENTO
49.	93	UD	AZ. AGR. TOTI GIANPAOLO	RICAVO DEPOSITO ATTREZZATURA VITIVINICOLA E STOCCAGGIO PRODOTTO E ACQUISTO ATTREZZATURA DI CAMPAGNA E DI CANTINA
50.	93	PN	BRUNA FABIANO	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ALLEVAMENTO CUNICOLO E MIGLIORAMENTO CICLO PRODUTTIVO.
51.	93	UD	COIS FRANCO	REALIZZAZIONE DI LOCALI PER LAVORAZIONE CARNI ED IMP., ED ACQUISTO SUINI
52.	93	GO	GESTIONI AGRICOLE SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
53.	93	UD	AZ. AGR. COLLI DI NOVACUZZO S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTISTICA PER CANTINA
54.	92	UD	PLOS MARCELLA	ACQUISTO ATTREZZATURA E RIPARO MOBILE TIPO TUNNEL PER FIENO IN BALLE
55.	92	PN	AZ. AGR. PICCINATO DI PICCINATO PIERANTONIO & C. S.S.	ACQUISTO N.10 BOVINE DI RAZZA P.R.I..
56.	92	UD	MEROI GIOVANNI	SISTEMAZIONE E RIPROFILATURA VIGNETO
57.	92	PN	VOLPE EZIO	SERRA PER FORZATURA BARBATELLE.
58.	92	UD	PAGNUTTI IVAN	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CANTINA
59.	92	PN	FORNASIER EZIO E PIETRO S.S.	AMPLIAMENTO FABBRICATO USO TETTOIA E SERRE.
60.	92	UD	AZ. AGR. COLLI DI NOVACUZZO S.R.L.	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E TERRAZZAMENTI
61.	91	UD	WEDAM ERVINO	SISTEMAZIONE COPERTURE DI UN FABBRICATO AD USO STALLA E FIENILE
62.	91	UD	COMELLI ALESSANDRO	SISTEMAZIONE VIABILITÀ INTERNA DELL'AZIENDA
63.	90	UD	ALPE ADRIA AGRI FARM PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	ACQUISTO BESTIAME
64.	90	UD	VUERICH ALESSANDRO	COSTRUZIONE TETTOIA PER BOX BESTIAME ED ACQUISTO DI ATTREZZATURA DI FIENAGIONE
65.	90	UD	CANALAZ LUCIO PAOLO	REALIZZAZIONE DI SALA LATTE ED ANNESSI, ED ACQUISTO CELLA FRIGO PER CONSERVAZIONE LATTE.
66.	90	UD	AZ. AGR. RASSATI GRAZIANO E CLEMENTE MARILENA	RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO AD USO STALLA E AD USO DEPOSITO ATTREZZI E FIENILE
67.	90	PN	AZ. AGR TASSAN CARLO E ANGELO. S.S.	COSTRUZIONE FIENILE E AMPLIAMENTO STALLA.
68.	90	UD	VUARAN MANUELA GABRIELLA LUCIA	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO
69.	89	UD	AZ. AGR, LA QUERCIA DI PARAVANO SILVIA	ACQUISTO 14 CAPI DI RAZZA P.R.I. E F.I.
70.	89	UD	AZ. AGR. MINI ROBERTO, MINI CLAUDIO E MINI MANUELA S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE ZOOTECNICHE
71.	89	TS	OREL WALTER	ACQUISTO DI UNA SERRA MULTITUNNEL CON RISCALDAMENTO ED IMP. ELETTRICO, COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER DEPOSITO PROD. E MACCHINE AGRICOLE, ACQUISTO DI UN CARRO MISCELATORE PER TERRICCIO E DI UNA BENNA PER TERRICCIO.
72.	88	UD	TRAVANI TOMAT CELSO	AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE SALA LATTE ED ACQUISTO ATTREZZATURA DI STALLA E DI FIENAGIONE
73.	88	GO	AZ.AGR. MUZIC DI MUZIC GIOVANNI	INSTALLAZIONE MONTACARICHI ED ACQUISTO ATTREZZATURA FUNZIONALE ALLA TARSFORMAZIONE
74.	88	PN	D'ANDREA CELESTE E RUDI S.S.	COSTRUZIONE SERRA PER FORZATURA BARBATELLE.
75.	88	PN	D'ANDREA GIUSEPPE	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURE ATTIVITÀ VIVAISTICA.
76.	87	UD	ALPE ADRIA AGRI FARM PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	APERTURA STRADE ED ALLACCIAMENTI
77.	87	UD	ALPE ADRIA AGRI FARM PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	FORNITURA DI PIANTE CERTIFICATE
78.	87	UD	AZ. AGR. BUTUSSI VALENTINO DI BUTUSSI ANGELO	ACQUISTO PORZIONE FABBRICATO CANTINA INVECCHIAMENTO
79.	87	UD	BUZZI FULVIO	ACQUISTO FABBRICATO DA ADIBIRSI A LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DI PICCOLI FRUTTI
80.	87	GO	AZ.AGR. BRAIDOT DI BRAIDOT DORINO MARIO, OTTONE ANTONIO, DAVIDE E MATTEO S S.	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CANTINA
81.	87	UD	AZ. AGR. COZZAROLO GIOVANNI BATTISTA DI GIULIANO ED EUGENIO	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CANTINA E ACQUISTO ATTREZZATURA DI CANTINA
82.	87	UD	AZ. AGR. VISINTINI ANDREA DI VISINTINI OLIVIERO, CINZIA E PALMIRA S.S.	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAM.FABBRICATI RURALI E ATTREZZATURE DI CANTINA
83.	86	UD	SCREM PIETRO	ACQUISTO DESILATORE/MISCELATORE E GIRELLO
84.	86	UD	KANDUTH CRISTIAN	ACQUISTO TRATTRICE, CARICATORE E GIRELLO
85.	86	GO	MISIGOI DANILO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
86.	86	PN	BASELLI FRANCO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.
87.	86	GO	AZ .AGR. PRINCIC ALESSANDRO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA

Posiz.	P.ti.	IPA	Denominazione	Investimento
88.	86	UD	ZUCCO MARINA	IMPIANTO MELETO BIOLOGICO - IMPIANTO IRRIGAZIONE- IMPIANTO ANTIGRANDINE
89.	86	UD	DARIOCOOS S.R.L.	ACQUISTO DI ATTREZZATURA DI CANTINA SERBATOI E FRIGO
90.	85	UD	FABIANI SILVANO	ACQUISTO 1 TORO RAZZA P.R.I.
91.	85	PN	RIGUTTO LORIS GIACOMO	IMPIANTO IRRIGUO FISSO.
92.	85	UD	AZ. AGR. RONC TAL PARADIS DI BERDUSSIN MAURIZIO E MACORIG TIZIANA	ACQUISTO 10 CAPI RAZZA P.R.I.
93.	85	PN	BASSO MARINO	IMPIANTO DI ACTINIDIA ED IRRIGUO CON ANTIGRANDINE.
94.	85	GO	AZ. AGR. PRINCIC ALESSANDRO	SISTEMAZIONE TERRENI COLLINARI
95.	85	UD	ROMANELLI LUCIANO AZ. AGR. BIOLOGICA "L'ORTO FELICE"	ACQUISTO APPARECCHIATURE PER TRASFORMAZ.PRODOTTI ORTOFRUTTIC.BIOLOGICI
96.	85	PN	AZ.AGR. DELL'AGNOLO S.S.	ACQUISTO FABBRICATO PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI
97.	85	PN	LA TIEPOLA DI GABALIN PETER	IMPIANTO IRRIGUO CON FUNZIONE ANTIBRINA.
98.	85	UD	DEREANI MARCO	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO
99.	84	PN	STALLA SOCIALE FRA VIVAISTI DI RAUSCEDO SOC.COOP. A R.L.	COSTRUZIONE SALA MUNGITURA E IMPIANTI, RIFACIMENTO COPERTURA STALLA MANZE.
100.	84	UD	DI LENARDA LUIGINO	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO COMPLESSO ZOOTECNICO
101.	84	UD	ZANOR ANDREA ZANOR NICOLA E DELL'OSTE ELENA	COSTRUZIONE STALLA A STABULAZIONE LIBERA CON IMPIANTI
102.	83	UD	D'ODORICO DONATO E JURI	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CANTINA
103.	83	UD	FERRIN PAOLO	SERBATOI ENOLOGICI, DIRASPATRICE E POMPA MICROSSIGEN.
104.	83	UD	KANDUTH MANFREDO	ACQUISTO CARRO MISCELATORE E RIMORCHIO
105.	83	UD	AZ. AGR. LA VIARTE DI CESCHIN GIUSEPPE	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LE LAVORAZIONI DEI VIGNETI
106.	83	PN	MIOTTO GABRIELLA	SBANCAMENTO E SPIANAMENTO TERRENO PER IMPIANTO VIGNETO.
107.	83	GO	AZ.AGR. FABRIS GIULIANO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
108.	83	UD	CIANI VALTER	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CANTINA
109.	83	PN	ORTOFLORICOLTURA CELOTTO SOCIETA SEMPLICE	SERRA ED ATTREZZATURE CONNESSE.
110.	83	UD	UNTERHOLZNER IVO	ADEGUAMENTO CAPANNONE AD USO CONSERVAZIONE FRUTTA E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MELE FUJI
111.	83	UD	AZ. AGR. CUCCHIARO MARIO, PIERINO, DARIO E TONDOLO LUIGINA	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA E DI STALLA
112.	83	GO	AZ.AGR. BLASON DI BLASON GIOVANNI	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CANTINA ED ACQ.ATT.ENOLOGICA
113.	83	UD	AZ. AGR. BANDUT DI GIORGIO COLUTTA	COSTRUZIONE LOCALI MAGAZZINO, VINO E BOTTI, CARRELLO ELEVATORE
114.	82	GO	AZ. AGR.CAV. LUCIANO GRUDINA DI MICHELE GRUDINA	ACQUISTO DOTAZIONE INFORMATICA PER VENDITA VINI ON LINE
115.	82	UD	AZ. AGR. "CORSO LUCIANO" DI CORSO ROGER, MARCO E BROCHETTA RENATA S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CANTINA
116.	82	PN	AZ. AGR. RIZZOTTI FRANCESCO, MAURO, ALESSIO E GIANFRANCO S.S.	IMPIANTO DI FERTIRRIGAZIONE.
117.	81	UD	AZ. AGR. "IL SAMPOGN" PICCOLA SOC. COOP. R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
118.	81	UD	AZ. AGR. TOMAT DI TOMAT IVANO, GIOVANNI, FADDI DANIELA E ADAMI AURORA S.S.	COSTRUZIONE DI UN SILOS E ACQUISTO DI UN RIMORCHIO SPANDILETAME
119.	81	PN	GIACOMELLO ADRIANO	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO N. 25 MANZE PEZZATE ROSSE
120.	81	UD	CONCINA GIOVANNI E LUIGINO	ACQUISTO TRATTRICE
121.	81	UD	AZ. AGR. STANIG FRATELLI DI STANIG FRANCESCO E FEDERICO S.S.	ACQUISTO TRATTRICE, ATOMIZZATORE, RIMORCHIO, CARRO VENDEMMIA
122.	81	UD	DARIOCOOS S.R.L.	SISTEMAZIONE FONDIARIA A SERVIZIO CANTINA
123.	81	PN	AZ. AGR. CAMPAGNA DI CRIVELLARO ENRICO & C. S.S.	ACQUISTO 3 TRATTRICI E 2 MACCHINE RACCOGLI FRUTTA
124.	80	UD	TOMAT GIACOMINA	REALIZZAZIONE DI SALA DI MUNGITURA E RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO
125.	80	UD	COMELLI ALESSANDRO	ACQUISTO DECESPUGLIATORE, CIMATRICE, AMMORTIZZATORE A GAS, ECC.
126.	80	UD	AZ. AGR. BODIGOI NICOLA	ACQUISTO DI ATTREZZATURA VITIVINICOLA DI CAMPAGNA
127.	80	UD	MASOTTI MAURIZIO	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE STALLA,INSTALLAZIONE IMPIANTI ED ATT. ZOOTECNICA E DI FIENAGIONE.
128.	80	UD	FERAGOTTO BEPPINO	COSTRUZIONE DI STALLA PER BOVINI DA LATTE ED ACQUISTO ATTREZZATURA DI STALLA
129.	80	UD	MISCHIS ENNIO E VALTER	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO COMPLESSO ZOOTECNICO
130.	80	UD	DI LENARDA MAURO	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ZOOTECNICO
131.	80	UD	GRAFFI VALERIO	COSTRUZIONE ALLEVAMENTO ZOOTECNICO E ANNESSI - MACCHINE E ATTREZZ.
132.	79	UD	AZ. AGR. MORAS FRANCO E C:	ACQUISTO 10 CAPI RAZZA P.R.I.
133.	79	UD	MIANI MAURIZIO	REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO PER SERRE
134.	79	UD	GALIZIO MARTA	INSTALLAZIONE TUNNEL, REALIZZ. POZZO, FORNITURA GENERATORE CALORE ECC
135.	79	UD	ERSAGRICOLA S.P.A.	ACQUISTO 40 CAPI RAZZA F.I.

Posiz.	P.ti.	IPA	Denominazione	Investimento
136.	79	PN	I MILLEFIORI DI PAPAIS FRANCESCO ED ERICA S.S.	SERRA PER FLORICOLTURA COMPRENSIVA DI IMPIANTI.
137.	79	PN	BORTOLUSSI ELDO E ARMANDO S.S.	OPERE PER GESTIONE LIQUAMI ED IMPIANTI CONNESSI
138.	79	PN	MARCHI MICHELE	REALIZZAZIONE CAPANNONE LAVORAZIONI VITI E SERRA DI FORZATURA.
139.	79	UD	DORICO GIAMPAOLO, LUCA E GALLO ELENA S.S.	REALIZZAZIONE SERRA MULTIPLA E ACQUISTO TUNNELS MOBILI
140.	78	GO	AZ. AGR. GALL ADRIANO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
141.	78	UD	PUNTIN DARIO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
142.	78	PN	TASSAN MAZZOCCO GIORGIO	ACQUISTO N. 15 MANZE GRAVIDE DI RAZZA F I.
143.	78	UD	FRAGANO MARCO	ACQUISTO BESTIAME DI ALTA GENETICA
144.	78	GO	AZ. AGR. SGUBIN RENZO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
145.	78	PN	TOMASINI ALESSIO, VITTORIO E GIACOMELLO VALERIA S.S.	IMPIANTI IRRIGUI.
146.	78	PN	ZUCCOLIN DESIO ATTILIO E EZIO EDDI S.S.	IMPIANTO IRRIGUO AD ASPERSIONE.
147.	78	PN	TADIELLO NICOLA	IMPIANTO IRRIGUO.
148.	78	UD	TONINO ROMANETTA	TRASFORMAZIONE INTERNA FABBRICATO USO ALLEVAM. CUNICOLO
149.	77	UD	ADAMI LUIGI	ACQUISTO RANGHINATORE
150.	77	UD	FERIGO EMANUELA	ACQUISTO MOTOFALCIATRICE
151.	77	UD	AZ. AGR. PETRIS LORIS	ACQUISTO ATTREZZATURA FIENAGIONE
152.	77	UD	BUZZI SILVANO	ACQUISTO GIROANDANATORE
153.	77	UD	DURIAVA ROBERTO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
154.	77	UD	AZ. AGR. SCARBOLO DI SCARBOLO SERGIO E BLARZINO GABRIELLA S.S.	TRATTRICE RIMORCHIO E SPANDICONCIME
155.	77	UD	AZ. AGR. RONCO VIERI S.A.S. DI MOREALE E C.	ACQUISTO DI CAPANNONE ED OPERE INTERNE, LAVORI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE
156.	76	PN	AZ. AGR. TONDAT STEFANO E GRAZIANO S.S.	IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO.
157.	76	PN	D'ANDREA ROBERTO	COSTRUZIONE CELLA FRIGO PER BARBATELLE
158.	76	UD	MAGNAN ANDREA	ACQUISTO DI ATTREZZATURE ENOLOGICHE
159.	76	UD	MOLARO ENZA	ACQUISTO FABBRICATO
160.	76	PN	FORNASIER ERMANNO	COSTRUZIONE CAPANNONE PER LAVORAZIONE BARBATELLE.
161.	76	UD	AZ. AGR. SPECOGNA LEONARDO di SPECOGNA GIANNI	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO USO CANTINA ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA E IMPIANTI
162.	76	GO	AZ. AGR. GANDIN EDI	AMPLIAMENTO CANTINA E DEP.ATTREZZI ED ACQ.ATT.ENOLOGICA
163.	75	PN	JAGEREGGER KLAUS	IMPIANTI MELETI COMPLETI DI IMPIANTI IRRIGUI.
164.	75	UD	CROATTO PIERO	RISTRUTTURAZIONE FONDIARIA IN COLLINA
165.	75	UD	MAFFEI MARCO	SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA DEL TERRENO COLLINARE
166.	75	UD	ECOMELA LA CARNICA AZ. AGR. DEI F.LLI DA POZZO ELISIO E FRANCO	POTENZIAMENTO LINEA PRODUTTIVA TRASFORMAZIONE SUCCO DI MELE
167.	75	UD	AZ. AGR. TAVANO LORIS, OMAR, BRESSANI SILVANA	SISTEMAZIONE FABBRICATO A STALLA E ACQUISTO ATTREZZATURE ZOOTECNICHE
168.	75	UD	AZ. AGR. RODIGHIERO FEDERICO E RODIGHIERO GIORGIO	ACQUISTO ATTREZZATURE INTERNE DI STALLA, IMPIANTO DEL LATTE E GESTIONE LIQUAMI
169.	75	UD	AZ. AGR. BORGO MARCO E FIGLI S.S.	COSTRUZIONE DI FIENILE E DEPOSITO - GABBIETTE PER SVEZZAMENTO VITELLI
170.	75	UD	AZ. AGR. CEMULINI SILVIO, EUGENIO, PIERINO S.S.	COSTRUZIONE VASCA STOCCAGGIO LIQUAMI E ATTREZZATURE PER L'ALLEVAMENTO
171.	75	UD	BERLET DI FONGA AUGUSTO E FRANCO & C.	AMMODERNAMENTO PORCILAIE,REALIZZ.MAGAZZINO,ACQUISTO TRATTORE
172.	75	UD	AZ. AGR. LE BRAIDE	SISTEMAZIONE STALLA BOVINI DA LATTE
173.	75	UD	MOLARO LAURO - ROSANNA - MIRELLA - GIUSEPPINA	RISTRUTTURAZIONE SALA LATTE
174.	74	GO	AZ. AGR. LAKOVIC IVAN	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
175.	74	UD	DEL GIUDICE SEVERINO	SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA E PIANTUMAZIONE DI ROSAI ORNAMENTALI ED OFFICINALI
176.	74	UD	NOVELLO STEFANO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CAMPAGNA PER CONDUZIONE VIGNETO
177.	74	PN	LA TIEPOLA DI GABALIN PETER	ACQUISTO CASSONI-CONTENITORI PER RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE FRUTTA.
178.	73	UD	FRAGANO MARCO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA STALLA
179.	73	UD	MAZZOLINI FIORINDO	ACQUISTO SARCHIATRICE, SEMINATRICE, TRINCIASTOCCHI
180.	73	UD	FATTORIA CLEMENTIN DI CLEMENTIN FRANCO	ACQUISTO N.6 SERBATOI ACCIAIO INOX - N.1 IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE
181.	73	UD	AGRIVALLI S.S.	RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO AVICOLO
182.	73	UD	AZ. AGR. LA FRANCA DI CAMPION NICOLA & C. S.S.	TRASFORMAZIONE SISTEMA DI REFRIGERAZIONE
183.	73	PN	BALDO LUIGI E PAOLO SOC.SEMPLICE	COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO ALLEVAMENTO DI SCROFE RIPRODUTTRICI.
184.	72	UD	AZ. AGR. DEL GIUDICE BRUNO NICOLA EMANUELE SDF	ACQUISTO 6 CAPI RAZZA F.I.
185.	72	GO	AZ.AGR. F.LLI BUZZINELLI BORIS E DAVID	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
186.	72	UD	AZ. AGR. TAVANO LORIS, OMAR, BRESSANI SILVANA	ACQUISTO 7 CAPI RAZZA F.I.

Posiz.	*P.ti.*	*IPA*	*Denominazione*	*Investimento*
187.	72	UD	DI BERT ALESSANDRO	IMPIANTO IRRIGUO FISSO AD ASPERSIONE ANTIBRINA E REMPIANTO DI MELO
188.	72	GO	AZ.AGR. CA' RONESCA SNC DI COMUNELLO SERGIO & C.	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CAMPAGNA
189.	72	UD	AZ. AGR. BIANCHINI F.LLI S.S.	ACQUISTO 12 CAPI DI RAZZA P.R.I.
190.	72	UD	LESTANI ADAMO	IMPIANTO DI ACTINIDIA E RELATIVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
191.	72	UD	AZ. AGR.D'ODORICO LAURO, DENIS ANTONIO E BIFFI MILENA S.S.	ACQUISTO 12 CAPI RAZZA P.R.I.
192.	72	PN	DE MUNARI GIUSEPPE E DAVIDE S.S..	IMPIANTO ANTIGRANDINE SU MELETO.
193.	72	UD	CECUTTI STEFANO E SILVANO S.S.	ACQUISTO 31 CAPI RAZZA F. I.
194.	72	PN	AZ. AGR. BACCEGA DI BACCEGA ERNESTO E C. S.S.	ACQUISTO TRATTRICE E ATTREZZI PER FIENAGIONE.
195.	72	PN	LE GRAVET DI VETTOR MARCO	IMPIANTI IRRIGUI.
196.	72	UD	UNTERHOLZNER IVO	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DIFESA ANTIGRANDINE
197.	72	GO	AZ.AGR. BON DI ADRIANO E LUIGI	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
198.	72	PN	DRIUSSI LINDA	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE FISSO.
199.	72	UD	MASUTTI MICHELE E ALESSANDRO	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO
200.	71	UD	PETRUSSA ILDE	ACQUISTO CIMATRICE PER VIGNETO
201.	71	GO	AZ. AGR. BASTIANI BRUNO E MARIO DI BASTIANI MARIO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
202.	71	UD	MOSOLO GLENI	ACQUISTO SERBATOI ENOLOGICI IN INOX
203.	71	UD	FOFFANI GIOVANNI	CISTERNA INOX HL. 40 E 4 BOTTI IN LEGNO HL. 80
204.	71	UD	CENCIC ALDO	ACQUISTO ATTREZZATURA E MACCHINARI PER VIGNA
205.	71	UD	SCLAUSERO MICHELE	ACQUISTO SERBATOI ACCIAIO INOX, PRESSA ENOLOGICA, DIRASPAPIGIATRICE ECC.
206.	71	UD	FOFFANI GIOVANNI	AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO CANTINA DI IMBOTTIGLIAM.E STOCCAGGIO
207.	71	PN	AZ. AGR. AGRIBENE S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIGNETO.
208.	71	UD	AZ. AGR. ERMACORA DARIO E LUCIANO	IMPIANTI ED ATTREZZATURA DI CANTINA
209.	71	UD	COIUTTI MONICA	SISTEMAZIONE CAPANNONI, COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI, RECINZIONE, PESA E ACQUISTO MACCHINE
210.	71	UD	AZ. AGR. MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO	SISTEMAZIONE CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
211.	71	UD	AZ. AGR. IL MULINO DI REGIS STEFANO	MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO CUNICOLO E ACQUISTO FATTRICI
212.	71	GO	AZ.AGR. CASA ZULIANI S.R.L.	COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
213.	71	UD	AZ. AGR. BERTOSSI ORLANDO E PAGANI ILARIA S.S.	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI STALLA-ACQUISTO ATTREZZATURE
214.	71	PN	SALBEGO MAURO	MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE STALLA ED ACQUISTO ATTREZZATURA.
215.	71	UD	ROSSATO ADRIANO	ACQUISTO ATTREZZATURA CANTINA
216.	71	UD	PIAZZA FABIO E MEROI ALBERTA	PICCOLO ALLEVAMENTO SUINI, MACELLO E LABORATORIO CARNI - CANTINA VINIFIC.
217.	71	PN	SECCO PAOLO GIUSEPPE E PATRIZIO S.S.	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE COMPLESSO ZOOTECNICO.
218.	71	UD	CUDIN DINO	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO RURALE DA ADIBIRE A CANTINA ED ACQUISTO DI ATTREZZATURA DI CANTINA
219.	71	PN	DELLA GASPERA LUCIANO	REALIZZAZIONE COMPLESSO ZOOTECNICO.
220.	71	PN	PUJATTI CELSO	AMPLIAMENTO STALLA, ACQUISTO CARRO UNIFEED.
221.	71	GO	AZ. AGR. S. ELENA S.R.L.	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CANTINA
222.	71	UD	CANTARUTTI ALFIERI	COSTRUZIONE NUOVA CANTINA E SISTEMAZIONE ESISTENTE, ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
223.	71	GO	TENUTA DI ANGORIS S.P.A.	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
224.	71	UD	AZ. AGR. PRADIO DEI F.LLI CIELO RENZO E P.G.	AMPLIAMENTO CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
225.	71	GO	LA BOATINA S.R.L.	AMPLIAMENTO CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATUTA ENOLOGICA
226.	70	UD	BEORCHIA PIETRO	ACQUISTO CARROBOTTE
227.	70	UD	FERINO DENISA	ACQUISTO TRATTRICE
228.	70	UD	MOLINARO ALBANO E RITA	COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE AD USO DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI
229.	70	PN	FERRARIN FAUSTO	AMPLIAMENTO TETTOIA USO AGRICOLO.
230.	70	PN	TOMASINI ALESSIO, VITTORIO E GIACOMELLO VALERIA S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.
231.	70	UD	DANIELI MARINA	SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA PER REIMPIANTO VIGNETO
232.	70	UD	LA FATTORIA DI LISTUZZI NOE' E C	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO
233.	69	UD	RIGONAT GIORGIO	ACQUISTO SERBATOI IN ACCIAIO INOX, SCALA, PASSERELLE E IMP.IDRAULICO
234.	69	UD	RIGONAT GIORGIO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
235.	69	PN	GELISI SERGIO	IMPIANTO PLUVIRRIGUO
236.	69	UD	PAGNUTTI IVAN	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA PER VIGNETO
237.	69	UD	MAIERO MILVA	ACQUISTO MACCHINA INNOVATRICE - ROTOESSICATORE

Posiz.	*P.ti.*	*IPA*	*Denominazione*	*Investimento*
238.	69	UD	LARCHER PETER	COSTRUZIONE E COIMBENTAZIONE CELLA FRIGORIFERA
239.	68	PN	DEL PIN GIANBATTISTA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER FIENAGIONE.
240.	68	GO	AZ. AGR. ZANCOLA LORELLA	SPOLLONATRICE,TRINCIA,CABINA PER TRATTORE
241.	68	UD	BUIESE VALTER	ACQUISTO 5 CAPI RAZZA P.R.I.
242.	68	PN	BIANCHI GIUSEPPE	ACQUISTO N. 400 RIPRODUTTORI CUNICOLI FEMMINE E N. 20 MASCHI.
243.	68	UD	VENICA PAOLO	ACQUISTO 6 CAPI RAZZA P.R.I.
244.	68	UD	ROSSO NINO	ACQUISTO 5 CAPI P.R.I.
245.	68	UD	AZ. AGR. LA GIUSEPPINA DI GIGANTE GIUSEPPINA E PICCINI NORINA	ACQUISTO 10 CAPI RAZZA F.I.
246.	68	UD	GORTANI FRANCO	ACQUISTO DI TRATTRICE
247.	68	UD	COIUTTI MONICA	ACQUISTO RIPRODUTTORI CUNICOLI
248.	68	UD	MASOTTI MAURIZIO	ACQUISTO 15 CAPI RAZZA P.R.I.
249.	68	UD	BEARZI MARIA ROSA	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
250.	68	UD	AZ. AGR. FONZAR PAOLO, LUCA, LUCIANO E DANIELA S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
251.	68	UD	IACOLETTIG LORENZO	ACQUISTO TRATTORE PIÙ TRINCIATRICE
252.	68	GO	AZ.AGR.FABBRONI FRANCESCO	TRATTORE SAME GOLDEN 65 DT
253.	68	UD	PETRIS GIANNI	ACQUISTO TRATTRICE E RIMORCHIO BOTTE SPANDILETAME
254.	68	GO	TERPIN FRANCO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
255.	68	GO	AZ.AGR. SREDNIK LAURA	TRATTORE CIMATRICE, SCANSACEPPI
256.	68	UD	MINISINI ROMEO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER FIENAGIONE
257.	68	UD	AZ AGR. ELETTO MARIO E GIORGIO S.S.	ACQUISTO 40 CAPI RAZZA F.I.
258.	68	UD	PILOSIO GUGLIELMO	ACQUISTO 50 CAPI RAZZA F.I.
259.	68	UD	ZUCCO ROMEO	COSTRUZIONE STALLA ED ACQUISTO CARRO DESSILATORE
260.	68	PN	CORRADO UMBERTO	AMMODERNAMENTO STALLA LATTIFERE E NUOVA SALA DI MUNGITURA.
261.	68	UD	PEVERE ARNALDO	COSTRUZIONE DI UNA STALLA PER VACCHE DA LATTE ED ANNESSI
262.	67	UD	TOMAT SILVANA	ACQUISTO 2 CAPI DI RAZZA BRUNA
263.	67	GO	TERRA VIVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	SISTEMAZIONE FONDIARIA
264.	67	GO	AZ.AGR. BERNARDIS ADELCHI E GUIDO DI BERNARDIS GUIDO	INSTALLAZIONE IMPIANTO ZOOTECNICO
265.	67	UD	AZ. AGR. F.LLI CRACCO DI CRACCO CLAUDIO E RENATO	IMPIANTO DI RETE ANTIGRANDINE
266.	67	PN	FRANCESCON ANTONIO ROSARIO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER GESTIONE FRUTTETO.
267.	67	PN	D'ANDREA SERGIO	COSTRUZIONE SERRA PER FORZATURA BARBATELLE
268.	67	PN	ORTOFLORICOLTURA MIMOSA DI CRAINICH CINZIA E DUROFIL CLAUDIO S.S..	REALIZZAZIONE SERRA E ACQUISTO ATTREZZATURE
269.	67	UD	AZ. AGR. MORENA	IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI SUI CAPANNONI DI ALLEVAMENTO POLLI.
270.	67	PN	AZ. AGR. EREDI TRUANT ARMANDO DI SBRIZZI MARIA GIOVANNA & FIGLI S.S.	AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO ALLEVAMENTO AVICOLO.
271.	67	PN	TASSAN MAZZOCCO SERGIO	COSTRUZIONE CAPANNONE RICOVERO ATTREZZI.
272.	67	UD	AZ AGR. LA FRANCA DI CAMPION NICOLA & C. S.S.	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI MELE
273.	67	PN	FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E C. – S.S..	COSTRUZIONE SERRA ED ACQUISTO ATTREZZATURE
274.	67	UD	LA MARGHERITA DI SQUIZZATO ADRIANO E CUM GIANMARCO	COSTRUZIONE NUOVA SERRA CON IMPIANTI TECNICI E ACQUISTO ATTREZZATURA
275.	67	GO	AZ.AGR. LAKOVIC IVAN	COSTRUZIONE FABBRICATO USO DEPOSITO ATTREZZI
276.	67	UD	AZ. AGRI. LA FRANCA DI CAMPION NICOLA & C. S.S.	REALIZZAZIONE SISTEMA ANTIGRANDINE, IRRIGAZIONE, ANTIBRINA,PROTEZIONE SELVAGGINA
277.	67	UD	VIRGILIO ROBERTO	SERRA FISSA PER ORTAGGI CON IMPIANTI INTERNI, SPESE TECNICHE, ACQUISTO TRATTRICE SPECIFICA PER ORTICOLTURA
278.	67	PN	TADIELLO NICOLA	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA.
279.	67	UD	CUNICOLA STELLA SAS DI GIGANTE EDDI & C.	ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZ. TETTO ALLEVAMENTO CONIGLI - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E ALTRE.
280.	67	GO	AZ.AGR. ELIO DI MUSINA MARCO	COSTRUZIONE SERRA
281.	66	PN	ZANETTI OSCAR	AUTOMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE.
282.	66	UD	ANTONIALI ADRIANA	ACQUISTO ATTREZZATURA FISSA DI CANTINA
283.	66	PN	CESARATTO LUIGIA	IMPIANTO IRRIGUO FISSO.
284.	66	PN	CENTAZZO ELIO	AUTOMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE.
285.	66	PN	AZ.AGR.RIGUTTO NELLO ED ELSO S.S.	N. 2 IMPIANTI PLUVIRRIGUI FISSI.
286.	66	PN	VIVAISTICA D'ANDREA DI D'ANDREA FERDINANDO, G. E PASSONI F. S.S.	RISTRUTTURAZIONE LOCALI USO VIVAISTICO.
287.	66	UD	AZ. AGR. BUIATTI LIVIO E CLAUDIO DI BUIATTI CLAUDIO	ACQUISTO ATTREZZATURE ENOLOGICHE,TRINCIASARMENTI E CARRO VANDEMMIA
288.	66	GO	AZ.AGR. FERLETIC BORIS, ARNALDO E LIVIO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA

Posiz.	P.ti.	IPA	Denominazione	Investimento
289.	66	UD	AZ. AGR. FR.LLI DI GIORGIO DI DI GIORGIO BRUNO E LUIGI S.S.	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, DI LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE, INSTALLAZIONE DI CELLA FRIGORIFERA, MIGLIORAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
290.	66	PN	BOSCHIAN CUCH LINA	IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO.
291.	66	GO	AZ.AGR. FERLAT RENATO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
292.	66	UD	CERNETIG PAOLO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CANTINA
293.	66	PN	TESAN IVANO E MAXIMILIANO - SOC. SEMPLICE	ACQUISTO SALA MUNGITURA COMPUTERIZZATA.
294.	66	UD	FOFFANI GIOVANNI	REALIZZAZIONE RINFORZO SOLAIO SOVRACANTINA PER REALIZZAZIONE DEPOSITO E ACCESSORI VARI E ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
295.	66	UD	SCHIRATTI MARIA CRISTINA	IMPIANTI ED ATTREZZATURA DI CANTINA
296.	66	UD	DONDA GIOVANNI	REALIZZAZIONE SALA AFFINAMENTO VINI, LOCALI PER VENDITA DIRETTA
297.	66	PN	AZ.AGR.DAMA DI VALENTINI DANILO &C. S.S.	IMPIANTO IRRIGUO NUOVO ED AUTOMAZIONE IMPIANTI ESISTENTI.
298.	66	UD	SCHIRATTI MARIA CRISTINA	RISTRUTTURAZIONE CANTINA E ACQUISTO IMPIANTI
299.	66	PN	GAVA FRANCO	ATTREZZATURA PER LAVORAZIONE UVE
300.	66	PN	AZ. AGR. SANTA CATERINA DI ZOLIN PAOLO	IMPIANTO DI FERTIRRIGAZIONE.
301.	66	UD	GENAGRICOLA S.P.A.	COSTRUZIONE SOPPALCO ED ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
302.	66	PN	TENUTA CA' SELVA S.S. DI BERGAMO SANDRINO E PAOLO	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE
303.	66	UD	AZ. AGR. MARSONI MASSIMO E ALESSANDRO S.S.	REALIZZAZIONE DI CAPANNONE PER DEPOSITO, CONSERVAZIONE E VENDITA PRODOTTI AZIENDALI, RICOVERO ATTREZZATURE
304.	66	PN	PLOZNER VALERIA	AMPLIAMENTO CANTINA E ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
305.	65	UD	DE CRIGNIS EDDA	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
306.	65	UD	TERRIBILE ROSA	ACQUISTO ATTREZZATURA DI FIENAGIONE E ZOOTECNICA
307.	65	UD	ARIIS ERMES	ACQUISTO GIRORANGHINATORE PER FIENO
308.	65	UD	PIUTTI LUIGI	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER AZIENDA ZOOTECNICA
309.	65	UD	BARAZZUTTI MODESTINO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
310.	65	UD	BLASEOTTO MARIA ASSUNTA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER FIENAGIONE
311.	65	UD	AZ. AGR. SAN GIUSTO S.S.	IMPIANTI FRUTTIFERI
312.	65	UD	PUNTEL GIOACCHINO	ACQUISTO TRATTRICE
313.	65	GO	AZ. AGR. TERPIN FLORIANA	ACQUISTO TRATTRICE
314.	65	PN	FRANCESCUTTO PATRIZIA	IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO.
315.	65	UD	TAVANO MASSIMO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO D'IRRIGAZIONE FISSO
316.	65	PN	D'ANDREA SERGIO	IMPIANTO IRRIGUO.
317.	65	PN	AZ.AGR. AI TEMPLARI S.S. DI IUS DR. DENIS E TERENZIO &C.	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
318.	65	PN	BOLZAN GIULIANO GASTONE, ANGELO, ANNA E MUCCIGNAT ITALIA S.S..	ACQUISTO VENDEMMIATRICE.
319.	65	PN	AZ. AGR. FRATTINA DI MANLIO E DIEGO DELLA FRATTINA S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA AD INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
320.	65	UD	BACCICHETTO VITTORINO, PAOLO E ALESSANDRO S.S.	ACQUISTO CARRO VENDEMMIATRICE
321.	65	PN	MISSANA PIERLUIGI	ACQUISTO TRATTRICE ED ATTREZZATURA PER VIGNETO.
322.	65	PN	FABRIS MARINO PIETRO E C. S.S..	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIGNETO.
323.	65	UD	AZ. AGR. SAN GIUSTO S.S.	IMPIANTO ANTIGRANDINE
324.	65	PN	AZ.AGR .FILIPUZZI DI FILIPUZZI GIUSEPPE & C. S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA.
325.	65	PN	MARSON CATTERINA	ACQUISTO TRATTRICE E BOTTE SPANDILIQUAMI.
326.	65	PN	AZ.AGR. PAOLO PORTOGHESE	IMPIANTO IRRIGUO.
327.	65	UD	AZ. AGR. CUCCHIARO MARIO, PIERINO, DARIO E TONDOLO LUIGINA	ACQUISTO TRATTRICE E RIMORCHIO AGRICOLO ZOOTECNICO
328.	64	PN	AZ.AGR.COL LONGONE	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
329.	64	UD	BOLZICCO CARLA	REALIZZAZIONE DI CANTINA ED ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTINA
330.	64	UD	COMINO IVO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA E REALLIZZAZIONE SILOS
331.	64	UD	AZ. AGR. VILOTTI MASSIMO	ACQUISTO CARRO UNIFEED
332.	64	UD	AZ. AGR. VIALETTO DOTT. GABRIELE	ACQUISTO IMPIANTI ED ATTREZZATURA ENOLOGICA
333.	64	PN	GUGLIELMI LETIZIA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTINA.
334.	64	UD	BOSCO ANGELO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CANTINA
335.	64	PN	AZ.AGR. LAZZAROTTO DI LAZZAROTTO M. E C. S.S.	ACQUISTO TRATTRICE ED ALTRA ATTREZZATURA PER VIGNETO.
336.	64	PN	QUATTRIN CLAUDIO	PICCOLO MACELLO SUINI, LABORATORIO CARNI E ACQUISTO ATTREZZATURA, SPACCIO AZIENDALE E DEPOSITO SCORTE.
337.	64	PN	AZ.AGR.SANTA CATERINA DI ZOLIN PAOLO	ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO PORCILAIA ED ATTREZZATURE CONNESSE.
338.	63	PN	BERTIN AZ. AGR. DI BERTIN DOMENICO, LORIS E PIETRO	ACQUISTO N. 6 MANZE.
339.	63	UD	TURCO DANIELE	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CON IDRANTI A SCOMPARSA
340.	63	UD	BACCHETTI SERGIO	ACQUISTO BESTIAME

Posiz.	P.ti.	IPA	Denominazione	Investimento
341.	63	UD	AZ. AGR. VILLA VITAS DI ELENA VITAS	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DRENAGGIO TUBOLARE
342.	63	UD	AZ. AGR. TAVANO SETTIMO E TOFFOLUTTI CELESTINA	ACQUISTO BESTIAME
343.	63	UD	AZ. AGR. TAVANO SETTIMO E TOFFOLUTTI CELESTINA	ACQUISTO 10 CAPI RAZZA F.I.
344.	63	PN	FACCHIN ADRIANO	IMPIANTI PLUVIRRIGUI.
345.	63	UD	AZ. AGR. BATTAGLIA CLAUDIO	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO ED ACQUISTO IRRIGATORE
346.	63	UD	VALVO EMANUELE	ACQUISTO CARICATORE,RACCOGLIMAIS,SFOGLIATRICE - TEREBRAZIONE POZZO
347.	63	UD	TAVANO NATALINO	ACQUISTO 18 MANZE RAZZA P.R.I.
348.	63	GO	AZ.AGR. QUALIG MAURIZIO	COSTRUZIONE TETTOIA E PERTINENZE RURALI
349.	63	PN	HORMANN ANDREA	IMPIANTO ANTIGRANDINE SU FRUTTETO.
350.	63	UD	TAVANO NATALINO	ACQUISTO 29 MANZE RAZZA P.R.I.
351.	63	PN	FAVOT MAURO	REALIZZAZIONE PESCHETO E MELETO.
352.	63	UD	AZ. AGR. NIZZETTO FULVIO	COIBENTAZIONE TETTO CAPANNONI DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO AVICOLO ED ACQUISTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE E DI NEBULIZZAZIONE
353.	63	PN	ZUCCOLIN DESIO ATTILIO E EZIO EDDI S.S.	INTERVENTI SU FABBRICATO USO STALLA DA ADIBIRE A DEPOSITO ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI.
354.	62	UD	BERGAMO NOVELLA	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
355.	62	UD	PAHOR ZDENKA	ACQUISTO CARRO VENDEMMIA
356.	62	PN	MIOTTO GABRIELLA	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA ED INFORMATICA.
357.	62	UD	SAVA FRANCA	RIFACIMENTO SOFFITTO CAPANNONE ACQUISTO GABBIE FATTRICI E IMP.PULIZIA
358.	62	PN	DELLA BELLA ANTONIO	CELLA FRIGO, CONTENITORI PER PRODOTTI AZIENDALI.
359.	62	PN	STEFANUTO RENZO	AMPLIAMENTO MACELLO-STALLA E FIENILE.
360.	62	PN	BORTOLUSSI ELDO E ARMANDO S.S.	ACQUISTO MACCHINE PER FIENAGIONE.
361.	62	UD	STALLA SOCIALE DI TRASAGHIS SOC. A COOP. A R.L.	REALIZZAZIONE DI RECINZIONE, SALA DI MUNGITURA ED IMPIANTI VARI.
362.	62	UD	GIACOMINI ANTONELLA	FABBRICATO USO DEPOSITO AGRICOLO
363.	62	PN	COMPARIN VALTER, ANTONIO E TONDATTO ADA S.S.	COSTRUZIONE CAPANNONE AGRICOLO.
364.	62	PN	AZIENDA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA S.S.	ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE STALLA.
365.	62	PN	AVIAN EMANUELA, CONFORTO MARIA CRISTINA, RUSALEN SERGIO E ADRIANO S.S.	AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE FABBRICATI USO ZOOTECNICO.
366.	61	UD	ZANIER VALENTINO	ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA
367.	61	GO	AZ. AGR. KEBER EDI	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
368.	61	GO	SKORJANC ARMANDO	DECESPUGLIATORE
369.	61	GO	AZ.AGR. BUCINEL DI BUZZINELLI MARINO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
370.	61	PN	VIVAN MICHELE	ACQUISTO ATTREZZATURA PER RACCOLTA FRUTTA E PATATE.
371.	61	PN	GIACOMELLO ADRIANO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.
372.	61	PN	MIOTTO LUCA	ACQUISTO ATTREZZATURA.
373.	61	PN	GRI VINCENZO E FAUSTO S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
374.	61	GO	AZ.AGR. GRAUNAR DI GRAUNAR DAVIDE E C. S.S.	TRATTRICE
375.	61	PN	AZ. AGR. CELLINA DI GELLERA MARIO	ACQUISTO CARROBOTTE E GENERATORE CARDANICO.
376.	61	GO	AZ.AGR. TONUT DI TONUT GIANNI	ACQUISTO VENDEMMIATRICE TRAINATA
377.	61	PN	D'ANDREA OSVALDO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIVAISMO.
378.	61	PN	TREVISANUT NARCISO	ACQUISTO TRATTORE.
379.	61	UD	GARZITTO ELIANO E LUCA	ACQUISTO ATTREZZATURA E MNACCHINE ZOOTECNICHE
380.	60	UD	DEL GIUDICE GIANFRANCO, GIANLAURO, ERMES E GIANLUCA	REALIZZAIONE LINEA IMPIANTO IRRIGUO E SOSTITUZIONE IRRIGATORI ESISTENTI
381.	60	UD	SERAFINI CARLETTO	IMPIANTO PLUVIRRIGUO
382.	60	UD	TONIATTI GIACOMETTI EMANUELA	SISTEMAZIONE IDRAUILICO AGRARIA CON LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DRENAGGIO SOTTERRANEO
383.	60	UD	BETTO DEMETRIO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DRENAGGIO
384.	60	UD	DONDE' RICCARDO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTIGRANDINE
385.	60	GO	AZ.AGR. GALLO ARTURO	IMPIANTO IRRIGAZIONE
386.	60	UD	AZIENDA AGRICOLA POCJARS DI GABRICI CINZIA E GRESSANI GIACOMO S. S.	REALIZZAZIONE MACELLO E LAVORAZIONE CARNI
387.	60	UD	AZ. AGR. TAVANO SETTIMO E TOFFOLUTTI CELESTINA	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IRRIGUO ED INSTALLAZIONE PIVOT
388.	60	UD	GEREMIA DAVIDE	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTIGRANDINE
389.	60	UD	MIONI MAURO	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
390.	60	UD	D'ANGELO RENATO	COSTRUZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO
391.	59	GO	AZ.AGR. ANZELIN GIANLUCA	RIMORCHIO FRIULI
392.	59	UD	CALLIGARO ROMEO	INSTALLAZIONE LATTODOTTO

Posiz.	P.ti.	IPA	Denominazione	Investimento
393.	59	UD	DE AGOSTINI GIANFRANCO	REALIZZAZIONE IMPIANTO MUNGITURA
394.	59	UD	FURLANO FRANCO	REALIZZAZIONE DI UNA SALA MUNGITURA, RASTRELLIERA DI AUTO CATTURA E SISTEMA DI AUTOALIMENTAZIONE
395.	59	GO	AZ.AGR. BOGAR ROBERTO E ANDREA	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CAMPAGNA
396.	59	PN	AZ.AGR. COSTELLA MARIO E FIGLI S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.
397.	59	UD	NALON EMILIO	RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE PER ALLEVAMENTO TECCHINI ED ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA ED ERPICE ROTANTE
398.	59	PN	BALLIN CLAUDIO	ACQUISTO TRATTRICE ED ATTREZZATURA VARIA.
399.	59	GO	AZ.AGR. RUSSI NEVIO	COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO FABBRICATI ZOOTECNICI
400.	59	PN	NASCIMBEN VALTER E C. S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.
401.	59	UD	AZ AGR. LA FATTORIA DI LISTUZZI AGOSTINO,FABIO,NOE', GIACOMO S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA FIENAGIONE, STALLA E CANTINA
402.	59	UD	REGATTIN ANDREA	ADEGUAMENTO DI ALLEVAMENTO CUNICOLO
403.	59	UD	VECCHIUTTI MAURIZIO E GROSSO NICOLETTA	COSTRUZIONE FABBRICATO ALLEVAMENTO VITELLI, COSTRUZIONE DI SILOS E DI FABBRICATO RICOVERO MACCHINE ED ATTREZZI E ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
404.	59	PN	CASTELLAN AMERICO	COSTRUZIONE CAPANNONI PER ALLEVAMENTO CONIGLI.
405.	59	PN	SPAGNOLO ARTEMIO	AMMODERNAMENTO STALLA BOVINI CON SALA MUNGITURA, IMPIANTI E ATTREZZATURA,
406.	59	GO	GENAGRICOLA S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORCILAIA
407.	59	PN	CAPPELLO FERNANDA	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO STRUTTURA DI VINIFICAZIONE.
408.	58	UD	CANDONI LUCIA	ATTREZZATURA PER FIENAGIONE
409.	58	UD	PUNTEL GIOACCHINO	COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER ESSICAZIONE FORAGGI
410.	58	PN	COOPERATIVA PRODUTTORI CONIGLI SOC. COOP. A R.L.	ACQUISTO FURGONE PER TRASPORTO ANIMALI.
411.	58	UD	PIAZZA PIETRO	ACQUISTO BARRA FALCIANTE E CARROBOTTE
412.	58	UD	MESCHIK MARIA	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
413.	58	UD	TRAVANI TOMAT CELSO	COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI
414.	58	GO	AZ.AGR. TOROS FRANCO	AMPLIAMENTO FABBR.USO DEPOSITO PRODOTTI E COSTRUZIONE PORTICATO DEPOSITO ATTREZZI
415.	58	GO	CIBIC MARIA	RISTRUTTURAZIONE DEPOSITO ATTREZZI E CANTINA
416.	58	PN	AZ.AGR. DAMA DI VALENTINI DANILO &C. S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA.
417.	57	UD	TARLAO SABINO	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA
418.	57	UD	AZ. AGR. COSTANTINI FRANCO E LORENZO	INSTALLAZIONE IMP.ASPORTO LETAME ACQUISTO REFRIG. LATTE E ATTR.FIENAGIONE E ALIMENTAZ.BESTIAME
419.	56	UD	TOMAT SILVANA	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
420.	56	PN	PASUT LORENZO	ACQUISTO N. 1 GIOVENCA RAZZA P.R.I.
421.	56	UD	PERSELLO ANITA	ACQUISTO 1BOVINA DI RAZZA P.R.I.
422.	56	UD	D'ANTONI AZEGLIO	ACQUISTO 1 CAPO RAZZA F.I.
423.	56	UD	GNESUTTA LUIGINO	ACQUISTO 1 MANZA RAZZA F.I. E 2 MANZE RAZZA P.R.I.
424.	56	UD	PAGNUTTI EDI	ACQUISTO 4 CAPI P.R.I.
425.	56	UD	SGUALDINO BRUNO	ACQUISTO 5 CAPI DI RAZZA BRUNA
426.	56	GO	AZ. AGR. RADIKON STANISLAO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
427.	56	UD	DRIUTTI RENATO	ACQUISTO 7 CAPI RAZZA F.I.
428.	56	GO	SNIDERO PIETRO	ACQUISTO LEGATRICE
429.	56	PN	ZANETTI GIUSEPPE	ACQUISTO N. 10 MANZE DI RAZZA P.R.I.
430.	56	UD	AZ. AGR. DEANA ANGELO E GIOVANNI	ACQUISTO 10 CAPI DI RAZZA P.R.I.
431.	56	UD	MORETTI GIUSEPPE	ACQUISTO 10 CAPI DI RAZZA P.R.I.
432.	56	UD	BOEMO GIOVANNI E ROBERTO	INSTALLAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PER SERRE E TUNNEL
433.	56	UD	FERRO LORENZO	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO CON IDRANTI A SCOMPARSA
434.	56	UD	MOSANGHINI EMANUELE	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CON IDRANTI A SCOMPARSA
435.	56	PN	AZ. AGR. FLORUTTIS DI URBAN ORIETTA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
436.	56	GO	CONTI ATTEMS S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE DI CAMPAGNA
437.	56	UD	TOLAZZI DONATELLA	ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA
438.	56	GO	GESTIONI AGRICOLE SRL	RIMORCHI,CIMATRICE,RIPUNTATORE,TRINCIASERMENTI,ERPICE,BOTTE DISERBO.
439.	56	UD	COIS FRANCO	ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA E TRINCIASERMENTI
440.	56	UD	AZ. AGR. LA QUERCIA DI PARAVANO FRANCO	ACQUISTO BESTIAME (20 MANZE DI RAZZA P.R.I.)
441.	56	PN	AZIENDA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA S.S.	IMPIANTO IRRIGUO.
442.	56	GO	AZ.A GR. CASTELVECCHIO S.R.L.	ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE
443.	56	UD	TILATTI ATTILIO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO
444.	56	PN	AZ.AGR. JESSICA DI DEL PUP ANTONIO E PAVAN DENIS S.S.	IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO.
445.	56	PN	VICENTINI ORGNANI ALESSANDRO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
446.	56	UD	AZ. AGR. ZUCCHI CARLO, ELIO, CLAUDIO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Posiz.	P.ti.	IPA	Denominazione	Investimento
447.	56	PN	GATTEL DANIELA	ACQUISTO ATTREZZATURA
448.	56	UD	TAVANO GIOVANNI	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE FISSO CON IDRANTI A SCOMPARSA
449.	55	UD	MATTIAZZI ARIANO	ACQUISTO TRATTRICE PER VIGNETO
450.	55	UD	FERESIN ALESSANDRO E CARLO S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA (FRIGO, CELLA)
451.	55	UD	FURLANI LUIGINO	ACQUISTO TRATTRICE - SPANDICONCIME- ATOMIZZATORE
452.	55	PN	FRANCESCUTTI VENANZIO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
453.	55	PN	ORNELLA EMILIO	ACQUISTO ATOMIZZATORE ED ALTRA ATTREZZATURA PER VIGNETO.
454.	54	PN	D'ANDREA ROBERTO	ACQUISTO SCACCHIATRICE E SPOLLONATRICE.
455.	54	PN	D'ANDREA GIUSEPPE	ACQUISTO SCACCHIATRICE.
456.	54	PN	ALLEVAMENTO SUINI BATTISTON ANTONELLA E MORETTO AURELIO S.S..	IMPIANTO NEUTRALIZZAZIONE ODORI ALLEVAMENTO SUINI.
457.	54	UD	CASSAN ROSANO	ACQUISTO CARROSEMOVENTE RACCOGLIFRUTTA
458.	54	PN	BISUTTI ELIA FILIPPO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
459.	54	PN	D'ANDREA MARINO	ACQUISTO ATOMIZZATORI, SCACCHIATRICE E IMPIANTO IRRIGUO MOBILE.
460.	54	UD	CALLIGARIS STEFANO	ACQ.IMPIANTO E ATTREZZ.AUTOMATIZZATE ATTIVITÀ AVICOLA E ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE ALLEVAM.
461.	54	PN	D'ANDREA DARIO	ACQUISTO TRATTRICE ED ALTRA ATTREZZATURA.
462.	54	PN	D'ANDREA SERGIO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
463.	54	PN	DE PAOLI LUCIANO	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO USO DEPOSITO.
464.	54	UD	TAVANO FRANCO E FIGLIE	REALIZZAZIONE FABBRICATO PER IL RICOVERO DI FORAGGI, GRANAGLIE E MANGIMI
465.	54	PN	ZILIO GABRIELE	COSTRUZIONE TETTOIA RICOVERO ATTREZZI E SILOS.
466.	54	PN	CINAUSERO RENZO	AMMODERNAMENTO STRUTTURE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO
467.	53	PN	CAPPELLO FERNANDA	IMPIANTI IRRIGUI.
468.	53	UD	SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA AZ. AGR. ROCCA BERNARDA	ATTREZZATURA E MATERIALI ENOLOGICI
469.	53	PN	CAPPELLO FERNANDA	IMPIANTO PLUVIRRIGUI FISSI.
470.	53	UD	SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA AZ. AGR. ROCCA BERNARDA	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AGRICOLO PER DEPOSITO E ESSICAZIONE UVE
471.	52	UD	AZ. AGR. PAULONE ALBINO, RAFFAELE, MARIA TERESA E BERTONI ANTONIETTA	COSTRUZIONE SILOS TRINCEA ED ACQUISTO DI CARICATORE FRONTALE
472.	52	PN	MEZZAROBBA SERAFINO	ACQUISTO CARROBOTTE.
473.	52	UD	PIVA LORENZO	ACQUISTO DI COLTIVATORE COMBINATO E POLVERIZZATORE TRAINATO
474.	52	PN	AZ.AGR. COSTELLA MARIO E FIGLI SOC.SEMPLICE	COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI.
475.	52	PN	MARTIN DANIELE	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIVAISMO.
476.	52	UD	TURATO FRANCESCO	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO E TETTOIA PER DEPOSITO MAIS
477.	52	UD	AZ. AGR. BIANCHINI F.LLI S.S.	ACQUISTO TRATTRICE
478.	52	PN	HORMANN ANDREA	ACQUISTO MACCHINE INNOVATIVE PER FRUTTETO.
479.	52	UD	AZ. AGR. MASUTTI MICHELE E MASUTTI ALESSANDRO	ACQUISTO CARRO MISCELATORE SEMOVENTE PER ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE
480.	52	PN	FACCHIN ADRIANO	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURA PER VIGNETO.
481.	52	UD	SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA AZ. AGR. ROCCA BERNARDA	SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA PER SUCCESSIVO IMPIANTO VIGNETO
482.	51	UD	AZ. AGR. AI FARIS DI MICONI VALTER	LAVORI DI COSTRUZIONE DI RECINTO PER ALLEVAMENTO (OVINO ED ANIMALI DI BASSA CORTE)
483.	51	UD	GRIMAZ ALDO	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA E LATTODOTTO
484.	51	PN	AZ.AGR GILO DI FENOS GIUSEPPE E STEFANO S.S.	IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO.
485.	51	UD	FABIANI LIVIA	RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DI UN FABBRICATO RURALE ED ACQUISTO DI MOTOFALCIATRICE
486.	51	GO	AZIENDA AGRICOLA GRAVNER MILANO	COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI
487.	51	PN	DANELUZ PIER ANTONIO E CALLISTO - SOC.SEMPLICE	COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI E RECINZIONE
488.	51	UD	BERTOSSI BRUNO	REALIZZAZIONE DEPOSITO SCORTE ED ATTREZZATURE AZIENDALI
489.	51	UD	AZ. AGR OCCHIALINI LUCA	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO
490.	51	PN	AVOLEDO DANIELE	IMPIANTI IRRIGUI.
491.	51	PN	PANEGASSER PALMIRA	COSTRUZIONE RICOVERO ATTREZZI E SCORTE.
492.	51	UD	DE ECCHER AGRICOLA S.R.L.	RISANAMENTO FABBRICATI AZIENDALI
493.	51	UD	D'ORLANDI GIANLUIGI	ACQUISTO STALLE PER ALLEVAMENTO OVINI ACQUISTO RIPRODUTTORI OVINI E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SOTTERRANEO
494.	51	UD	TENUTA REGINA DI FABIO PASTI E C. S.A.S.	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE COMPLETO DI OPERE DI ALLACCIAMENTO E GENERATORI
495.	50	PN	D'ANDREA MARINO	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT DI CAPANNONE AGRICOLO.
496.	50	GO	AZ.AGR. LUISA EDDI	ACQUISTO TRATTORE

Posiz.	P.ti.	IPA	Denominazione	Investimento
497.	50	UD	FOLLA DENIS	ACQUISTO TRATTRICE E SERBATOI IN ACCIAIO INOX AD USO ENOLOGICO
498.	50	GO	AZ.AGR. BORGO SAN DANIELE DI MAURI MAURO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
499.	50	PN	AZ.AGR. AI TEMPLARI S.S. DI IUS DR. DENIS E TERENZIO &C.	ACQUISTO TRATTRICE.
500.	50	PN	NARDUZZI GINO	COSTRUZIONE STALLA PER VACCHE NUTRICI E BOVINI INGRASSO.
501.	50	PN	D'ANDREA CELESTE E RUDI S.S.	COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI.
502.	50	PN	MARCHI MAURIZIO	COSTRUZIONE LOCALI PER RICOVERO ATTREZZI.
503.	50	PN	SIST EDI	RISTRUTTURAZIONE STALLA PER BOVINI DA LETTE.
504.	49	GO	AZ. AGR. BORGO DEL TIGLIO DI MANFERRARI NICOLA	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
505.	49	GO	AZ.AGR.TERPIN EMILIO	TRATTORE CINGOLATO NEW HOLLAND
506.	49	UD	DELLA PIETRA ALFIO	ACQUISTO TRATTORE AGRICOLO
507.	49	GO	AZ.AGR. PINTAR CIRILLO SILVANO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
508.	49	GO	AZ.AGR. SKORJANC ALBERTO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
509.	49	GO	AZ. AGR. BORGO DEL TIGLIO DI MANFERRARI NICOLA	ACQUISTO TRATTORE JOHN DEERE TURBO JDS 75
510.	49	UD	AZ. FRATELLI PIGHIN S. R. L.	ATTREZZ. INNOVATIVE GESTIONE AGRONOMICA PER RIDURRE IMPATTO AMBIENTALE
511.	49	PN	CASULA GIANCARLO	ACQUISTO MACCHINE PER VIGNETO ED INFORMATICA.
512.	49	PN	COLUSSI VALENTINO	ATTREZZATURA PER VIGNETO.
513.	49	PN	PITTON ENNIO	ACQUISTO ATOMIZZATORE, VENDEMMIATRICE ED ALTRO.
514.	49	PN	COLUSSI ENNIO	ACQUISTO VENDEMMIATRICE ED ALTRA ATTREZZATURA PER VITICOLTURA.
515.	49	UD	AZ. AGR. CISILINO S.S. DI CISILINO CORRADO, DARIO & ILARIO	ACQUISTO DI IRRORATORE SEMOVENTE
516.	48	UD	SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA AZ. AGR. ROCCA BERNARDA	ACQUISTO TERMOCONDIZIONATORI IN INOX, WINE CHECKER BARRIQUES E FILTRO SOTTOVUOTO ....
517.	48	UD	CECUTTI STEFANO E SILVANO S.S.	ACQUISTO CARRO BOTTE
518.	48	PN	GUGLIELMIN MICHELE E PIETRO SOCIETA SEMPLICE	AMPLIAMENTO TETTOIE ESISTENTI.
519.	48	PN	PERON GIANCARLO, MARCO E BORTOLIN MARIA SANTINA S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.
520.	48	UD	MASOTTI MAURIZIO	ACQUISTO DI TESTATA FALCIANTE
521.	48	PN	MENINI LUISA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
522.	48	UD	AZ. AGR. MORETTI FEDERICA E MANSUTTI VALENTINO S.S.	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
523.	48	GO	AZ.AGR. FABRIS GIULIANO	COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI E MAGAZZINO
524.	48	UD	MURADORE SIMONE	COSTRUZIONE FABBRICATO AGRICOLO AD USO DEPOSITO ATTREZZI
525.	48	UD	BOLZANELLO STEFANO	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE CEREALI ED OLEAGINOSE DI QUALITÀ
526.	47	PN	VADORI VITTORIO	ACQUISTO MASCHIO RIPRODUTTORE DI RAZZA PEZZATA ROSSA.
527.	47	UD	MUNER FAUSTA	ACQUISTO PRESSA PER FIENO
528.	47	UD	DONDONI GRAZIELLA	ACQUISTO PRESSA E MOTOFALCIATRICE
529.	47	UD	MOROCUTTI IVANA	ACQUISTO ROTOPRESSA BALLE CILINDRICHE PER FIENAGIONE
530.	47	UD	TOMAT SILVANA	ACQUISTO TRATTRICE, DECESPUGLIATORE, SISTEMA INFORMATICO
531.	46	GO	AZ.AGR. GALL ADRIANO	ACQUISTO TRATTRICE LANDINI GLOBUS 80 DT TOP
532.	46	UD	FAMEA PIERPAOLO	ACQUISTO MACCHINE PER ORTICOLTURA E TRATTRICE
533.	46	PN	BOMBEN PATRIZIA	ACQUISTO TRATTRICE ED ATTREZZATURA PER VIGNETO.
534.	46	UD	SPARER PHILIPP	ACQUISTO DUE TRATTRICI ED ELEVATORE
535.	46	UD	AZ. AGR. F.LLI CRACCO DI CRACCO CLAUDIO E RENATO	ACQUISTO N. 2 TRATTORI ED ATOMIZZATORE
536.	46	PN	DRIUSSI LINDA	ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA.
537.	45	PN	STEFANUTO RENZO	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MACELLO.
538.	45	GO	AZ.AGR. GERIN ROBERTO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
539.	45	UD	PEVERE ARNALDO	ACQUISTO ESSICCATOIO PER FORAGGI
540.	45	PN	MARCHI MICHELE	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VITIVIVAISMO.
541.	45	UD	AZ. FRATELLI PIGHIN S. R. L.	COSTRUZIONE DI CAPANNONE AD USO DEPOSITO E MANUTENZIONE ATTREZZI AGRICOLI, DEPOSITO FITOFARMACI E LOCALI DI SERVIZIO
542.	45	UD	AZ. AGR. CISILINO S.S. DI CISILINO CORRADO, DARIO & ILARIO	COSTRUZIONE FABBRICATO PER LO STOCCAGGIO DEL MAIS
543.	44	UD	FORNI IMERIO VINCENZO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DRENAGGIO E SUBIRRIGAZIONE
544.	44	UD	ZORATTO MARIA ANGELA	REALIZZAZIONE IMPIANTO ASPARAGIAIA
545.	44	UD	PESTRIN DENIS	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DRENAGGIO SOTTERRANEO
546.	44	UD	BERTOLINI LIDIA	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO A SCOMPARSA
547.	44	UD	BICCIATO ROBERTO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DRENAGGIO E SUBIRRIGAZIONE
548.	44	UD	GOMBA ADRIANO	IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO INTERRATO
549.	44	UD	FANUTTI FEDORA	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA

Posiz.	*P.ti.*	*IPA*	*Denominazione*	*Investimento*
550.	44	UD	BERTOLINI ALBERTO	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO A SCOMPARSA
551.	44	UD	GIUDICI NICOLA	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DRENAGGIO
552.	44	PN	CLOCCHIATTI PIERINA	IMPIANTO PLUVIRRIGUO FISSO.
553.	44	UD	CUDINI ANTONELLO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DRENAGGIO TUBOLARE CON POSSIBILITÀ DI SUB IRRIGARE
554.	44	PN	DE ECCHER AGRICOLA S.R.L.	IMPIANTO IRRIGUO CON FUNZIONI ANTIBRINA.
555.	44	UD	TONIZZO MARIA	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE FISSO
556.	44	PN	DE ECCHER AGRICOLA S.R.L.	IMPIANTO ANTIGRANDINE SU MELETO.
557.	43	GO	AZ.AGR. FERLETIC BORIS, ARNALDO E LIVIO	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
558.	43	UD	VIEL GIOVANNI	ACQUISTO TRATTORE E ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE POZZO ACQUA
559.	43	PN	FORNASIER EZIO E PIETRO SOCIETA' SEMPLICE	ACQUISTO TRATTRICE.
560.	43	UD	SGUBIN DANIELE	ACQUISTO TRATTRICI
561.	43	UD	AZ. AGR. TAVANO LORIS, OMAR, BRESSANI SILVANA	ACQUISTO TRATTRICE
562.	43	UD	SGUBIN DANIELE	ACQUISTO TRATTORE E ARATRO
563.	43	PN	DE MARCHI PAOLO	ACQUISTO TRATTRICE E RIMORCHIO.
564.	42	UD	STALLA SOCIALE DI SOCCHIEVE soc, coop, a r.l.	COSTRUZIONE TETTOIA AD USO DEPOSITO FIENO E MEZZI AGRICOLI ED ACQUISTO FASCIATORE, MULETTO PER MOVIMENTAZIONE, ROTO IMBALLATRICE
565.	42	PN	MARCHI LUIGI	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VITICOLTURA.
566.	41	UD	MINIGHINI LORENO	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO USO FIENILE
567.	41	PN	AVIAN EMANUELA, CONFORTO MARIA CRISTINA, RUSALEN SERGIO E ADRIANO S.S.	COSTRUZIONE CAPANNONE PER RICOVERO ATTREZZI.
568.	41	UD	OLIVO ALFIO	SISTEMAZIONE, STALLA DA LATTE, PORCILAIA, RIMESSA MACCHINE
569.	41	PN	FRIGOTTO FEDERICO	COSTRUZIONE RICOVERO ATTREZZI.
570.	41	UD	PLOZZER VICTORIANO	COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE A USOI ATTREZZATURE E DERRATE AGRICOLE
571.	41	PN	MASCHERIN LEONARDO	COSTRUZIONE DEPOSITO SCORTE.
572.	41	PN	AZ.AGR. QUERINUZZI ALBERTO, CRISTIAN E VERSOLATO SANDRA S.S	COSTRUZIONE CAPANNONE USO DEPOSITO ATTREZZI.
573.	41	PN	AZIENDA PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA S.S.	ADEGUAMENTO ESSICCATOIO.
574.	40	UD	BUSOLINI ADRIANA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER FIENAGIONE
575.	40	UD	GORTANI PIA	ACQUISTO ATTREZZATURA
576.	40	UD	CARGNELLI LUIGI	ACQUISTO TRATTORE DA FRUTTETO CON ELEVATORE IDRAULICO
577.	40	UD	PASQUALINI GRAZIELLA	ACQUISTO TRATTRICE E ATTREZZATURA
578.	40	UD	LA MUZZANELLA S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA
579.	40	PN	AVOLEDO DANIELE	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURA.
580.	39	UD	COLAUTTO CARLO	ACQUISTO TRATTRICE
581.	39	PN	VALMORBIDA DIANA	ACQUISTO TRATTRICE
582.	39	PN	MARCHI DANILO	ACQUISTO TRATTRICE E CIMATRICE.
583.	39	PN	ZILIO GABRIELE	ACQUISTO TRATTRICE
584.	39	UD	BOEMO GIOVANNI E ROBERTO	ACQUISTO TRATTRICE, TRAPIANTATRICE, INTERRATRICE, TAGLIAERBA
585.	39	GO	AZ.AGR. COSOLO STEFANO	TRATTRICE CARICATORE FRONTALE
586.	39	UD	VISINTINI STEFANO	ACQUISTO TRATTRICE
587.	39	GO	AZ.AGR. MUCCHIUT ROBERTO	ACQUISTO ATTREZZATURA DI CAMPAGNA
588.	39	UD	TAVANO RUDY	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI
589.	38	UD	ARTICO ADA	ACQUISTO TRATTRICE CON PIANALE DI CARICO
590.	38	UD	FORNER FORTUNATO	ACQUISTO BESTIAME (30 MANZE RAZZA FRISONA)
591.	38	UD	POZZO ALESSANDRO	REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER DEPOSITO ATTREZZATURA, STOCCAGGIO CONCIMI E MANGINI PER USO ZOOTECNICO
592.	36	GO	AZ.AGR. RUSSI NEVIO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA
593.	36	UD	DE MONTE GIOVANNI BATTISTA	ACQUISTO CARRO MISCELATORE SEMOVENTE E ROTOPRESSA
594.	36	PN	CINAT ANTONIO	ACQUISTO ATTREZZI PER VITICOLTURA.
595.	36	PN	GUGLIELMI LETIZIA	ACQUISTO TRATTRICE.
596.	34	GO	AZ.AGR.TOMBA GERMANO	TRATTRICE
597.	34	UD	DONDA GIOVANNI	ACQUISTO TRATTRICE CABINATA VERSIONE VIGNETO E RIMORCHIO
598.	34	PN	DE NARDI ROSANNA	ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA E ARATRO.
599.	33	PN	D'ANDREA SERGIO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIGNETO.
600.	33	UD	VACCARI MARCO	ACQUISTO TRATTRICEREVERSIBILE ED ATTREZZATURA
601.	29	GO	AZ.AGR. CABAS TULLIO	COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI
602.	29	UD	DE MEZZO SANTE	RISTRUURAZIONE COPERTURA FABBRICATO DEPOSITO DERRATE, CONCIMI, ATTREZZI, ANTIPARASSITARI
603.	29	UD	BAZZARA PIERINO	SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEPOSITO

Posiz.	*P.ti.*	*IPA*	*Denominazione*	*Investimento*
604.	29	UD	RIVA ROMEO	COSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI
605.	27	UD	AZ. AGR. NADALUTTI BRUNO	ACQUISTO SEMINATRICE, ARATRO, VIBROCOLTIVATORE
606.	27	GO	AZ.AGR. BOLZICCO FAUSTA	ACQUISTO TRATTRICE PER FRUTTETO E CIMATRICE
607.	27	PN	COLUSSI ACHILLE	ACQUISTO TRATTRICE E ALTRA ATTREZZATURA PER VIGNETO.
608.	27	UD	AZ. AGR. RIBANO MARIA GRAZIA	ACQUISTO DI TRATTRICE E MACCHINA SEMOVENTE PER LA RACCOLTA DELLA FRUTTA
609.	27	UD	STOCCO LUCIANA	ACQUISTO CARRO BOTTE E TRATTORE
610.	27	PN	ZANETTE LINO	ACQUISTO TRATTORE
611.	16	UD	SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA AZ. AGR. ROCCA BERNARDA	ACQUISTO DI TRATTORE

Allegato C

Elenco istanze non ammissibili

	IPA	*Denominazione*	*Investimento*	*Motivazione*
1.	GO	AZ.AGR. GERIN CLAUDIO	ACQUISTO DI ATTREZZATURA ZOOTECNICA	RINUNCIA
2.	GO	AZIENDA AGRICOLA FOLIN LUCIO	COSTRUZIONE CAPANNONE DEPOSITO ATTREZZI E LAVORAZIONE CEREALI	RINUNCIA
3.	GO	BORGO LOTESSA AZ.AGR.PETTARIN PIA	TRATTORE MASSEY FERGUSON 3340	RINUNCIA
4.	GO	BORGO LOTESSA AZ.AGR.PETTARIN PIA	ACQUISTO ATTREZZATURA ENOLOGICA	RINUNCIA
5.	GO	FLORICOLTURA GAGGIOLI DI GAGGIOLI LIVIO	COSTRUZIONE SERRE	INTERVENTO PRIVO DI CONCESSIONE EDILIZIA (ARTT. 66-77 DELLA LR 52/91 E SUCC. MODIF.)
6.	GO	SCOLARIS MARCO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO	INDISPONIBILITÀ AUTORIZZAZIONE URBANISTICA, CARENZA PROGETTUALE PER LA DESTINAZIONE " CANTINA". NON SODDISFATTE LE CONDIZIONI EX ART 34 COMMA 4 -SETTORE VINO.
7.	PN	AZ.AGR."IN TROIS" DI FIDENATO DR. GIORGIO	REALIZZAZIONE COMPLESSO SERRICOLO PER LA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI.	CARENZA DI DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE.
8.	PN	AZ.AGR. FRESCHET EGIDIO E FORMAINI CHIARA S.S.	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO AGRICOLO E ACQUISTO ATTREZZATURA	RINUNCIA
9.	PN	AZ.AGR. LA SERENA DI ALLEGRO DAVID E VANNI	COSTRUZIONE STALLA PER VACCHE DA LATTE CON IMPIANTI.	PRIVA DI CONCESSIONE EDILIZIA.
10.	PN	D'ANDREA CELESTE E RUDI S.S.	COSTRUZIONE CELLA FRIGO ALL'INTERNO DI CAPANNONE AGRICOLO.	NON RISPETTA IL VOLUME MINIMO DI INVESTIMENTO.
11.	PN	NASCIMBEN VALTER E C. SOCIETA SEMPLICE	ACQUISTO N. 3 MANZE DI RAZZA PEZZATA ROSSA.	RINUNCIA
12.	PN	BOER FELICE	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA.
13.	PN	CARGNELLO ALESSIO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STALLA BOVINI DA INGRASSO.	PRIVA DI CONCESSIONE EDILIZIA.
14.	PN	CASETTA OSCAR	AMPLIAMENTO SILO.	MANCA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E NON RISPETTO DELLA QUOTA DI RIFERIMENTO INDIVIDUALE.
15.	PN	CELANT MARCELLO	ACQUISTO TORO DA RIPRODUZIONE	NON AMMISSIBILE IN QUANTO IL RIPRODUTTORE NON PROVIENE DA CENTRI GENETICI
16.	PN	COMIRATO GIANGIACOMO	INSTALLAZIONE IMPIANTI ALLEVAMENTO AVICOLO.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA
17.	PN	D'ANDREA CELSO	IMPIANTI IRRIGUI FISSI E CABINA DI POMPAGGIO.	PRIVA DI CONCESSIONE EDILIZIA.
18.	PN	D'ANDREA EMANUELA	COSTRUZIONE SERRA FISSA PER ORTOFLORICOLTURA.	RINUNCIA
19.	PN	DEL FABBRO GIOVANNI FABIO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA
20.	PN	DI SILVESTRO ANDREA	ACQUISTO TRATTORE E CARROBOTTE	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA
21.	PN	GALLO FRANCO	ACQUISTO VENDEMMIATRICE.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA
22.	PN	ORNELLA EMILIO	COSTRUZIONE CAPANNONE DEPOSITO AGRICOLO.	RINUNCIA
23.	PN	PARONUZZI TOPPA LUIGI	REALIZZAZIONE COMPLESSO SERRE PER LA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI CON COGENERAZIONE.	PRIVA DI CONCESSIONE EDILIZIA.
24.	PN	STELLA ERMENEGILDO	ACQUISTO TRATTRICE ED ATTREZZATURA AGRICOLA.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA.
25.	PN	STELLA PAOLINO	ACQUISTO ATTREZZATURA ZOOTECNICA.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA.
26.	PN	TASSAN DAMIANO	ACQUISTO ATTREZZATURA.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA.
27.	PN	TREVISAN ANDREA	ACQUISTO VENDEMMIATRICE.	RINUNCIA
28.	PN	TREVISANUT NARCISO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER FIENAGIONE.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA.
29.	PN	VIGLIETTI ROBERTO	ACQUISTO TRATTRICE ED ATTREZZATURA PER VITICOLTURA.	DOMANDA CONFERMA NON PRESENTATA.
30.	PN	ZAMAI OSCAR	IMPIANTI ELETTRICI PER AUTOMAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO.	RINUNCIA

	IPA	Denominazione	Investimento	Motivazione
31.	TS	BRDO SS DI KOSMAC E GRDINA	ACQUISTO DI TRATTRICE CON ELEVATORE IDRAULICO, ESTIRPATORE, FALCIATRICE ED ATTREZZATURA ENOLOGICA.	ASSENZA DI UN OCCUPATO A TEMPO PIENO ISCRITTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AGRICOLA COME PREVISTO DAL COMMA 4, ART. 3 DEL D.P.REG. N. 0244/PRES. DD. 03/07/2001.
32.	TS	FATTORIA CARSICA BAJTA DI SKERLJ SLAVKO E C.	ACQUISTO DI ATTREZZATURA AGRICOLA E MATERIALE INFORMATICO	RINUNCIA
33.	TS	STALLA SOCIALE DEL CARSO SOC. COOP.AR.L.	ACQUISTO FALCIATRICE E GENERATORE ELETTRICO	ARCHIVIATA A SEGUITO RICHIESTA DELLA DITTA
34.	TS	MUZINA ALESSANDRO	ACQUISTO DI DUE STRUTTURE MOBILI OMBREGGIANTI CON RELATIVI ACCESSORI E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO D'IRRIGAZIONE.	REDDITIVITÀ NON SODDISFATTA, MANCANO: PREVENTIVO FIRMATO IN ORIGINALE, AUTORIZZAZIONE COMUNE E NON INIZIO LAVORI, TITOLO DI POSSESSO PER DUE PARTICELLE INTERESSATE DALL'INVESTIMENTO.
35.	TS	SARDOC FULVIO	REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE POLIFUNZIONALE.	ARCHIVIATO SU RICHIESTA DELLA DITTA.
36.	UD	AZ. AGR. CRUDER GIANLUCA	ACQUISTO ATTREZZATURA AGRICOLA E SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA DI UN FONDO PER REIMPIANTO VIGNETO	RINUNCIA
37.	UD	FOGAR EDOARDO, LUIGI E ROBERTO	ACQUISTO DI CARRO DESSILATORE	DOMANDA NON AMMESSA POICHÉ NON DIMOSTRA IL REQUISITO DI CUI AL ART. 4 DEL REG. ATT. MIS. A.
38.	UD	FRIULFIOR DI ZOLLI G. E MELCHIOR C.	SERRA PER PRODUZIONE E COMMERCIO PRODOTTI	RINUNCIA
39.	UD	ADAMI ENNIO	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO (2 CAPI P.R.I.)	RINUNCIA
40.	UD	BARACETTI ROMEO	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO (15 CAPI P.R.I. e F.I.)	IL COLLAUDO HA DATO ESITO NEGATIVO PER SUPERAMENTO QUOTE LATTE
41.	UD	BASCHIERA VIOLETTA	ACQUISTO ATTREZZATURA PER FIENAGIONE	DOMANDA NON AMMESSA POICHÉ NON DIMOSTRA IL REQUISITO DI CUI AL ART. 4 DEL REG. ATT MIS. A.
42.	UD	BORIA VILMA	ACQUISTO DI UNA SERRA	RINUNCIA
43.	UD	BRAZZONI IRENE	ACQUISTO 1 CAPO DI RAZZA P.R.I.)	DOMANDA ARCHIVIATA IN DATA 21/01/2003
44.	UD	COLAETTA MARCO	ACQUISTO TRATTORE E ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE PER POZZO ACQUA	SOSPENSIONE DELLA DIA (ART. 80, COMMA 7, LR 52/91) DA PARTE DEL COMUNE DI NIMIS.
45.	UD	CRAIGHERO GINO	REALIZZAZIONE VASCA PER CONTENIMENTO LETAME BOVINO	RINUNCIA.
46.	UD	DI LENARDA NOE' PIETRO	ADEGUAMENTO SISTEMA D'IRRIGAZIONE ED ACQUISTO SEMINATRICE E COLTIVATORE	NON PERVENUTA DICHIARAZIONE DI NON RILEVANZA URBANISTICA DELLE OPERE.
47.	UD	FRAGANO MARCO	ACQUISTO ATTREZZATURA INTERNA DI STALLA E BESTIAME SELEZIONATO	DOMANDA SUCCESSIVAMENTE DIVISA IN 2 PRATICHE: UNA X INVESTIMENTO
48.	UD	ORTOVIVO DI VALENTINO GARBUIO	COSTRUZIONE DI UNA SERRA ED IMPIANTI ACCESSORI	RINUNCIA
49.	UD	ORTOVIVO DI VALENTINO GARBUIO	COSTRUZIONE DI UNA SERRA ED IMPIANTO IRRIGUO	RINUNCIA
50.	UD	MAZZOLINI LORETTA	AQUISTO DI ABITAZIONE, STALLA E FIENILE	INVESTIMENTO NON AMMESSO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL REG. ATT. MIS. A.
51.	UD	PHAENTHONG PRASERT	REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO E COSTRUZIONE DI UNA SERRA PER ORTAGGI	SOSPENSIONE DELLA DIA (ART. 80, COMMA 7, LR 52/91) DA PARTE DEL COMUNE DI TAIPANA.
52.	UD	PIEMONTE FRANCO	ACQUISTO DI UN FABBRICATO AD USO STALLA	DOMANDA NON AMMESSA POICHÉ PRIVA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 48 COMMI 2 E 4 DEL REG. ATT. MIS. A.
53.	UD	SOLARI ELIANA	ACQUISTO DI FABBRICATO RURALE PER RICOVERO ANIMALI E DEPOSITO	INVESTIMENTO NON AMMESSO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL REG. ATT. MIS. A.
54.	UD	TOMAT SILVANA	ACQUISTO DI UNA STALLA	INVESTIMENTO NON AMMESSO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 DEL REG. ATT. MIS. A E DAL ART. 31 COMMA 1 DELLA LR 7/00.
55.	UD	UNTERHOLZNER IVO	ADEGUAM. CAPANNONE, ACQUISTO MACCHINE AGRICOLE, RETE ANTIGRANDINE	DOMANDA SUCCESSIVAMENTE DIVISA IN 2 INVESTIMENTI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLE MACCHINE AGRICOLE.
56.	UD	VENTURINI DANIELE	RECUPERO DI UN FABBRICATO AGRICOLO	RINUNCIA
57.	UD	ZANONE MAURO	ACQUISTO BESTIAME SELEZIONATO (4 CAPI F.I.)	ARCHIVIATA

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 87/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura D.1 - azione 29. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3670 del 30 ottobre 2002, così come integrata dalla delibera n. 476 del 27 febbraio 2003, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 20 novembre 2002;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione alle attività a favore dei lavoratori autonomi, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili, tra le altre, a favore dell'azione 29 «Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi» le seguenti risorse finanziarie:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
400.000,00	300.000,00	100.000,00

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 2239/LAVFOR/DPF del 6 ottobre 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
110.622,34	10.622,34	100.000,00

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nei mesi di luglio, ottobre e novembre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati a luglio 2003 determina l'approvazione di 4 progetti formativi ascrivibili alle zone non in area obiettivo 2 e ad ottobre 2003 determina l'approvazione di un solo progetto formativo ascrivibile alle zone non in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati a novembre 2003 determina l'esclusione di un progetto formativo perché non approvato avendo raggiunto un punteggio inferiore a 50 punti;

CONSIDERATO che con il mese di novembre 2003 si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 3670 del 30 ottobre 2002;

CONSIDERATO nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili da bando, di effettuare uno spostamento, come previsto dal bando stesso, delle risorse destinate alle zone in area obiettivo 2 e non utilizzate alle zone non in area obiettivo 2 che risultano in grado di assicurarne l'assorbimento, seguendo l'ordine di presentazione dei progetti;

PRESO ATTO che con tali spostamenti verrà data priorità ai progetti già presentati nei mesi precedenti al presente provvedimento, secondo ordine cronologico e fino esaurimento delle somme stanziate;

VISTO il decreto n. 2239/FP/DPF del 6 ottobre 2003 con il quale sono stati approvati ma non ammessi a finanziamento 5 progetti formativi presentati nel mese di giugno 2003 a causa dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili da bando a favore di progetti ascrivibili alle zone non in area obiettivo 2;

VISTA la nuova graduatoria dei progetti presentati nei mesi di giugno, luglio e ottobre 2003 ascrivibili alle zone non in area obiettivo 2, come indicato nell'allegato 1 parte integrante;

CONSIDERATO che un progetto formativo rimane escluso perché non approvato avendo raggiunto un punteggio inferiore a 50 punti (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 10 progetti formativi per complessivi euro 88.166,00 di cui euro 88.166,00 in relazione a 10 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione a mezzo raccomandata e deve concludersi entro nove mesi dalla data di inizio;

PRESO ATTO che la disponibilità residua per l'azione 29 «Formazione continua per il consolidamento e sviluppo delle competenze dei lavoratori autonomi» è di complessivi euro 22.456,43;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

Come meglio precisato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 30 novembre 2003 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 50 punti (allegato 2 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 10 progetti formativi per complessivi euro 88.166,00 di cui euro 88.166,00 in relazione a 10 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione a mezzo raccomandata e concludersi entro nove mesi dalla data di inizio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

NOVEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF29EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.29 PROP.E OB.2 N - Formazione continua per il consolidamento e svi

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	BUSINESS ENGLISH	200316546001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	5.600,00	5.600,00	81
2	STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE RETI INFORMATICHE AZIENDALI	200316546002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	8.400,00	8.400,00	79
3	TECNICHE DI COMUNICAZIONE NON VERBALE, CONTROLLO DELLE EMOZIONI E GESTIONE DEI CONFLITTI FINALIZZATE	200316489001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	13.720,00	13 720,00	69
4	LA COMUNICAZIONE VERSO IL CLIENTE	200322696001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4 200,00	4.200,00	56,5
5	LINGUA INGLESE PER RAPPRESENTANTI COMMERCIALI	200313580001	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2003	12.600,00	12.600,00	52
6	INFORMATICA: APPROFONDIMENTI - III	200313624002	ARS FUTURA	2003	11.120,00	11.120,00	51
7	ESPAÑOL - INTERMEDIO	200313624003	ARS FUTURA	2003	13.900,00	13.900,00	51
8	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E TIME MANAGEMENT	200313624004	ARS FUTURA	2003	7.506,00	7.506,00	50

3DD1PF29EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.29 PROP.E OB.2 N - Formazione continua per il consolidamento e svi

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
9	LINGUA INGLESE: APPROFONDIMENTI III	200313624001	ARS FUTURA		2003	11.120,00	11.120,00	50
				Totale con finanziamento		88.166,00	88.166,00	
				Totale		88.166,00	88.166,00	
				Totale con finanziamento		88.166,00	88.166,00	
				Totale		88.166,00	88.166,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 50 PUNTI

NOVEMBRE

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF29EN	200316571001	AGGIORNAMENTO SUGLI ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI LAVORO	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	47

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 88/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura D.1 - azione 29. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 716 dell'11 marzo 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 27 marzo 2002;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione alle attività a favore delle PMI, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rendeva disponibili a favore dell'azione 57 «Programmi di formazione per le Parti Sociali», la somma complessiva di euro 200.000,00 per la realizzazione di seminari/convegni;

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati con il sistema di ammissibilità secondo le modalità indicate nell'avviso stesso;

VISTO il decreto n. 1459/FP/DPF del 17 giugno 2003, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari a euro 8.422,08;

VISTO che nessun progetto è stato presentato nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2003;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di novembre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 2 progetti formativi per complessivi euro 102.233,76;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione n. 716 dell'11 marzo 2002;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di novembre 2003 determina la approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 2 progetti formativi per complessivi euro 102.233,76.

Art. 3

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

NOVEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1SD57ENSEM

OB.3, AS.D, MIS.D1 SIS, TIP.D, AZ.57 PROP.E OB.2 N - Seminari/Convegni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	SEMINARIO: "CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA: OPPORTUNITA', DIRITTI E PROSPETTIVE PER LE DONNE IN FVG"	200325267001	CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - SINDACATO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA	2003	58.912,38	58.912,38
2	SEMINARIO "PERCHE' EUROPA? PROSPETTIVE DI WELFARE IN FVG E NELL'EUROPA ALLARGATA"	200325267002	CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - SINDACATO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA	2003	43.321,38	43.321,38
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		102.233,76	102.233,76
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		102.233,76	102.233,76

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 89/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura C.4 - azione 40. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.4 - Formazione permanente - azione 40 «Formazione legata ai nuovi contenuti dell'alfabetizzazione»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002 n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.4 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 500.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 1915 del 5 giugno 2003, si è provveduto, fra l'altro, ad un rifinanziamento della misura sopraccitata per un importo complessivo di euro 1.200.000,00 a valere sulle aree non coperte dall'obiettivo 2;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 2976 del 3 ottobre 2003, si è provveduto ad un ulteriore rifinanziamento della misura sopraccitata per un importo complessivo di euro 20.090,62;

CONSIDERATO che, a seguito del citato rifinanziamento e della prenotazione effettuata per i progetti del mese di ottobre 2003, la nuova disponibilità risulta essere la seguente:

Totale	**Imprese non collocate in area obiettivo 2**	**Imprese collocate in area obiettivo 2**
4.880,00	0	4.880,00

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 comma 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 2951/LAVFOR del 15 dicembre 2003 con il quale sono stati approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili i progetti presentati nel mese di ottobre 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di novembre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 2 progetti formativi in collocazione in area non obiettivo 2 per complessivi euro 15.180,00;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione n. 3762 del 30 ottobre 2002;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di novembre 2003 determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 2 progetti formativi in collocazione in area non obiettivo 2 per complessivi euro 15.180,00.

Art. 3

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

NOVEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	INGLESE I	200325262004	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2003	7.700,00	7.700,00
2	INGLESE BASE	200325262005	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2003	7.480,00	7.480,00
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		15.180,00	15.180,00
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		15.180,00	15.180,00

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 90/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12H. Graduatorie dei progetti presentati - mese di ottobre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'asse B, misura B.1, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione 12H «Alfabetizzazione e formazione» rivolti a disabili, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, altri, in condizione di disoccupazione;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 16 dicembre 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti a complessivi euro 1.600.000,00 di cui euro 1.200.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 400.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 2735/FP/DPF del 20 novembre 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di settembre 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
732.460,00	386.360,00	346.100,00

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di ottobre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo non collocato in area obiettivo 2 per complessivi euro 14.560,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura B.1, azione 12H, risulta essere la seguente:

Totale	**Imprese non collocate in area obiettivo 2**	**Imprese collocate in area obiettivo 2**
717.900,00	371.800,00	346.100,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di ottobre 2003 determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo non collocato in area obiettivo 2 per complessivi euro 14.560,00.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

OTTOBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12ENH

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - H **Alfabetizz. e formaz. per utenza svantaggiata**

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IMPREND_ABILE: CREAZIONE D'IMPRESA	200323209004	IRES FVG		2003	14.560,00	14.560,00	62,5
				Totale con finanziamento		14.560,00	14.560,00	
				Totale		14.560,00	14.560,00	
				Totale con finanziamento		14.560,00	14.560,00	
				Totale		14.560,00	14.560,00	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 91/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12H. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'asse B, misura B.1, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione 12H «Alfabetizzazione e formazione» rivolti a disabili, detenuti ed ex detenuti, cittadini extracomunitari, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, altri, in condizione di disoccupazione;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 16 dicembre 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti a complessivi euro 1.600.000,00 di cui euro 1.200.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 400.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 90/LAVFOR del 28 gennaio 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di ottobre 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	**Imprese non collocate in area obiettivo 2**	**Imprese collocate in area obiettivo 2**
717.900,00	371.800,00	346.100,00

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di novembre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 5 progetti formativi per complessivi euro 68.320,00 di cui euro 68.320,00 per 5 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura B.1, azione 12H, risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
649.580,00	303.480,00	346.100,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di novembre 2003 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 5 progetti formativi per complessivi euro 68.320,00 di cui euro 68.320,00 per 5 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

NOVEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12ENH

OB 3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - H Alfabetizz. e formaz. per utenza svantaggiata

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	APPLICAZIONI PER L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO	200325309003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	15.400,00	15.400,00	74
2	DISEGNARE CON IL CAD	200325309004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	11.200,00	11.200,00	74
3	TECNICHE DI LAVORO SU MACCHINE A CNC	200325294002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	14.000,00	14.000,00	72
4	TECNICHE DI SALDATURA	200325294003	EN.A I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	14.000,00	14.000,00	69
5	INFORMATICA PER L'UFFICIO	200325309009	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	13.720,00	13.720,00	63
			Totale con finanziamento		68.320,00	68.320,00	
			Totale		68.320,00	68.320,00	
			Totale con finanziamento		68.320,00	68.320,00	
			Totale		68.320,00	68.320,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 60 PUNTI

NOVEMBRE

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3BB1PF12ESH	200325300001	TECNICHE PER ESECUTORI E COLLABORATORI DI AUSILIARIATO	ARCHE' -ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	47

Allegato 3

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

NOVEMBRE

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3BB1PF12ENH	200325282001	TECNICHE DI TAGLIO VELOCE	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	EN A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 92/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12I. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'asse B, misura B.1, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione 12 I «Alfabetizzazione e formazione» rivolti a cittadini extracomunitari di età ricompressa tra i 16 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti al momento dell'avvio dell'attività formativa;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 6 febbraio 2003 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti a complessivi euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 2736/FP/DPF del 20 novembre 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di settembre 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere di euro 244.000,00;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di ottobre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 156.000,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura B.1, azione 12I, è di euro 88.000,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di ottobre 2003 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 156.000,00.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

OTTOBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12ENI-Alfabetizzazione e formazione

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - I - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	GESTIRE LAVORAZIONI AVANZATE NELLA RISTORAZIONE	200321469006	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	56.000,00	56.000,00	74
2	GESTIRE LAVORAZIONI DI BASE NELLA RISTORAZIONE	200321469007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	56.000,00	56.000,00	67
3	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	200323295002	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	44.000,00	44.000,00	62
			Totale con finanziamento		156.000,00	156.000,00	
			Totale		156.000,00	156.000,00	
			Totale con finanziamento		156.000,00	156.000,00	
			Totale		156.000,00	156.000,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 60 PUNTI

OTTOBRE

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3BB1PF12ENI	200323295001	STRUMENTI E TECNICHE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	58

Allegato 3

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

OTTOBRE

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3BB1PF12ENI	200323295003	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
3BB1PF12ENI	200323199002	TECNICHE DI SALDATURA	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	E.N.F.A.P. FVG

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 93/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura B.1 - azione 12I. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'asse B, misura B.1, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione 12 I «Alfabetizzazione e formazione» rivolti a cittadini extracomunitari di età ricompressa tra i 16 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti al momento dell'avvio dell'attività formativa;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 6 febbraio 2003 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti a complessivi euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 92/LAVFOR del 28 gennaio 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di ottobre 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere di euro 88.000,00;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di novembre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 56.000,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si chiude il periodo di vigenza dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura B.1, azione 12I, è di euro 32.000,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di novembre 2003 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 60 punti (allegato 2 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 56.000,00.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

NOVEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1PF12ENI-Alfabetizzazione e formazione

OB.3, AS.B, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.12 PROP.E OB.2 N - I - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<u>1</u>	TECNICHE DI LAVORAZIONI EDILI PER GLI INTERNI	200325223001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	56.000,00	56.000,00	78
2	INTERVENTI INTREGATI DI INGEGNERIA NATURALISTICA E DI UTILIZZAZIONI FORESTALI	200325309007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	56.000,00	56.000,00	70
			Totale con finanziamento		56.000,00	56.000,00	
			Totale		112.000,00	112.000,00	
			Totale con finanziamento		56.000,00	56.000,00	
			Totale		112.000,00	112.000,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 60 PUNTI

NOVEMBRE

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3BB1PF12ENI	200325309005	OPERARE IN IPERMERCATO NEL SETTORE FOOD - UNI EDIZIONE EX A	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	56

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 94/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura C.3 - azione 15. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 28 marzo 2003 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse C, misura C.3 - Formazione linguistica all'estero per giovani diplomati;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con la delibera n. 1552 del 23 maggio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.3 - Formazione superiore, azione 15 «Percorsi di professionalizzazione post diploma»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 16 aprile 2003, n. 16;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, ora Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, fino al 30 novembre 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00, di cui euro 375.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 125.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 3811 del 28 novembre 2003, si è provveduto ad un rifinanziamento per un importo pari a euro 197.083,85 tale da consentire il finanziamento di tutti i progetti a favore di non residenti in area obiettivo 2 presentati nel mese di settembre 2003 ed approvati ma non ammessi al finanziamento con il decreto n. 2584/FP/DPF;

CONSIDERATO che con la succitata delibera n. 3811 si è disposta la chiusura dello sportello, relativamente ai progetti a favore dei non residenti in area obiettivo 2, a partire dal 1° dicembre 2003, fatta salva una futura riapertura connessa alla conclusione della procedura di riprogrammazione del Programma Operativo Regionale dell'obiettivo 3;

CONSIDERATO che i progetti presentati nei mesi di ottobre e novembre 2003 a favore di non residenti in area obiettivo 2 sono oggetto di valutazione e la loro ammissione al finanziamento potrà avvenire solo a fronte di rinunce da parte di progetti ammessi al finanziamento nelle mensilità precedenti;

VISTO il decreto n. 20/LAVFOR del 19 gennaio 2004 con il quale, a seguito della succitata deliberazione n. 3811, sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di ottobre 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
3.791,37	3.158,77	632,60

VISTI i progetti presentati nel mese di novembre 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 31 progetti formativi per complessivi euro 96.631,80, di cui euro 20.979,20 per 7 progetti che si realizzano in organismi collocati in area obiettivo 2 ed euro 75.652,60 per 24 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

Come meglio specificato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di novembre 2003 determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 31 progetti formativi per complessivi euro 96.631,80, di cui euro 20.979,20 per 7 progetti che si realizzano in organismi collocati in area obiettivo 2 ed euro 75.652,60 per 24 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 gennaio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

NOVEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF15ESI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 S - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	VALENTINA MARTELLANI - STUDIARE L'INLGESE A BOURNEMOUTH (LIVELLO 4)	200324449003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.972,80	2.972,80
2	STEFANIA CREVATIN - STUDIARE A BRIGHTON (3)	200325276001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.972,80	2.972,80
3	MARTA DALLA COSTA - STUDIARE INGLESE A LONDRA (7)	200325276002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
4	DARIO RASENI - STUDIARE INGLESE A CAMBRIDGE (3)	200325276004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
5	PAOLO RIGO - STUDIARE INGLESE A BRIGHTON (4)	200325276005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.972,80	2.972,80
6	GIANLUCA COMINO-STUDIARE SPAGNOLO A BARCELLONA LIVELLO 1	200325289002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.822,80	2.822,80
7	MICHELA DORIGO-STUDIARE TEDESCO A MONACO LIVELLO 1	200325289009	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.192,80	3.192,80
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		20.979,20	20.979,20

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	DEBORA BIANCHET-STUDIARE SPAGNOLO A BARCELLONA LIVELLO 1	200323794001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.822,80	2.822,80
2	MARCO VIGNUDA-STUDIARE SPAGNOLO A BARCELLONA LIVELLO 1	200323794002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.822,80	2.822,80
3	SARA DI BERT-STUDIARE SPAGNOLO A BARCELLONA LIVELLO 3	200323794003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.822,80	2.822,80
4	TEA DEL MAGNO-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 3	200323794004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
5	VIVIANA RIVERA OSORIO-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 3	200323794005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
6	DAVIDE UNFER-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 3	200323794006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
7	SILVIA COMUZZI-STUDIARE TEDESCO A MONACO LIVELLO 1	200323794007	EN.A.I.P FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.192,80	3.192,80
8	CRISTINA MARINI-STUDIARE TEDESCO A MONACO LIVELLO 1	200324448001	EN A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.192,80	3.192,80

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ 15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	ELENA MANNONI-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 7	200324448002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
10	CECILIA TIBALDESCHI-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 3	200324448003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
11	MATTEO COLAUTTI-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 3	200324448004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
12	JUANITA PELLEGRINI-STUDIARE INGLESE A CAMBRIDGE LIVELLO 3	200324448005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	6.421,40	6.421,40
13	VALENTINA MAREGA - STUDIARE L'INGLESE A LONDRA (LIVELLO 4)	200324449001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
14	ANDREA CARGNELUTTI - STUDIARE L'INGLESE A LONDRA (LIVELLO 4)	200324449002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
15	ELISABETTA LENARDON - STUDIARE INGLESE A LONDRA (3)	200325276003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
16	PAOLO ROVATTINI - STUDIARE INGLESE A CAMBRIDGE (1)	200325276006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	ELISA CHESSA-STUDIARE SPAGNOLO A BARCELLONA LIVELLO 1	200325289001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.822,80	2.822,80
18	ELENA MARINIG-STUDIARE INGLESE A CAMBRIDGE LIVELLO 3	200325289003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
19	GIULIA DOMINICI-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 2	200325289004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
20	CHIARA DALL'OSTE-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 3	200325289005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
21	MICHELA DI FANT-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 3	200325289006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
22	LUCA RAVAIONI-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 4	200325289007	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60
23	GIOVANNA BRESSAN-STUDIARE INGLESE A LONDRA LIVELLO 5	200325289008	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.022,60	3.022,60

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
24	FABIO MANNONI-STUDIARE TEDESCO A MONACO LIVELLO 1	200325289010	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	3.192,80	3.192,80
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		75.652,60	75.652,60
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		96.631,80	96.631,80

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 28 gennaio 2004, n. 138/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura A.2 - azione 42; misura A.3 - azione 9; misura A.2 - azione 48 e misura A.3 - azione 48. Graduatorie dei progetti presentati - mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo, azione 42 «Work experiences»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti ad euro 4.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 1.000.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 1915 del 5 giugno 2003, si è provveduto, fra l'altro, ad un rifinanziamento delle misure sopraccitate per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 750.000,00 a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2 ed euro 250.000,00 a favore delle aree coperte dall'obiettivo 2;

VISTO il decreto n. 9/LAVFOR del 15 gennaio 2004 con il quale venivano approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di ottobre e novembre 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 42, risulta essere pari a euro 5.277,64;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori da mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - azione 9 «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 1.500.000,00, di cui euro 1.125.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 375.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

VISTO il decreto n. 78/LAVFOR del 27 gennaio 2004 con il quale venivano approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili i progetti presentati nel mese di novembre 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.3, azione 9, risulta essere pari a euro 18.800,84;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - azione 48 «Mobilità geografica assistita»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 100.000,00;

VISTO il decreto n. 642/FP/DPF del 2 aprile 2003 con il quale venivano approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di febbraio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 48, risulta essere pari a euro 45.470,00;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei e dodici mesi - azione 48 «Mobilità geografica assistita»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 100.000,00;

VISTO il decreto n. 643/FP/DPF del 2 aprile 2003 con il quale venivano approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di febbraio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.3, azione 48, risulta essere pari a euro 44.970,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3249 del 24 ottobre 2003 con la quale è stato approvato il sostegno al Piano di formazione presentato dall'Opera del Villaggio del Fanciullo di Trieste a favore di un gruppo di cittadini italiani residenti in Argentina in relazione al loro rientro sul territorio regionale;

VISTI i progetti presentati dall'Opera Villaggio del Fanciullo in favore di detti cittadini nei mesi di ottobre e novembre 2003, insistenti sul citato avviso ed in particolare:

- n. 1 progetto «Istruttore di fitness» codice 200325308002 relativo alla misura A.2, azione 42, riguardante una work experience, già approvato ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili, con decreto n. 9/LAVFOR del 15 gennaio 2004, per un importo pari a euro 8.879,41;
- n. 1 progetto «Manutentore di sistemi meccanici» codice 200320042001 relativo alla misura A.3, azione 9, riguardante una qualifica di base abbreviata, già approvato ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili, con decreto n. 103/LAVFOR del 2 febbraio 2004, per un importo pari a euro 104.000,00;
- n. 6 progetti «Falegname» codice 200323272010, «Elettricista» codice 200323272011, «Saldatore» codice 200323272013, «Saldocarpentiere» codice 200323272016, «Addetto alla gestione dei sistemi hardware» codice 200325308001, «Istruttore fitness» codice 200325308003, relativi alla misura A.2, azione 48, riguardanti la mobilità geografica assistita, per un importo complessivo pari a euro 31.055,94 e per i quali risulta sufficiente la disponibilità finanziaria residua da avviso che è pari a euro 45.470,00;
- n. 6 progetti, dei quali il primo «Operatore socio sanitario» codice 200323272018 rinunciato, «Falegname» codice 20032372009, «Saldatore» codice 200323272012, «Elettricista» codice 200323272014, «Addetto alle funzioni amministrative» codice 200323272015, «Manutentore di sistemi meccanici» codice 200323272017, relativi alla misura A.3, azione 48, riguardanti la mobilità geografica assistita, per un importo complessivo, già escluso il rinunciato, pari a euro 75.917,94 e per i quali non risulta sufficiente per tutti la disponibilità finanziaria residua da avviso che è pari a euro 44.970,00;

CONSTATATO che per altre azioni del medesimo avviso e relative alle misure A.2 e A.3, alla fine del periodo di validità dello sportello, sono rimaste disponibili somme sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati dall'Opera Villaggio del Fanciullo e, precisamente, relativamente alla misura A.2, azione 9, la disponibilità residua è pari a euro 519.837,11, relativamente alla misura A.3, azione 9, la disponibilità residua è pari a euro 18.800,84, relativamente alla misura A.2, azione 42, la disponibilità residua è pari a euro 5.277,64 e relativamente alla misura A.3, azione 42, la disponibilità residua è pari a euro 546.023,92, di cui euro 164.963,18 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 381.060,74 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

RITENUTO quindi di approvare ed ammettere a finanziamento gli undici progetti riguardanti la mobilità geografica assistita ed ammettere a finanziamento il progetto riguardante la work experience e quello riguardante la qualifica di base abbreviata, come indicato nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 11 progetti formativi per complessivi euro 219.853,29;

CONSIDERATO che un progetto formativo rimane escluso dalla valutazione perché rinunciato prima del decreto di approvazione (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi nei termini previsti dal progetto;

CONSIDERATO che alla chiusura dello sportello relativo all'avviso di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002 la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente: relativamente alla misura A.2 pari a euro 530.649,40 e relativamente alla misura A.3 pari a euro 429.876,82;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

Come meglio precisato in premessa il presente provvedimento determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 11 progetti formativi per complessivi euro 219.853,29.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi nei termini previsti dal progetto.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

NOVEMBRE

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA3PF9ENQBA-form.succ.obbl.formativo

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 N QBA - Perc. formaz.successivi all¿obbligo form.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	MANUTENTORE DI SISTEMI MECCANICI	200320042001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	104.000,00	104.000,00
			Totale con finanziamento		104.000,00	104.000,00
			Totale		104.000,00	104.000,00

3AA3PI48EN-Mobilità

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.I, AZ.48 PROP.E OB.2 N - Mobilità geografica assistita

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE FALEGNAME VALLEJO DANIEL	200323272009	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
2	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE SALDATORE C. N. J.	200323272012	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
3	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE LAZZARINI L. E.	200323272014	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
4	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE ADDETTO ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE Z. R.	200323272015	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99

3AA3PI48EN-Mobilità

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.I, AZ.48 PROP.E OB.2 N - Mobilità geografica assistita

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
5	MOBILITA' GEOGRAFICA PER ARGENTINI A	200323272017	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	55.213,98	55.213,98
			Totale con finanziamento		75.917,94	75.917,94
			Totale		75.917,94	75.917,94

3AA2PI48EN-Mobilità

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.I, AZ.48 PROP.E OB.2 N - Mobilità geografica assistita

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE MARTIN A. Z.	200323272010	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
2	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE ELETTRICISTA L.G.	200323272011	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
3	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE SALDATORE S. D.	200323272013	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
4	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE SALDOCARPENTIERE G. S.	200323272016	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
5	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI SISTEMI HARDWARE ESPECHE S.M.	200325308001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5 175,99

3AA2PI48EN-Mobilità

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.I, AZ.48 PROP.E OB.2 N - Mobilità geografica assistita

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
6	MOBILITA' GEOGRAFICA - WE ISTRUTTORE FITNESS - CIMAROSTI C. A.	200325308003	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	5.175,99	5.175,99
			Totale con finanziamento		31.055,94	31.055,94
			Totale		31.055,94	31.055,94

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ISTRUTTORE FITNESS	200325308002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	8.879,41	8.879,41
			Totale con finanziamento		8.879,41	8.879,41
			Totale		8.879,41	8.879,41
			Totale con finanziamento		219.853,29	219.853,29
			Totale		219.853,29	219.853,29

Allegato 3

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

OTTOBRE

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3AA3PI48EN	200323272018	MOBILITA' GEOGRAFICA PER ARGENTINI B	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 24 marzo 2004, n. RAF/3/30994-j.

Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonché il relativo Regolamento per l'applicazione approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000 recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (FD)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno dei focolai di FD, nelle zone di insediamento e nelle zone indenni;

CONSIDERATO che il citato Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi Fitosanitari regionali l'individuazione delle misure fitosanitarie;

VISTI il decreto n. 812/11 del 28 maggio 2001 del Direttore sostituto dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Gorizia, il decreto n. 1848 del 30 aprile 2003 del Direttore sostituto dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Pordenone, ed il decreto n. 1094/15 del 28 aprile 2003 del Direttore dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Udine con i quali sono stati individuati focolai di FD e sono state impartite disposizioni per l'applicazione del citato Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria nei focolai medesimi nonché in una zona considerata di particolare rilevanza per l'attività del vivaismo viticolo e nel restante territorio della Regione;

RITENUTO di dover mantenere il carattere di focolaio alle aree regionali nelle quali in precedenza è stata accertata la presenza di FD;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi effettuati nell'anno 2003 e, nello specifico, delle analisi effettuate con tecniche di biologia molecolare dal Dipartimento di Biologia Applicata alla Difesa delle Piante dell'Università di Udine per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai giallumi della vite (GY) che hanno riscontrato il fitoplasma della FD associato a viti coltivate anche nei comuni di Azzano Decimo, San Quirino e Spilimbergo in Provincia di Pordenone, nonché in quello di Tricesimo, in Provincia di Udine;

RITENUTO di dover ridefinire sulla base di tali risultanze la delimitazione delle aree denominate «focolaio», in precedenza individuate con i citati provvedimenti degli allora Osservatori per le Malattie delle Piante;

RITENUTO di dover attribuire carattere obbligatorio alla lotta all'insetto Scaphoideus titanus Ball, vettore di FD, nell'intero territorio vitato regionale;

VALUTATA l'opportunità di imporre, a titolo precauzionale, misure fitosanitarie analoghe a quelle adottate nelle zone di focolaio anche nella zona maggiormente interessata dall'attività del vivaismo viticolo, comprendente il territorio comunale di Arzene, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Valvasone e Vivaro, in Provincia di Pordenone, stante la grande rilevanza che assume in tale area la pratica del vivaismo viticolo ed i gravi pericoli connessi alla diffusione della malattia attraverso l'infezione di materiale di propagazione della vite;

DECRETA

1. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono considerate focolaio di flavescenza dorata della vite le seguenti aree:

- in Provincia di Pordenone, l'intero territorio dei Comuni di Caneva, Sacile, Fontanafredda, Brugnera, Prata di Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, Pasiano di Pordenone, Aviano, Fiume Veneto, Pordenone, Pravisdomini, Sesto al Reghena, Budoia, Cordenons, Zoppola, Azzano Decimo, San Quirino e Spilimbergo;

- in Provincia di Udine, l'intero territorio dei Comuni di Latisana, Varmo, Camino al Tagliamento, Palazzolo dello Stella, Ronchis, Teor, Codroipo e Tricesimo.

2. Nelle zone di focolaio, fino a contraria disposizione, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, di:

- eliminare tempestivamente ogni vite con sintomi sospetti di flavescenza dorata, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche sulle singole piante oggetto di epurazione;
- estirpare l'intero appezzamento vitato - intendendo per questo un appezzamento omogeneo per conduzione, vitigno coltivato ed età - qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.

L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate avverrà d'iniziativa propria del viticoltore o nell'ambito di specifico programma di ispezione ed epurazione organizzato dall'Amministrazione regionale.

3. Nel territorio dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Valvasone e Vivaro, devono essere adottate le medesime misure profilattiche esposte al precedente punto 2.

4. In tutta la Regione, anche nelle zone ancora indenni da FD, è fatto obbligo a chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti, di contenere le popolazioni della cicalina Scaphoideus titanus seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale, anche a mezzo dei Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.

5. La situazione fitosanitaria nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è tale da non far sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di FD.

6. I decreti n. 812/11 del 28 maggio 2001 del Direttore sostituto dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Gorizia, n. 1118 del 19 luglio 2000, n. 793 del 2 maggio 2001, n. 1253 del 29 aprile 2002 e n. 1848 del 30 aprile 2003 del Direttore sostituto dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Pordenone e n. 1048/15 del 18 maggio 2001, n. 349/15 dell'11 aprile 2002 e n. 1094/15 del 28 aprile 2003 del Direttore dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Udine di applicazione delle norme di lotta obbligatoria alla FD nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono abrogati.

Udine, 24 marzo 2004

PETRIS

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI 26 febbraio 2004 n. ALP.2-263-D/ESP/4532. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di San Vito di Fagagna, per l'ammodernamento dell'adduzione irrigua del comprensorio di Silvella nei Comuni di San Vito di Fagagna e Mereto di Tomba.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 1 e 2, dell'articolo 1 del decreto ALP.2-74-D/ESP/4532 di data 28 gennaio 2004, sono così modificati:

Comune di San Vito di Fagagna

1) P.T. 2519, f. 32,
p.c. 65, di mq. 2320,
da asservire: mq. 160,
in natura: seminativo,
indennità: euro/mq. 0,41 x mq. 160 = euro 65,60

Ditta tavolare: Del Negro Fabiano nato l'11 settembre 1958 a San Vito di Fagagna, proprietario per 2/36; Del Negro Gianni nato il 18 settembre 1956 a Coseano, propritario per 3/36; Del Negro Giannina nata il 26 novembre 1953 a San Vito di Fagagna, proprietaria per 2/36; Del Negro Guerrino Giovanni nato l'1 marzo 1948 a San Vito di Fagagna, proprietario per 2/36; Del Negro Luciano nato il 29 luglio 1931 a Pasian di Prato, proprietario per 12/36; Del Negro Mirella nata il 29 novembre 1958 a Coseano proprietaria per 3/36; Del Negro Roberta nata il 9 maggio 1952 a San Vito di Fagagna, proprietaria per 6/36 e Migotti Argia Lucia nata il 22 luglio 1927 a Mereto di Tomba proprietaria per 6/36.

Ditta attuale presunta: Del Negro Alberta nata il 9 maggio 1952 a San Vito di Fagagna proprietaria per 3/6; Del Negro Fabiano nato l'11 settembre 1958 a San Vito di Fagagna proprietario per 1/6; Del Negro Giannina nata il 26 novembre 1956 a San Vito di Fagagna, proprietaria per 1/6; Del Negro Guerrino nato l'1 marzo 1948 a San Vito di Fagagna, proprietario per 1/6.

2) P.T. 2443, f. 32,
p.c. 67, di mq. 2190,
da asservire: mq. 75,
in natura: seminativo,
indennità: euro/mq. 0,41 x mq. 75 = euro 30,75

Ditta tavolare: Micoli Elio di Eugenio.

Ditta attale presunta: Micoli Cornelio nato il 12 gennaio 1955 a San Vito di Fagagna, proprietario per 2/9; Marina nata il 22 settembre 1947 a San Vito di Fagagna, proprietaria per 2/9; Wanda nata il 12 febbraio 1994 a San Vito di Fagagna, proprietaria per 2/9; Nocino Ada nata il 23 maggio 1923 a Mereto di Tomba proprietaria per 3/9.

Trieste, 26 febbraio 2004

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI E DELLA FAUNA 17 marzo 2004, n. 134.

Fissazione degli orari del sorgere e del tramonto del sole delle giornate venatorie per il periodo febbraio 2004-gennaio 2005. Modifiche al proprio decreto 31 dicembre 2003, n. 1550.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il proprio decreto n. 1550 del 31 dicembre 2003 con il quale sono state determinate le effemeridi solari ai fini dell'attività venatoria facendo riferimento agli orari del sorgere e del tramonto del sole per il periodo «febbraio 2004-gennaio 2005»;

RILEVATO che il decreto stesso contiene alcuni errori materiali che si ritiene necessario correggere al fine di una lettura univoca dell'atto medesimo;

ACCERTATO che le correzioni riguardano i mesi di agosto e settembre 2004 ai quali va aggiunto il riferimento all'ora legale;

RITENUTO inoltre che al punto 5 del decreto 1550 del 31 dicembre 2003 la parola «sono» vada sostituita con la parola «sino»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2003 concernente le disposizioni in materia di ora legale per l'anno 2004;

PRESO ATTO della delibera della Giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003 concernente il primo riordino del sistema organizzativo dell'Amministrazione regionale;

VISTO il decreto del Direttore delle risorse agricole, naturali e forestali RAF/1/5 di data 12 dicembre 2003 di attribuzione dei compiti al Direttore regionale per speciali servizi;

DECRETA

A parziale modifica del proprio decreto n. 1550 del 31 dicembre 2003 si apportano le seguenti correzioni:

1. nella tabella «Effemeridi solari 2004-2005» gli orari dei mesi di agosto e settembre 2004 vanno sostituiti con i seguenti:

Mese	Periodo	Il sole sorge	Il sole tramonta
Agosto 2004	1ª quindicina	6,00*	20,27*
	2ª quindicina	6,18*	20,01*
Settembre 2004	1ª quindicina	6,37*	19,32*
	2ª quindicina	6,59*	19,02*

2. Al punto 5 del decreto medesimo la parola «sono» va sostituita con la parola «sino».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, 17 marzo 2004

per Il Direttore del Servizio
IL DIRETTORE CENTRALE PER SPECIALI SERVIZI:
BARZAN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2004, n. 399.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Programma per l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 32/2000 - anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 6, comma 1 della stessa;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali»;

VISTO in particolare l'articolo 8 della citata legge recante «Funzioni delle Regioni»;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988 n. 33 recante «Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA inoltre la D.G.R. n. 1891 di data 29 maggio 2002 recante «Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Programma per la prima attuazione della legge 328/2000 - assegnazione fondi statali 2001 e anni precedenti»;

VISTA la Relazione programmatica per l'anno 2003 nel settore delle politiche sociali, adottata con D.G.R. 1766/2003;

VISTI inoltre i commi 47 e 48 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1;

VISTO infine l'articolo 4, comma 3 della citata legge 328/2000 che conferisce alle Regioni il compito di ripartire i finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, di cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali;

VERIFICATO che lo Stato ha ripartito tra le Regioni, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di data 18 aprile 2003, il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003, e che la quota spettante alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ammonta a euro 18.889.470,32;

CONSIDERATO che di detto Fondo sono stati iscritti gli importi di pertinenza della Direzione regionale della salute e della protezione sociale ai seguenti capitoli;

- al capitolo 8462 - euro 3.531.455,00 per le finalità di cui all'articolo 3, commi 48 e 49 della legge regionale n. 1 di data 26 gennaio 2004;
- al capitolo 4699 - euro 14.374.253,47 per finanziare la spesa relativa alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati;

RITENUTO pertanto di dar corso alla programmazione delle attività socio-assistenziali relative al Fondo nazionale per le politiche sociali, prevedendo l'utilizzo delle quote di euro 3.531.455,00 e di euro 14.374.253,47 del Fondo stesso così come delineato nell'Allegato, facente parte integrante della presente delibera;

RITENUTO altresì di delegare, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, al Direttore regionale della Direzione regionale della salute e della protezione sociale la gestione delle risorse finanziarie individuate ai capitoli 4699 e 8462;

SENTITA per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 328/2000 la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui alla legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 nella seduta del 17 dicembre 2003;

TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale;

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

Di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni il «Programma per l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2003» come esplicitato nell'Allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2

Di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, al Direttore della Direzione regionale della salute e della protezione sociale la gestione delle risorse finanziarie individuate ai capitoli 4699 e 8462.

Art. 3

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO

Programma per l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 328/2000 - anno 2003.

Il presente programma definisce l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 e più precisamente della quota di euro 3.531.455,00 - iscritta al capitolo 8462 e della quota di euro 14.374.253,47 iscritta al capitolo 4699 del bilancio regionale per l'anno 2004.

Capitolo 8462

L'importo di euro 3.531.455,00 è destinato ai Comuni per la copertura delle spese di cui all'articolo 3, commi 47 e 48 della legge regionale 1/2004.

La gestione di questo capitolo prevede una serie di adempimenti amministrativi per dar attuazione ad una norma di legge che amplia un diritto soggettivo, quale si è configurato essere il cosiddetto «assegno di natalità» nella normativa regionale. Si tratta in sintesi di operare per una sanatoria del pagamento di tale assegno ai genitori dei bambini nati negli anni 2001, 2002 e 2003 cui è stato riconosciuto tale diritto.

La regolamentazione a regime di tale beneficio per l'anno 2004 sarà fatta con appositi successivi atti.

Il riparto della quota di euro 3.531.455,00 viene effettuato secondo le seguenti priorità:

1) rimborso degli assegni erogati a favore dei genitori privi del requisito di coppia coniugata e del requisito del reddito minimo per le nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003 (articolo 8, comma 6 della legge regionale 12/2003, come modificata dall'articolo 3, commi 15 e 16 della legge regionale 14/2003)*;
2) rimborso degli assegni erogati a favore dei coniugi privi del requisito di «reddito minimo», nonché quelli esclusi per tale motivo, per le nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003 (legge regionale 1/2004, articolo 3, comma 47)**;

Termini per la presentazione delle domande

Tenendo presente che il susseguirsi delle norme ha di fatto determinato una molteplicità di tempi e termini per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto nella tabella che segue si sintetizza il quadro di riferimento che fissa i termini già previsti per le varie fattispecie.

Periodo di riferimento nascite	*Destinatari*	*Scadenza domanda al Comune*
bambini nati dal 2001 al 5 novembre 2003	genitori non sposati o privi di reddito (punto 1)*	3 febbraio 2004
bambini nati dal 6 novembre 2003 al 31 dicembre 2003	genitori non sposati o privi di reddito (punto 1)*	90 giorni dalla nascita

Come previsto dal più volte citato comma 47 dell'articolo 3 delle legge regionale 1/2004 viene infine fissato il termine per la presentazione delle domande dell'ulteriore fattispecie di aventi diritto che si sintetizza:

Periodo di riferimento nascite	*Destinatari*	*Scadenza domanda al Comune*
Bambini nati da coniugi nel periodo dal 2001 al 2003	Coniugi privi di reddito minimo nonché esclusi per tale motivo (punto 2)**	90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente delibera

Il Fondo a disposizione nel citato capitolo, nel caso risulti insufficiente rispetto alle domande, sarà ripartito in modo proporzionale tra i Comuni.

L'eventuale disponibilità residua, esaurite le richieste succitate, sarà assegnata ai Comuni per gli assegni di natalità per i nati nell'anno 2004. I tempi e le modalità di tali rimborsi verranno definiti con successivo atto.

Capitolo 4699

Il riparto del Fondo si inserisce nella più ampia programmazione regionale in atto e tiene conto:

a) di un esigenza di maggiori finanziamenti per attuare alcune delle attività già programmate ma non coperte in toto dai finanziamenti attuali;

b) della necessità di incrementare i Fondi a disposizione degli Ambiti socio-assistenziali per la realizzazione del Sistema locale di interventi e di servizi sociali alla luce della legge 328/2000.

Il riparto prevede:

- relativamente alla lettera a):

1) l'utilizzo di una quota pari a euro 265.592,20 necessaria per integrare il finanziamento previsto dalla delibera 1891/2002 e più precisamente dei progetti presentati dagli Ambiti in base alla Scheda C Obiettivo 2 «Interventi a tutela dei minori» e approvati con Decr. n. 423/Pren di data 27 agosto 2003;

2) l'utilizzo di una quota pari all'1% del Fondo - euro 143.742,53 - per finanziare un programma di formazione e informazione, incrementando le attività già previste dalla Relazione programmatica per l'anno 2003 adottata con D.G.R. 1766/2003 e più precisamente nella macro area Programmazione e organizzazione del sistema socio-assistenziale - Obiettivi e azioni - Formazione e aggiornamento degli operatori socio-assistenziali, nonché per garantire la continuità formativa già avviata dalla legge 285/1997.

- relativamente alla lettera b):

l'utilizzo della residua quota pari a euro 13.964.918,74 per finanziare le attività previste dalla già citata D.G.R. 1766/2003 nella macro-area «Finanziamento del sistema locale di interventi e servizi sociali». Tale quota verrà ripartita tra i 19 Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.

Stante la necessità di programmare l'utilizzo dei fondi nello spirito e negli intenti della legge 328/2000, il finanziamento costituisce una parte del budget di «Ambito socio-assistenziale» all'interno del quale l'Assemblea dei Sindaci può effettuare le scelte, definire gli obiettivi e le azioni, finanziare la rete dei servizi sociali e gli interventi ritenuti prioritari.

Nel caso in cui gli Ambiti socio-assistenziali abbiano già adottato i Piani di zona o siano in procinto di approvarli i fondi possono essere utilizzati per finanziare i Piani stessi.

Va peraltro ribadito che le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali non possono essere sostitutive di quelle già destinate dai singoli Enti territoriali per le attività di competenza e devono invece intendersi aggiuntive rispetto agli importi stanziati nei capitoli di spesa del bilancio preventivo di ambito per l'anno 2003.

Criteri di riparto

Per garantire pari opportunità a tutta la popolazione regionale di accedere agli interventi e ai servizi programmati a livello locale, il riparto viene effettuato con i seguenti criteri:

30% sulla popolazione residente

30% sulla popolazione anziana

20% sulla popolazione minorile

20% sulla dispersione territoriale (superficie/pop. totale)

Vincoli di destinazione

La Regione definisce due obiettivi di interesse regionale, sui quali richiede un vincolo di destinazione dei fondi, nell'area della tutela dei minori e nell'area della disabilità:

- area dei minori:

devono essere previste risorse non inferiori alla somma di una singola annualità del Piano triennale ex lege

285/1997 - 2001-2003 - e dell'importo annuale previsto dalla D.G.R. 1891/2002 per i progetti di cui all'allegata Scheda C Obiettivo 2, per la costituzione di un *«Fondo per l'infanzia e l'adolescenza»* destinato alla pianificazione degli interventi rivolti ai minori nello spirito della legge 285/1997 e, per la parte di competenza, per le azioni previste al succitato Obiettivo n. 2.

Sembra utile comunque ribadire che le politiche sociali rivolte ai minori non possono non tener conto della necessità di pianificare interventi di promozione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York nonché interventi integrati con l'area dell'educazione, dell'istruzione e della salute.

A tal fine si specifica che una corretta pianificazione degli interventi e dei servizi in quest'area non può prescindere da una collaborazione tra i settori socio-assistenziali ed educativi dei singoli Comuni dell'ambito socio-assistenziale e dal raccordo con le Aziende per i Servizi Sanitari per gli interventi e i servizi nell'area dell'integrazione socio-sanitaria. Ogni singolo ambito dovrà autonomamente definire modalità di raccordo con i servizi educativi dei singoli Comuni e le modalità di finanziamento dei servizi, degli interventi e dei progetti educativi o socio-educativi.

Nel caso in cui gli Ambiti socio-assistenziali abbiano già adottato i Piani di zona ex lege 328/2000 o siano in procinto di approvarli, i fondi vincolati per i minori possono essere utilizzati per finanziare l'area dell'infanzia e dell'adolescenza dei Piani stessi.

Per garantire la continuità dei servizi e degli interventi si specifica che i progetti già inseriti nei Piani triennali ex lege 285/1997 - 2001-2003 - conclusi o in via di conclusione possono trovare, per la loro prosecuzione, copertura finanziaria con i fondi oggetto della presente delibera.

Pur nella consapevolezza della necessità di addivenire a una metodologia di lavoro che consenta una pianificazione perlomeno triennale degli interventi sociali (Piani triennali ex lege 285/1997, Piani di zona triennali..) nella fase attuale di transizione sembra possibile programmare l'utilizzo delle risorse di cui sopra solo per una annualità (2004).

- area della disabilità:

devono essere previste risorse non inferiori a quelle assegnate nell'anno 2003 per i progetti personalizzati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 162/1998 in attuazione della D.G.R. n. 655 di data 9 marzo 1999 «Programma regionale di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità, così come integrata dalla D.G.R. n. 1910 di data 5 giugno 2003.

Fondi non vincolati

Per quanto concerne l'utilizzo della quota non vincolata, si ribadisce che con l'anno 2003 è trasferita in capo alle autonomie locali la responsabilità di sviluppare azioni il più possibili aderenti alle singoli realtà all'interno delle aree di intervento definite dal Piano nazionale di interventi e servizi sociali e dalla programmazione regionale come di seguito specificate:

1) responsabilità familiari

2) diritti dei minori

3) persone anziane

4) contrasto alla povertà

5) disabili (in particolare i disabili gravi)

6) droghe

7) avvio della riforma

Si ribadisce infine che in particolare per quanto riguarda il punto 7) delle aree indicate sembra indispensabile:

- adeguare la dotazione organica del personale del Servizio sociale dei Comuni alle sopravvenute esigenze derivanti dall'attivazione della riforma;

- consolidare le «strutture di governo» degli Ambiti socio-assistenziali organizzando Uffici di piano, anche

con nuove professionalità, ed estendendo alle altre aree le attività di documentazione e di raccolta dei dati già attivate, con il progetto Punti monitor, nell'area dei minori.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2004, n. 401. (Estratto).

Comune di Savogna: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 41 del 27 novembre 2002, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2362 del 5 luglio 2002 in merito alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Savogna, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 41 del 27 novembre 2002;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 41 del 27 novembre 2002, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Savogna;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2004, n. 402 (Estratto).

Comune di Tricesimo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 52 del 30 settembre 2003, di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 2145 del 18 luglio 2003 in merito alla variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tricesimo, superata dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 52 del 30 settembre 2003;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 52 del 30 settembre 2003, di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tricesimo;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2004, n. 557.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/PHARE CBC Italia-Slovenia. Modifica graduatoria invito a presentare proposte progettuali per progetti di gemellaggio e di cooperazione istituzionale tra Enti Locali.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

CHE con propria Comunicazione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, la Commissione ha stabilito gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

CHE con decisione C(2001) 3614 del 27 dicembre 2001 la Commissione ha approvato il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA-Phare CBC Italia-Slovenia»;

CONSIDERATO che, in data 5 febbraio 2002, si è svolta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III A/ Phare CBC Italia-Slovenia e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha adottato il Complemento di Programmazione del Programma INTERREG IIIA Italia-Slovenia;

CONSIDERATO che con proprie deliberazioni n. 2366 del 1° agosto 2003 e n. 3924 di data 5 dicembre 2003 la Giunta regionale ha preso atto delle decisioni dei Comitati Congiunti di Pilotaggio tenutisi in data 3 giugno 2003, 23 luglio 2003 e 24 novembre 2003 e ha, tra l'altro, approvato il bando e successivamente la graduatoria dei progetti riferiti all'invito a presentare proposte progettuali per progetti di gemellaggio e di cooperazione istituzionale tra Enti Locali;

CONSIDERATO che a seguito della precisazione di cui alla nota prot. 5341 di data 29 dicembre 2003, sottoscritta congiuntamente dai sindaci del Comune di Sgonico e del Comune di Monrupino, i progetti «Fuoco senza confini Sgonico» e «Fuoco senza confini Monrupino» devono intendersi, come già previsto in scheda progettuale, quale unico progetto di cui il Comune di Sgonico svolgerà il ruolo di capofila;

CONSIDERATO inoltre che a seguito di un ulteriore esame dei progetti presentati si è rilevato che per mero errore materiale è stato ammesso a graduatoria il progetto «Gemellaggio e cooperazione istituzionale e culturale tra il Comune di Sagrado e la Comunità locale di Branik» presentato dal Comune di Sagrado con una richiesta di contributo pari a 8.000 euro, inferiore quindi a quanto stabilito come minimo concedibile al punto 10) del predetto bando;

RITENUTO pertanto che la domanda del Comune di Sagrado sia da considerarsi inammissibile e quindi il Comune di Sagrado debba essere escluso dalla graduatoria;

RITENUTO inoltre che le risorse liberatesi vadano destinate ai due progetti collocati a pari merito in coda alla graduatoria e beneficiari, a fronte delle residue risorse finanziarie ancora disponibili, di un contributo ridotto che, a seguito dell'esclusione del Comune di Sagrado, vengono ad essere determinati in:

- Comune di Trieste - importo da scheda progettuale euro 37.500 - contributo euro 20.527,57;
- Comune di Tarcento - importo da scheda progettuale euro 16.000 - contributo euro 8.758,42 (punto 9 del bando - copertura parziale in rapporto alla spesa prevista per progetti collocati in coda alla graduatoria a parità di punteggio);

all'unanimità

DELIBERA

di apportare alla graduatoria dell'invito a presentare proposte progettuali per progetti di gemellaggio e di cooperazione istituzionale tra Enti Locali approvata con deliberazione giuntale n. 3924 di data 5 dicembre 2003 le seguenti modifiche:

a) i progetti «Fuoco senza confini Sgonico» e «Fuoco senza confini Monrupino» devono intendersi, come indicato in scheda progettuale, quale unico progetto di cui il Comune di Sgonico svolgerà il ruolo di capofila. Contributo concedibile euro 13.600;

b) il progetto «Gemellaggio e cooperazione istituzionale e culturale tra il Comune di Sagrado e la Comunità locale di Branik» del Comune di Sagrado è escluso dalla graduatoria e collocato tra i non ammessi a finanziamento;

c) il contributo concedibile a favore del Comune di Trieste per il progetto «Cantieri di confine» ammonta a euro 20.527,57;

d) il contributo concedibile a favore del Comune di Tarcento per il «Progetto Isonzo - Torre» è pari ad euro 8.758,42 (punto 9 del bando - copertura parziale in rapporto alla spesa prevista per progetti collocati a parità di punteggio in coda alla graduatoria).

Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2004, n. 576.

Revoca D.G.R. 212/2004 avente come oggetto «Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - misura 2.5 - Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità; azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriale. Approvazione della bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna (Agemont S.p.A.)».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria delibera n. 212 del 30 gennaio 2004 avente come oggetto «Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - misura 2.5 - Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità; azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriale. Approvazione della bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna (Agemont S.p.A.)»;

RITENUTO che sia opportuno integrare il testo della predetta convenzione con una esplicita previsione riguardante il vincolo di destinazione;

RITENUTO che per semplicità e chiarezza degli atti risulti preferibile una revoca della predetta D.G.R. 212/2004 e una successiva approvazione di un unico testo convenzionale, integrato come sopra detto;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali e per le autonomie locali;

all'unanimità

DELIBERA

1. Di revocare la propria deliberazione n. 212 del 30 gennaio 2004 avente come oggetto «Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - misura 2.5 - Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità; azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriale. Approvazione della bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna (Agemont S.p.A.)».

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2004, n. 577.

Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - misura 2.5 - Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità; azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriale. Approvazione della bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna (Agemont S.p.A.).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTI i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento della Commissione delle Comunità Europee (CE) n. 1145/2003 che disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali ed in particolare la Norma 9 recante disposizioni sui «Fondi di Garanzia»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 concernente l'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE sugli aiuti d'importanza minore (de minimis);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002 «DOCUP obiettivo 2 2000-2006. Cumulabilità dei contributi concessi a titolo «de minimis» nell'ambito del DOCUP» con la quale è ammessa la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 2000-2006 in data 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e notificato alla Commissione delle Comunità Europee in data 27 marzo 2002;

VISTE le successive modifiche e integrazioni apportate al Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006;

CONSIDERATO che il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 2.5.2 «Promozione dello start up imprenditoriale», come risulta dal Complemento di Programmazione;

VISTE le delibere della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e n. 4102 del 19 dicembre 2003 che sopprimono il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e istituiscono in sua vece il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

CONSIDERATO che il DOCUP Obiettivo 2, relativamente all'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» individua quali destinatari le nuove piccole e medie imprese costituite a seguito della regolare partecipazione dei potenziali imprenditori alle fasi di assistenza e tutoraggio previste dal progetto di animazione «M.I.B.» condotto da Agemont nell'ambito dell'azione 2.5.1;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione prevede l'attuazione dell'azione 2.5.2 «Promozione dello start up imprenditoriale» attraverso:

- Procedura a titolarità regionale, tramite l'emanazione di un bando da parte della Regione per l'erogazione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi a favore dei soggetti destinatari dell'azione;
- Procedura a regia regionale tramite la costituzione di un fondo garanzie da parte di Agemont per il rilascio

di garanzie ai soggetti destinatari dell'azione a parziale copertura dei finanziamenti bancari erogati agli stessi nell'ambito dell'azione 2.5.2;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per la realizzazione dell'azione 2.5.2, prevedono, alla Fase 1, l'approvazione da parte della Giunta regionale del bando e la stipula di una convenzione tra l'Agemont e il Direttore del Servizio per la montagna, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, per disciplinare le modalità di attuazione dell'intervento ed i rapporti con l'amministrazione regionale in conformità a quanto già previsto dai documenti programmatici (DOCUP e CdP) e dalla normativa comunitaria con particolare riferimento alla Norma 9 «Fondi di Garanzia» del Reg. (CE) 1145/2003;

VISTO il decreto n. 895/Fin.Patr. dell'8 luglio 2002 del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio che ha approvato la convenzione per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti intercorrenti tra banche ed Amministrazione regionale per l'attuazione degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 di cui alla legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, stipulata con una serie di banche convenzionate (il cui elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 24 del 12 giugno 2002) ed applicabile anche agli interventi in conto interessi previsti nell'ambito dell'azione 2.5.2;

CONSIDERATO che la convenzione di cui al punto precedente prevede che la banca, in sede di istruttoria, comunichi alla Regione i dati relativi al capitale, alla durata e al tasso anche indicativo dei finanziamenti relativi a progetti presentati nell'ambito dell'azione 2.5.2 e che non richieda ai soggetti destinatari garanzie sui finanziamenti ulteriori rispetto a quelle fornite da Agemont;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione prevede che Agemont comunichi alla Regione, in sede di istruttoria, il proprio parere in merito all'ammissibilità dal punto di vista economico-finanziario delle iniziative proposte a finanziamento;

VISTA la deliberazione n. 440 di data 27 febbraio 2003, concernente il Piano finanziario per annualità relativo alle aree Obiettivo 2 ed in Sostegno transitorio ripartito per Asse, Misura, Azione e per Direzione/Struttura regionale competente, con la quale la Giunta regionale ha definito le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'azione 2.5.2 «Promozione dello start up imprenditoriale», riferite al periodo 2000-2006, per un importo pari ad euro 1.638.201,00, di cui euro 1.431.618,00 in area obiettivo 2 ed euro 206.583,00 in area sostegno transitorio, necessarie per dare attuazione agli interventi in area montana attraverso bando e attraverso la costituzione del Fondo garanzia da parte di Agemont regolato dalla convenzione;

RITENUTO di destinare alla costituzione del Fondo di Garanzia previsto dall'azione 2.5.2 risorse pubbliche pari ad euro 350.000,00, di cui euro 105.000,00 a carico del FESR così suddivise fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) e tra area obiettivo 2 ed area in sostegno transitorio:

	FESR	STATO	REGIONE	TOTALE
Obiettivo 2	91.500,00	149.450,00	64.050,00	305.000,00
Sostegno transitorio	13.500,00	22.050,00	9.450,00	45.000,00
TOTALE	105.000,00	171.500,00	73.500,00	350.000,00

VISTA la bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, per l'attuazione degli interventi e preso atto che la stessa risulta conforme alle modalità concrete di applicazione previste per questo tipo di interventi dal Regolamento della Commissione delle Comunità Europee (CE) n. 1145/2003 ed in particolare dalla Norma 9 «Fondi di Garanzia»;

VISTA la legge regionale n. 26/2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTA la legge regionale n. 36/1987 con la quale è stata istituita Agemont che con apposito statuto ha ulteriormente disciplinato la propria attività;

CONSIDERATO che il presente provvedimento comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali e per le autonomie locali;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare l'allegata bozza di convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Agemont Spa per la regolamentazione dei rapporti nell'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale»;

2. di autorizzare il Direttore del Servizio per la montagna alla stipula della convenzione di cui sopra;

3. che la relativa spesa pubblica, a valere sul Piano finanziario del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, ammonta a euro 350.000,00 di cui euro 105.000,00 a carico del FESR, costituisce impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 ed è posta a carico del «Fondo Speciale per l'obiettivo 2» di cui all'articolo n. 1 della legge regionale 26/2001ed è così suddivisa fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) e tra area obiettivo 2 ed area in sostegno transitorio:

	FESR	**STATO**	**REGIONE**	**TOTALE**
Obiettivo 2	91.500,00	149.450,00	64.050,00	305.000,00
Sostegno transitorio	13.500,00	22.050,00	9.450,00	45.000,00
TOTALE	105.000,00	171.500,00	73.500,00	350.000,00

4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

CONVENZIONE

per l'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale»
del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006

INTERVENGONO

1. la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - con sede legale in Trieste, via Carducci n. 6 - codice fiscale 80014930327, rappresentata, giusto articolo 52, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e sue modifiche ed integrazioni, dal Direttore del Servizio per la montagna - Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali;

2. l'Agemont S.p.A. Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - con sede legale in Amaro (Udine), via Jacopo Linussio n. 1 - codice fiscale e partita IVA 01619760307, costituita con atto del 19 dicembre 1988, iscritta al Registro delle Imprese di Udine al n. 01619760307, in persona del Presidente;

per stipulare la seguente convenzione:

PREMESSO CHE:

- il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999 disciplina le disposizioni generali sui Fondi strutturali;

- il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1783/1999 prevede le disposizioni generali relative al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento della Commissione delle Comunità Europee (CE) n. 1145/2003 disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali ed in particolare la Norma 9 disciplina i «Fondi di Garanzia»;
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione Europea disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 69/2001 concernente l'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE sugli aiuti d'importanza minore (de minimis);
- la delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002 «DOCUP obiettivo 2 2000-2006. Cumulabilità dei contributi concessi a titolo «de minimis» nell'ambito del DOCUP» ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;
- la Decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 della Commissione delle Comunità Europee approva il Documento Unico di Programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;
- il Complemento di Programmazione (di seguito CdP) del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 come confermato dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 2000-2006 in data 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, notificato alla Commissione delle Comunità Europee in data 27 marzo 2002 e successivamente modificato ed integrato;
- Azione 2.5.2 «Sostegno dello start up imprenditoriale» del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 prevede:
    1. l'emanazione di bandi da parte della Regione per l'erogazione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi a favore dei soggetti intenzionati ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale che, nell'ambito del progetto di animazione «M.B.I.» dell'azione 2.5.1 condotta da Agemont hanno regolarmente partecipato alle fasi di assistenza e tutoraggio;
    2. la costituzione da parte di Agemont di un fondo per il rilascio di garanzie alle PMI, selezionate attraverso i bandi di cui al punto precedente, a fronte di finanziamenti bancari aventi durata massima di 10 anni e finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo nelle zone del territorio montano così come individuato nell'Appendice 1 del Complemento di Programmazione;
- il decreto n. 895/Fin.Patr. dell'8 luglio 2002 del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio ha approvato la convenzione per la regolamentazione dei servizi e dei rapporti intercorrenti tra Amministrazione regionale e le banche per l'attuazione degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 di cui alla legge regionale 26 del 27 novembre 2001, stipulata con una serie di banche convenzionate (il cui elenco è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 24 del 12 giugno 2002) ed applicabile anche agli interventi in conto interessi previsti nell'ambito dell'azione 2.5.2;
- la convenzione di cui al punto precedente prevede che la banca comunichi alla Regione, in sede di istruttoria, i dati relativi al capitale, alla durata e al tasso anche indicativo come determinati con propria delibera di concessione del mutuo stesso;
- il Complemento di Programmazione prevede che Agemont comunichi alla Regione, in sede di istruttoria, il proprio parere in merito all'ammissibilità dal punto di vista economico-finanziario delle iniziative proposte a finanziamento dai soggetti interessati;
- il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale», come risulta dal Complemento di Programmazione;
- le delibere della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003 e n. 4102 del 19 dicembre 2003 sopprimono il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e istituiscono in sua vece il Servizio per la montagna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali, ora definita Direzione

centrale delle risorse agricole, naturali e forestali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

- il Complemento di Programmazione prevede, per la completa attuazione dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale», anche la stipula di una convenzione con l'Agemont da parte del Direttore del Servizio per la montagna, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, per disciplinare le modalità di costituzione e gestione di un Fondo garanzie e regolare i rapporti tra Agemont e l'Amministrazione regionale in conformità a quanto già previsto dai documenti programmatici (DOCUP e CdP) e dalla normativa comunitaria con particolare riferimento al punto 2.4 della Norma n. 9 «Fondi di Garanzia» di cui al Regolamento CE 1145/2003;
- con deliberazione n. 440 di data 27 febbraio 2003, concernente il Piano finanziario per annualità relativo alle aree Obiettivo 2 ed in Sostegno transitorio ripartito per Asse, Misura, Azione e per Direzione/Struttura regionale competente, la Giunta regionale ha definito le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale», riferite al periodo 2000-2006, per un importo pari ad euro 1.638.201,00, di cui euro 1.431.618,00 in area Obiettivo 2 ed euro 206.583,00 in area sostegno transitorio, necessarie per dare attuazione agli interventi in area montana attraverso bando e attraverso la costituzione del Fondo garanzia da parte di Agemont regolato dalla presente convenzione;
- la legge regionale n. 26/2001 reca «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;
- l'Agemont è stata istituita con legge regionale n. 36/1987 e la sua attività è stata ulteriormente disciplinata da apposito statuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato parte sostanziale ed integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, d'ora in poi denominata Regione, e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A., d'ora in poi denominata Agemont, per la costituzione, attivazione e gestione di un Fondo di Garanzia destinato alla concessione di garanzie a favore di nuove piccole e medie imprese selezionate dalla Regione nell'ambito del bando regionale dell'azione 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006.

Il Fondo è costituito, attivato e gestito dall'Agemont secondo le modalità previste dalla presente convenzione, dal DOCUP e dal Complemento di Programmazione ed in conformità alla normativa comunitaria di riferimento con particolare riguardo alla Norma n. 9 del Regolamento (CE) n. 1145/2003.

Art. 2

Consistenza iniziale del Fondo, trasferimento delle risorse, costituzione del Fondo

Il Fondo ha una dotazione iniziale di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) e può essere incrementato con ulteriori dotazioni future.

La Regione mette a disposizione dell'Agemont le risorse pubbliche necessarie per la costituzione del fondo, per complessivi euro 350.000,00 (trecentocinquantamila), di cui euro 305.000,00 (trecentocinquemila) per iniziative localizzate in area Obiettivo 2 ed euro 45.000,00 (quarantacinquemila) per iniziative localizzate in area Sostegno Transitorio.

La Regione trasferisce all'Agemont le suddette risorse pubbliche con uno o più versamenti in denaro liquido, fino all'importo sopra indicato, intendendosi in tal modo versato il totale del capitale del Fondo, salvo ulteriori apporti futuri.

Con i suddetti versamenti Agemont provvede alla costituzione del Fondo, previa apertura di conto corrente dedicato, ed alla sua attivazione, previa stipula delle convenzioni con gli istituti di credito interessati.

Art. 3

Soggetti destinatari e copertura geografica

L'Agemont, tramite il Fondo, può concedere garanzie solo ed esclusivamente a favore delle nuove imprese costituite dai soggetti che hanno partecipato al bando regionale dell'azione 2.5.2 del DOCUP Obiettivo 2 e che sono stati selezionati dalla Regione.

Le nuove imprese devono rientrare nella categoria delle piccole e medie imprese (di seguito PMI) così come definita nell'Allegato 1 del Reg.to (CE) 70/2001 e devono qualificarsi quali:

1) PMI operanti nei settori industriale ed artigianale di produzione e di servizio alla produzione che rientrano in specifiche categorie e classi di attività economica indicate nel bando previsto dall'azione 2.5.2;

2) PMI operanti nel settore turistico se soggetti titolari o gestori di strutture ricettive turistiche (comprese le cooperative di gestione delle strutture ricettive a carattere sociale), così come regolamentate dal Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 o gestori di infrastrutture turistiche complementari;

3) PMI commerciali (così come definite dal decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 0179/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto) che esercitano attività di commercio al dettaglio o che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, così come definita dalla legge n. 287/1991;

4) PMI di artigianato di servizio alla persona.

Sono escluse le imprese operanti nei settori dei trasporti, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato, e negli altri settori indicati nell'Appendice 2 del Complemento di Programmazione

Le iniziative realizzate da PMI turistiche, artigianali ed industriali di produzione e di servizio alla produzione dovranno essere realizzate nell'ambito del territorio montano così come definito nella Appendice 1 del Complemento di Programmazione (zone ammesse all'Obiettivo 2 e zone ammesse al Sostegno Transitorio) mentre le iniziative di commercio al dettaglio, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e di artigianato di servizio alla persona dovranno essere realizzate nella fascia dell'alta montagna definita come zona C nell'Appendice 1 del Complemento di Programmazione.

Art. 4

Concessione garanzie

I soggetti intenzionati ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale e che partecipano al bando regionale dell'azione 2.5.2 Obiettivo 2, qualora interessati a beneficiare della garanzia Agemont trasmettono copia della domanda e dei relativi allegati all'Agemont, entro la data di scadenza fissata nel bando per la presentazione delle domande alla Regione.

L'Agemont provvede, previa istruttoria e nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 7, ad esprimere il proprio parere in merito all'ammissibilità del progetto da un punto di vista economico-finanziario e redige l'elenco delle iniziative giudicate positivamente da trasmettere alla Regione entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Il Direttore del Servizio per la montagna successivamente, tenuto conto dei suddetti pareri nonché di quelli espressi dalle Banche coinvolte, emette un decreto di approvazione dell'elenco provvisorio dei soggetti ammissibili a finanziamento e comunica lo stesso ad Agemont affinché possa provvedere, previo accertamento di avvenuta costituzione della nuova impresa, a rilasciare la garanzia a favore della banca convenzionata con la quale la nuova impresa stipula il contratto di mutuo.

Agemont provvede a trasmettere alla Regione l'elenco delle garanzie rilasciate con indicazione dell'impresa, della banca convenzionata, dell'importo, della durata e del contributo in conto garanzie.

La Giunta regionale provvede ad approvare, con propria delibera, le iniziative da ammettere a finanziamento e i relativi contributi in conto capitale, in conto interessi e conto garanzie sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Regione che tiene conto dei pareri espressi dalle Banche coinvolte e da Agemont.

Sui finanziamenti concessi dalle banche Agemont può rilasciare una garanzia pari al 50% del finanziamento bancario con un massimale garantito di 26.000,00 euro. Il finanziamento bancario garantito dal fondo può avere una durata massima di dieci anni.

Le imprese non sono tenute a pagare ad Agemont né commissioni né spese di istruttoria.

L'eventuale aiuto connesso alle garanzie prestate è erogato a titolo «de minimis», regime definito dal Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 concernente l'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE sugli aiuti d'importanza minore (de minimis).

Agemont provvederà a notificare all'impresa beneficiaria l'ammontare del contributo in conto garanzia e, qualora ne ricorrano gli estremi, previa formale richiesta della Regione, dovrà provvedere a revocare lo stesso con addebito della commissione e delle spese di istruttoria determinate in base alle tariffe di mercato in vigore.

Le garanzie fidejussorie rilasciate rimarranno valide fino alla loro scadenza naturale anche nel caso di violazione del vincolo di destinazione e di qualsiasi altro caso di revoca o rinuncia dei contributi in conto capitale, interessi e garanzie concessi ai sensi dell'azione 2.5.2 del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006. La Regione si impegna a comunicare all'Agemont, per opportuna conoscenza, eventuali provvedimenti adottati nei confronti delle imprese beneficiarie per le irregolarità o violazioni riscontrate.

L'ammontare massimo delle garanzie concesse non può superare 6 volte il capitale del Fondo.

Art. 5

Piano di attività

L'Agemont si impegna a presentare, in conformità al DOCUP, al Complemento di Programmazione ed alla normativa comunitaria di riferimento con particolare riguardo alla Norma n. 9 del Reg. (CE) n. 1145/2003, un Piano di attività pluriennale prudente e basato sul principio della sana gestione finanziaria. Il Piano dovrà contenere:

- un'analisi del mercato su cui opera il Fondo;
- le modalità di calcolo dell'importo del contributo in conto garanzia de minimis concesso alle PMI destinatarie dell'intervento;
- un bilancio preventivo del Fondo con il portafoglio garanzie previsto;
- le modalità con cui si garantisce la gestione separata del Fondo;
- la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente; le modalità di valutazione dei piani d'impresa; la tipologia delle operazioni sulle quali è possibile fornire garanzie;
- i criteri di ammissibilità previsti dal complemento qualora la valutazione sia di propria competenza;
- gli obblighi dei destinatari.

Detto Piano sarà valutato ed approvato dalla Regione che ne sorveglierà anche l'applicazione.

Entro la fine di ogni anno l'Agemont può proporre eventuali aggiornamenti e modifiche del Piano di attività debitamente motivate. Dette modifiche saranno soggette all'approvazione della Regione.

Art. 6

Pubblicità e informazione

Agemont predispone la modulistica di pubblicità ed informazione che sarà sottoscritta dalle imprese che usufruiranno della garanzia Agemont al fine di assicurare:

a) l'informazione all'utenza che trattasi di garanzie concesse tramite Fondi strutturali comunitari, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000;

b) l'informazione all'utenza del regime applicato, dell'entità dell'agevolazione e del fatto che la stessa è soggetta alla disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche prevista dai regolamenti comunitari vigenti e dalla legge regionale 7/2000;

c) l'acquisizione dell'autorizzazione del richiedente al trattamento dei relativi dati, anche da parte della Regione, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, con l'indicazione della competente struttura regionale.

La Regione si impegna a pubblicare il Bando previsto dall'azione 2.5.2 ed approvato dalla Giunta regionale e la graduatoria definitiva delle iniziative ammissibili sul Bollettino Ufficiale della Regione e si impegna a darne adeguata pubblicità nel quadro del Piano di Comunicazione del programma DOCUP Obiettivo 2.

Art. 7

Gestione del Fondo

Agemont provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo.

L'attività di rilascio delle garanzie (istruttoria delle domande, formulazione parere di merito, decisioni di intervento, rilascio delle garanzie) è assicurata dalle strutture di Agemont secondo la seguente procedura:

i dipendenti preposti all'istruttoria verificano l'ammissibilità dell'iniziativa sulla base di un'analisi tecnico-economica e finanziaria del progetto generale d'intervento elaborato dal richiedente sulla base del modello allegato 3 del bando dell'azione 2.5.2 Obiettivo 2. Tale analisi costituisce elemento di supporto per la decisione di rilascio della garanzia che compete al Consiglio di amministrazione di Agemont e viene determinata sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

- idoneità tecnica dell'iniziativa proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi dell'impresa;
- idoneità finanziaria della costituenda impresa, in particolare la sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale a scadenza;
- condizioni di efficienza economica della costituenda impresa: il fondo può garantire solo investimenti in attività giudicate potenzialmente redditizie.

I Fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Le decisioni di rilascio delle garanzie saranno prese con deliberazione del Consiglio di amministrazione di Agemont.

Art. 8

Bilancio e rendicontazione del Fondo

Agemont si impegna a presentare un rendiconto annuale con i seguenti contenuti essenziali:

- l'illustrazione dettagliata delle attività svolte e delle operazioni effettuate, dei problemi riscontrati e delle soluzioni eventualmente proposte o scelte evidenziando separatamente le informazioni relative alle operazioni in area Obiettivo 2 e quelle in area Sostegno Transitorio,
- un bilancio del Fondo con l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti evidenziando separatamente i dati relativi all'area Obiettivo 2 e quelli riferiti all'area in Sostegno Transitorio.

La Regione è tenuta a pubblicare, nel rispetto del principio della riservatezza, un estratto del rendiconto annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai fini della trasparenza e della pubblicità e promozione del programma DOCUP obiettivo 2.

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il rimborso da parte del fondo è limitato al valore della perdita residua in linea capitale e interessi nei limiti dell'importo residuo della garanzia al momento dell'inizio dell'inadempienza.

Al Fondo saranno accreditati i proventi netti derivanti dalla gestione, in particolare interessi e commissioni attive. Al Fondo saranno addebitate le perdite accertate definitivamente per escussioni e i compensi di gestione spettanti all'Agemont. Questi ultimi non possono superare, IVA inclusa, il 2% del capitale versato, in media annua, per la durata dell'intervento e devono essere debitamente rendicontati attraverso la presentazione di documenti di spesa che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti.

Al momento della chiusura dell'intervento, prevista per il 30 settembre 2008, la spesa ammissibile del Fondo è l'importo del capitale versato del fondo, che risulta necessario, sulla base di una valutazione indipendente realizzata a cura della Regione, per coprire le garanzie fornite, ivi comprese le spese di gestione sostenute. Successivamente la Regione provvederà a presentare alla Commissione europea la rendicontazione finale del Programma.

L'importo corrispondente alla consistenza del Fondo al 30 giugno 2008, tenuto conto della spesa ammissibile riconosciuta alla Regione dalla Commissione Europea, sarà assegnato all'Agemont a titolo di contributo. Anche dopo tale assegnazione Agemont si impegna a garantire, nel limite del moltiplicatore, le operazioni attivate nel periodo di programmazione e non ancora scadute nonché a riutilizzare le quote residue del fondo che si renderanno disponibili per attività di sviluppo delle PMI di nuova costituzione nella stessa area ammissibile e per l'erogazione di garanzie a favore di piccole e medie imprese dell'area montana a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine, salvo diverse disposizioni della Regione e, in ogni caso, comunque per attività di sviluppo delle piccole e medie imprese nella stessa area ammissibile.

Art. 9

Durata e validità della convenzione

La presente convenzione è valida fino alla chiusura dell'iniziativa, anche in presenza di garanzie in essere, salvo eventuali rinnovi concordati fra le parti, e fino al 31 dicembre 2012 limitatamente agli adempimenti richiesti all'Agemont connessi agli obblighi della Regione verso l'Autorità di Gestione. Resta inteso che l'Agemont fino al 31 dicembre 2012 potrà comunque essere soggetta a verifiche, controlli, accertamenti ed ispezioni da parte di funzionari ministeriali, regionali e dell'Unione Europea.

Art. 10

Obblighi del beneficiario finale

L'Agemont si impegna a:

- costituire, attivare e gestire il Fondo secondo le modalità previste dalla presente convenzione, dal DOCUP, dal Complemento di Programmazione ed in conformità alla normativa comunitaria di riferimento con particolare riguardo alla Norma n. 9 del Regolamento (CE) n. 1145/2003;
- presentare entro due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Piano di attività pluriennale di cui all'articolo 5;
- comunicare alla Regione gli estremi bancari del conto corrente bancario ove effettuare i versamenti del fondo e la costituzione ed attivazione del Fondo per la concessione delle garanzie alle imprese;
- destinare l'intero ammontare del Fondo unicamente per le finalità stabilite dalla presente convenzione;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande nell'ambito del bando dell'azione 2.5.2, l'elenco delle iniziative giudicate positivamente e, entro dieci giorni dal rilascio delle garanzie alle singole imprese, l'ammontare dell'eventuale aiuto connesso alle garanzie stesse ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla regola «de minimis» (Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato in GUCE del 13 gennaio 2001), dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e dalla delibera della Giunta regionale n. 3992 del 25 novembre 2002 che ammette la concorrenza di altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento sino alla copertura massima del 50% del costo ammissibile dell'investimento;
- presentare il rendiconto annuale, salvo diversa indicazione della Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno per le attività realizzate e le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 30 settembre 2008 per le attività realizzate e le spese sostenute nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008, termine ultimo per la concessione di garanzie;

- conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa all'iniziativa ed agli iter procedurale, amministrativo e contabile;
- inviare le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Regione stessa, e comunque ogniqualvolta la Regione ne faccia richiesta anche successivamente alla chiusura dell'iniziativa;
- inviare la documentazione di spesa disponibile, ogniqualvolta lo richieda la Regione, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;
- presentare qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica;
- rispettare i termini fissati nella presente convenzione per l'esecuzione e la rendicontazione dell'intervento;
- permettere verifiche, accertamenti, ispezioni presso la propria sede svolte da funzionari ministeriali, regionali e dell'Unione Europea;
- comunicare tempestivamente a mezzo di lettera raccomandata l'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento;
- comunicare le variazioni del rappresentante legale, dei componenti degli organi decisori e degli estremi per l'accreditamento.

Art. 11

Responsabilità

Agemont non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inadempimenti nell'esecuzione della presente convenzione dovuti a cause ad essa non imputabili ed a carenza o esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo.

Agemont è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali inadempimenti o ritardi o rinunce imputabili alle imprese che hanno usufruito della garanzia o agli Istituti di credito convenzionati.

Art. 12

Inadempimento, rinuncia all'esecuzione

La Regione in caso di gravi e reiterate inadempienze di Agemont alle disposizioni attuative per la realizzazione dell'azione citata in premessa ed agli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione per inadempimento della convenzione e di revocare in tutto o in parte il Fondo recuperando i relativi conferimenti, tenuto conto degli incrementi e decrementi subiti dal fondo e ritenuti ammissibili, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine massimo di 30 giorni per formulazione delle relative controdeduzioni. In ogni caso sono fatte salve le eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione della stessa, incluso l'accollo delle garanzie in essere garantite dai Fondi pubblici revocati dalla Regione.

Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento da parte dell'Agemont, prima che il Fondo diventi operativo, la Regione provvederà a sospendere o revocare i versamenti di cui all'articolo 2 e a valutare e richiedere all'Agemont gli eventuali danni derivanti dalla mancata attuazione dell'azione.

Nel caso in cui il fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi alla presente convenzione, la Regione può richiedere all'Agemont la restituzione di tutto o parte del fondo salvo diverso accordo tra le parti.

La Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione della propria quota versata al Fondo nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 13

Sopravvenuta impossibilità

Nel caso di impossibilità a portare a termine l'intervento e nel caso di scioglimento del Fondo per cause

imputabili ad Agemont, può essere liquidato, ad insindacabile giudizio della Regione, un compenso per il lavoro svolto in relazione alla eventuale utilità dello stesso; le disponibilità residue non impiegate del Fondo saranno restituite alla Regione, mentre le disponibilità impiegate per le garanzie in essere o già deliberate saranno restituite ad avvenuto e totale esaurimento delle stesse.

Art. 14

Efficacia

La convenzione diviene impegnativa per la Regione dalla data di approvazione della stessa con decreto del Direttore della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali e per Agemont dalla data di stipulazione del presente atto.

Art. 15

Registrazione

La presente convenzione stipulata in forma di scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 16

Spese inerenti la convenzione

Le spese inerenti e conseguenti all'attuazione della presente convenzione rimangono a carico di Agemont.

Art. 17

Richiamo di norme

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

Art. 18

Foro competente

Per ogni controversia Foro competente viene eletto esclusivamente quello di Trieste.

Art. 19

Comunicazioni

Ferma restando la sede legale della Regione e di Agemont ogni comunicazione o notifica inerente all'esecuzione della presente convenzione si intenderà validamente eseguita nei seguenti modi: per la Regione presso il Servizio per la montagna, via Ermes da Colloredo, n. 22, Udine e per Agemont presso la sede di via Linussio, n. 1, Amaro (Udine).

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, ... 2004

Il Direttore del Servizio per la montagna:

. . . .

Il Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna:

. . . .

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2004, n. 585. (Estratto).

Comune di Fiumicello: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 50 del 18 novembre 2003, di approvazione della variante n. 8/bis al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3137 del 17 ottobre 2003 in merito alla variante n. 8/bis al Piano regolatore generale comunale del Comune di Fiumicello, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 50 del 18 novembre 2003;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 50 del 18 novembre 2003, di approvazione della variante n. 8/bis al Piano regolatore generale comunale del Comune di Fiumicello;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2004, n. 586. (Estratto).

Comune di Pulfero: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 38 del 28 novembre 2003, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2264 del 25 luglio 2003 in merito al Piano regolatore generale comunale del Comune di Pulfero, superante dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifica e motivazione a sostegno di specifiche previsioni di Piano, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 38 del 28 novembre 2003;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 38 del 28 novembre 2003, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pulfero;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 624.

Obiettivo 2 DOCUP 2000-2006 - azione 3.2.2 «Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistito tipico rurale». Proroga termini scadenza presentazione domande.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio di data 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2811) dd. 23 novembre 2001, pubblicata sul II S.O. n. 2 di data 28 gennaio 2002 al B.U.R. n. 4 di data 23 gennaio 2002, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 di data 27 novembre 2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione di cui agli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, confermato dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 2000-2006 in data 26 febbraio 2002 e adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 di data 20 marzo 2002;

VISTE le successive modifiche e integrazioni apportate al Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, da ultimo con D.G.R. n. 256 del 6 febbraio 2004;

VISTA l'articolazione del Programma per Assi, Misure ed Azioni e considerata in particolare l'azione 3.2.2 «Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale», per la quale è stata individuata l'attuale Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici quale struttura responsabile dell'attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 440 di data 27 febbraio 2003, con la quale vengono definite, nell'ambito del Piano Finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione/Struttura regionale attuatrice competente, così come aggiornata e rettificata dalla deliberazione giuntale n. 1479 di data 23 maggio 2003;

ATTESO che il Complemento di Programmazione stabilisce che l'azione 3.2.2 venga attuata a regia regionale, tramite bando rivolto ai Comuni non inclusi nelle aree montane di cui all'appendice 1 del Complemento di Programmazione, né potenziali beneficiari della misura «s» del Piano di Sviluppo Rurale, nel cui territorio siano stati individuati dei «borghi rurali» da parte del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali di Villa Manin, a seguito di apposito studio-mappatura;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4030 di data 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato il bando in parola e sono stati altresì stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, fissandoli in novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del bando medesimo;

VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 53 di data 31 dicembre 2003, sul quale è stato pubblicato il bando in parola;

CONSIDERATO che diversi Comuni interessati dal bando hanno manifestato, in particolare nel corso della riunione organizzata dalla Direzione centrale per le relazioni internazionali e le autonomie locali, tenutasi a Udine il giorno 27 febbraio 2004, difficoltà tecniche nel produrre in modo completo la documentazione richiesta entro i termini stabiliti, sollecitando una congrua proroga del termine;

VISTA la conseguente comunicazione dell'Assessore alle relazioni internazionali e alle autonomie locali al competente Assessore all'ambiente, ai lavori pubblici e alla protezione civile, prot. n. 437/E3/04 di data 4 marzo 2004;

VISTO l'articolo 3, comma secondo, della legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore alle relazioni internazionali e alle autonomie locali, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento;

CONSIDERATO opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in modo tale da consentire ai Comuni richiedenti di predisporre le domande nel modo più idoneo;

VISTO l'articolo 16, comma primo, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e dei bandi di attuazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente e ai lavori pubblici e di concerto con l'Assessore alle relazioni internazionali e alle autonomie locali,

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

I termini stabiliti per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sull'azione 3.2.2 del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 2

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, e della medesima si provvederà a darne immediato avviso ai Comuni interessati.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 642.

Programmazione di Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia - programmazione 2000-2006. Approvazione interventi risultanti dall'«Invito a presentare proposte progettuali per progetti di cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici» a valere sulla misura 3.1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTA la decisione C(2001) 3614 della Commissione del 27 dicembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia»;

VISTO lo schema di bando «Invito a presentare proposte progettuali per progetti di cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici» predisposto dalla Direzione regionale degli affari europei a valere sull'azione 3.1.1, approvato dai membri del Comitato di Pilotaggio dell'INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia tramite procedura scritta avviata dall'Autorità di gestione con nota prot. n. 1216/SARI/INT IIIA I-S del 10 aprile 2003;

VISTA la deliberazione n. 1109 del 29 aprile 2003 con la quale la Giunta regionale prendeva atto dei risultati della procedura scritta sopra richiamata, approvava lo schema di bando inerente la cooperazione tra istituti scolastici italo-sloveni e ne autorizzava la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la deliberazione n. 2367 del 1º agosto 2003, con cui la Giunta regionale assegnava alla Direzione regionale degli affari europei le risorse finanziarie relative all'attuazione bando in esame;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione degli uffici regionali e alla soppressione del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, nonché all'attribuzione delle relative competenze al Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea della Direzione regionale per i rapporti internazionali e le autonomie locali;

ATTESO che in data 23 dicembre 2003 si riuniva il Gruppo di lavoro incaricato di esaminare le proposte progettuali pervenute a valere sul bando in oggetto e di redigere una proposta di graduatoria da sottoporre al vaglio del Comitato di Pilotaggio;

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione ai progetti di gemellaggio prima della chiusura delle scuole attesa per il periodo estivo facendo ricorso alla procedura scritta, dal momento che non era prevista a breve una riunione del Comitato di Pilotaggio;

RITENUTO, pertanto, di ricorrere all'approvazione della graduatoria dei progetti con la procedura prevista dall'articolo 6 del Regolamento interno del Comitato di Pilotaggio, avviata con nota prot. n. 3133/PE/REG/III/I-S del 18 febbraio 2004;

VISTA la nota n. 881-14/2004/4 del 2 marzo 2004, con cui l'Ufficio Governativo per gli Affari Europei della Repubblica di Slovenia approvava l'elenco dei progetti derivanti dal bando in esame;

CONSIDERATO che con la suddetta nota la graduatoria dei progetti allegata alla procedura scritta può intendersi approvata dal momento che in base a quanto stabilito dal Regolamento interno del Comitato stesso, decorsi quindici giorni dall'avvio della procedura, in mancanza di pareri espressi si applica il cosiddetto silenzio-assenso;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di prendere atto della decisione del Comitato di Pilotaggio del Programma di Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia assunta con procedura scritta in data 2 marzo 2004;

2. di autorizzare la pubblicazione della graduatoria relativa all'»Invito a presentare proposte progettuali per progetti di cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici» sul Bollettino Ufficiale della Regione (Allegato 1).

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

Programma Operativo Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia - Azione 3.1.1

Graduatoria "Invito a presentare proposte per progetti di cooperazione transfrontaliera tra istituti scolastici"

n.	beneficiario finale	titolo progetto	importo richiesto	punteggio	codice
1	**Direzione didattica per scuole materne elementari con lingua di insegnamento slovena di Villa Opicina - Trieste**	Il portfolio, un documento di valutazione paragonabile a livello internazionale	23.219,00	15	AAFVG331195
2	**Istituto Tecnico Commerciale G.R. Carli Trieste**	Integrazione transfrontaliera scuola-lavoro	25.000,00	14	AAFVG331196
3	**Direzione didattica con insegnamento bilingue sloveno italiano San Pietro al Natisone**	Europa insieme	49.865,70	13	AAFVG331197
4	**Liceo Scientifico Statale G. Oberdan - Liceo Scientifico Statale F. Prešeren Trieste**	Europa in fiore	24.064,20	13	AAFVG331198
5	**Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Duino Aurisina**	Strategie e metodologie di insegnamento per lo sviluppo di rapporti interculturali: un approccio partecipativo	18 905,00	13	AAFVG331199
6	**Istituto Statale di Istruzione con lingua insegnamento sloveno P. Trubar - S. Gregorčič Gorizia**	Sconfinamenti - alla riscoperta di uno spazio comune	15 000,00	13	AAFVG331200
7	**Istituto Tecnico Statale Geometri G.G. Marinoni Udine**	La cultura delle città	30.000,00	13	AAFVG331201
8	**Liceo Pedagogico e Scienze sociali Statale con lingua insegnamento slovena A.M. Slomšek Trieste**	Passa la linea, intreccia una storia	14.000,00	13	AAFVG331202
9	**Istituto T.S.C. "L.Da Vinci" - Istituto P.S.S.C.T. "S.de Sandrinelli" Trieste (scuola capofila)**	SCOLARIS Schools Cooperation Laboratory between Italy and Slovenia	39.219,73	12	AAFVG331203
10	**Direzione didattica di Tarvisio**	Due passi e....oltre	15.000,00	11	AAFVG331204

n.	beneficiario finale	titolo progetto	importo richiesto	punteggio	codice
11	**Scuola media statale con lingua insegnamento slovena Igo Gruden Duino Aurisina - Trieste**	Il percorso didattico dell'arch. Max Fabiani nell'ambito giuliano e del litorale sloveno visto nell'ottica dei ragazzi	17 595,50	11	BBFVG331205
12	**Direzione didattica lingua insegamento slovena Aurisina - Trieste**	Attraverso lo sport costruiamo l'amicizia e conosciamo l'ambiente	10.000,00	11	BBFVG331206
13	**Istituto comprensivo Doberdò del Lago**	Go To Do 2004 (Goriziano -Tolmino - Doberdò)	13.500,00	10	BAFVG331207
14	**Scuola Media statale con lingua insegnamento slovena Trinko Gorizia**	Progetto Soča - Isonzo: due nomi un solo fiume	50 000,00	10	ABFVG331208
15	**Direzione didattica elementari e materne lingua insegnamento slovena San Dorligo della Valle**	Ecoabitudini: progetto transfrontaliero di educazione ambientale	19.502,64	9	BBFVG331209
16	**Istituto Statale d'Istruzione Superiore con insegn. lingua slovena "Ivan Cankar- Žiga Zois - Jurij Vega" Gorizia**	Prospettive di arricchimento ed integrazione offerta turistica nella regione del Litorale adriatico, a ridosso del confine italo-sloveno	15.500,00	9	AAFVG331210
17	**Ist. Stat. Istruzione Superiore Malignani Cervignano del Friuli**	A scuola sul fiume 2004	39.270,00	8	BAFVG331211
18	**Ist Tecn. Statale per attività sociali "Grazia Deledda" Trieste**	Senza confini:Erbe medicinali e piante tintorie del Carso in regioni contigue	22.348,00	8	BAFVG331212
19	**Istituto Comprensivo Materna,Elementare Media Majano**	Per una crescita dell'offerta educativa della scuola di base attraverso la collaborazione transfrontaliera	12.000,00	7	BAFVG331213

n.	beneficiario finale	titolo progetto	importo richiesto	punteggio	codice
20	**Istituto Tecnico Industriale "A. Malignani" Udine**	Progettualità tecnologiche e didattiche trasfrontaliere	25.900,00	7	BAFVG331214
21	**Convitto Nazionale "Paolo Diacono" Cividale del Friuli**	Città di fiume e mare - insieme in Europa	46.005,00	7	BAFVG331215
22	**Liceo classico Jacopo Stellini Udine**	3C: per conoscersi, condividere, costruire insieme un futuro per l'Europa	49.929,38	7	BAFVG331216
23	**Liceo Scientifico G.Marinelli Udine**	Uniti dal confine	17.500,00	6	BAFVG331217
24	**Ist. Tecnico Stat. Commerciale e per Geometri "G. Marchetti" Gemona del Friuli**	Dal Limes al Link. Connessioni olre confine	50.000,00	5	BBFVG331218
25	**Istituto Comprensivo Dante Alighieri Staranzano**	Gente di confine, cittadini d'Europa	20.600,00	4	BAFVG331219
26	**Istituto Comprensivo Media Elementare Materna "Dante Alighieri"di Pagnacco**	Friuli e Obalno Kraška: un ponte per l'Europa	25.000,00	4	BBFVG331220
27	**Ist. Stat. Istr. Secondaria Superiore ITAS "G. D'Annunzio" - Ist. Stat. d'Arte "M.Fabiani" Gorizia**	LIISM Laboratorio musicale transfrontaliero	50.000,00	2	BBFVG331221
28	**Educandato statale"Collegio Uccellis" Istituti Scolastici Udine**	La Slovenia e l'Italia in un'Europa unita: tabù storici e basi comuni"	50.000,00	0	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 650.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 - azioni a favore delle grandi imprese - annualità 2004. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 315 del 12 febbraio 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse D del Programma Operativo, la misura D. 1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che il Programma Operativo salvaguarda la priorità nei riguardi delle PMI stabilendo una quota finanziaria minima da destinare a tale tipologia di impresa rispetto alle grandi imprese;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 12 febbraio 2004 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a favore delle grandi imprese per l'annualità 2004;

CONSIDERATO che appare opportuno apportare al testo le seguenti modifiche e integrazioni a correzione di meri errori materiali:

1. nella tabella a pagina 9, alla voce b1.2 - Progettazione esecutiva, la parola «*complessivo*» è sostituita dalla parola «*pubblico*»;
2. a pagina 11, paragrafo 2.16, le parole «*e tutti devono comunque iniziare entro il 28 febbraio 2004*» sono soppresse;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO di unire, a corredo, il testo dell'avviso integrato con le modifiche e integrazioni suddette;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni all'avviso approvato con deliberazione n. 315 del 12 febbraio 2004:

1. nella tabella a pagina 9, alla voce b1.2 - Progettazione esecutiva, la parola «*complessivo*» è sostituita dalla parola «*pubblico*»;
2. a pagina 11, paragrafo 2.16, le parole «*e tutti devono comunque iniziare entro il 28 febbraio 2004*» sono soppresse.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 651.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1. Avviso multimisura: annualità 2004. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 448/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 3, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3216/2000 ed adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi relativi alle misure A.2, B.1, C.2, C.3, C.4, E.1 per l'annualità 2004;

CONSIDERATO che per le motivazioni di seguito indicate appare opportuno approvare le seguenti modifiche e integrazioni al testo del citato avviso:

1. al fine di assicurare la più ampia offerta formativa e in relazione alla specificità dell'azione:
   - a pagina 34, paragrafo «Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti», dopo le parole «macrotipologia A - Ambiti speciali» sono aggiunte le parole «e della macrotipologia C - Ambiti speciali»;
2. al fine di assicurare una offerta coerente con le certificazioni dell'ALTE:
   - a pagina 42, la tabella relativa all'azione 40 è sostituita dalla seguente:

Azione 40

- Lingua inglese - livello base A.1
- Lingua inglese - livello base A.2
- Lingua tedesca - livello base A.1
- Lingua tedesca - livello base A.2
- Lingua slovena - livello base
- Lingua croata - livello base
- Lingua inglese - livello autonomo B.1
- Lingua inglese - livello autonomo B.2
- Lingua tedesca - livello autonomo B.1
- Lingua tedesca - livello autonomo B.2
- Lingua inglese - livello padronanza C.1
- Lingua inglese - livello padronanza C.2
- Lingua tedesca - livello padronanza C.1
- Lingua tedesca - livello padronanza C.2
- Lingua slovena - livello avanzato
- Lingua croata - livello avanzato
- Office automation
- Telematica e reti
- Grafica computerizzata

– Preparazione patente europea ECDL;

3. al fine di rendere coerente l'attuazione degli interventi con il processo di accreditamento degli organismi di formazione:

   - a pagina 42, paragrafo «Modalità e termini di presentazione», punto 1, dopo le parole «sedi didattiche» sono inserite le parole «o operative accreditate»;

4. al fine di facilitare l'accesso alla formazione nelle zone più svantaggiate:

   - a pagina 42, paragrafo «Modalità e termini di presentazione», punto 1, dopo le parole «normativa vigente» sono inserite le frasi «Inoltre le attività possono essere realizzate, limitatamente alle fasce montane AM e PM, presso sedi occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla citata normativa in materia di accreditamento. La sussistenza di tali requisiti deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare della sede occasionale;»

5. al fine di favorire la qualità progettuale dei prototipi formativi che andranno a costituire il «Catalogo regionale sperimentale della formazione permanente»:

   - a pagina 42, paragrafo «Modalità e termini di presentazione», nell'ultimo periodo la cifra «5» è sostituita dalla cifra «20»;

6. al fine di facilitare la realizzazione delle azioni formative e ferma restando la priorità di assicurare adeguati livelli di partecipazione dell'utenza alle azioni medesime:

   - a pagina 44, paragrafo «Modalità di accesso alle attività formative e loro attivazione», le cifre «15» e «10» sono sostituite dalle cifre «12» e «8»;

7. a correzione di errore materiale:

   - nell'allegato 1 viene inserita una ulteriore colonna relativa all'azione 14, con l'indicazione delle seguenti voci di spesa ammissibili:

B1.2 - Progettazione esecutiva
B1.3 - Trasferte personale dipendente
B1.4 - Pubblicizzazione e promozione
B1.5 - Selezione e orientamento partecipanti
B1.6 - Elaborazione materiale didattico e FAD
B2.1 - Docenza
B2.2 - Tutoring
B2.9 - Vitto, alloggio e trasporto partecipanti
B2.10 - Trasferte personale dipendente
B2.11 - Assicurazioni
B2.12 - Esami finali
B2.13 - Utilizzo locali e attrezzature
B2.14 - Materiale didattico e di consumo
B2.15 - Altre spese
B4.1 - Direzione
B4.2 - Coordinamento
C2 - Segreteria/amministrazione
C3 - Servizi ausiliari
C4 - Trasferte personale dipendente
C5 - Illuminazione, forza motrice, acqua
C6 - Riscaldamento e condizionamento
C7 - Telefono
C8 - Spese postali
C9 - Assicurazioni
C10 - Cancelleria e stampati

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO di unire, a corredo, il testo dell'avviso integrato con le modifiche e integrazioni suddette;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni all'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004:

1. a pagina 34, paragrafo «Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti», dopo le parole «macrotipologia A - Ambiti speciali» sono aggiunte le parole «e della macrotipologia C - Ambiti speciali»;

2. a pagina 42, la tabella relativa all'azione 40 è sostituita dalla seguente:

Azione 40

- Lingua inglese - livello base A.1
- Lingua inglese - livello base A.2
- Lingua tedesca - livello base A.1
- Lingua tedesca - livello base A.2
- Lingua slovena - livello base
- Lingua croata - livello base
- Lingua inglese - livello autonomo B.1
- Lingua inglese - livello autonomo B.2
- Lingua tedesca - livello autonomo B.1
- Lingua tedesca - livello autonomo B.2
- Lingua inglese - livello padronanza C.1
- Lingua inglese - livello padronanza C.2
- Lingua tedesca - livello padronanza C.1
- Lingua tedesca - livello padronanza C.2
- Lingua slovena - livello avanzato
- Lingua croata - livello avanzato
- Office automation
- Telematica e reti
- Grafica computerizzata
- Preparazione patente europea ECDL;

3. a pagina 42, paragrafo «Modalità e termini di presentazione», punto 1, dopo le parole «sedi didattiche» sono inserite le parole «o operative accreditate»;

4. a pagina 42, paragrafo «Modalità e termini di presentazione», punto 1, dopo le parole «normativa vigente» sono inserite le frasi «Inoltre le attività possono essere realizzate, limitatamente alle fasce montane AM e PM, presso sedi occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla citata normativa in materia di accreditamento. La sussistenza di tali requisiti deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare della sede occasionale»;

5. a pagina 42, paragrafo «Modalità e termini di presentazione», nell'ultimo periodo la cifra «5» è sostituita dalla cifra «20»;

6. a pagina 44, paragrafo «Modalità di accesso alle attività formative e loro attivazione», le cifre «15» e «10» sono sostituite dalle cifre «12» e «8»;

7. nell'allegato 1 viene inserita una ulteriore colonna relativa all'azione 14, con l'indicazione delle seguenti voci di spesa ammissibili:

B1.2 - Progettazione esecutiva
B1.3 - Trasferte personale dipendente
B1.4 - Pubblicizzazione e promozione
B1.5 - Selezione e orientamento partecipanti
B1.6 - Elaborazione materiale didattico e FAD
B2.1 - Docenza
B2.2 - Tutoring
B2.9 - Vitto, alloggio e trasporto partecipanti
B2.10 - Trasferte personale dipendente
B2.11 - Assicurazioni
B2.12 - Esami finali
B2.13 - Utilizzo locali e attrezzature
B2.14 - Materiale didattico e di consumo
B2.15 - Altre spese
B4.1 - Direzione
B4.2 - Coordinamento
C2 - Segreteria/amministrazione
C3 - Servizi ausiliari
C4 - Trasferte personale dipendente
C5 - Illuminazione, forza motrice, acqua
C6 - Riscaldamento e condizionamento
C7 - Telefono
C8 - Spese postali
C9 - Assicurazioni
C10 - Cancelleria e stampati

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 652.

Legge 236/1993, commi 3 e 7 - Iniziative di formazione a favore dei lavoratori e delle imprese. Approvazione dell'avviso per la presentazione di progetti formativi. Annualità 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236 relativa a «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

CONSIDERATO che la suddetta normativa mira a sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitività;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali n. 296 del 28 ottobre 2003, relativo a «Criteri generali per lo sviluppo delle prassi di formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali»;

CONSIDERATO che il citato decreto, nel quadro della ripartizione generale delle risorse finanziarie disponibili, assegna alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di 1.235.000,00 euro;

RITENUTO di approvare l'avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi a valere sulle risorse finanziarie sopraindicate;

CONSIDERATO che i contenuti dell'avviso sono conformi ai criteri ed alle indicazioni derivanti dal citato decreto ministeriale n. 296/2003;

CONSIDERATO che l'avviso prevede l'attuazione degli interventi attraverso un apposito sportello operativo presso la sede di Udine della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca dal 3 maggio 2004 al 31 dicembre 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che i progetti saranno istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità indicati nell'avviso;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, commi 3 e 7 della legge 236/1993 ed al connesso decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali n. 296 del 28 ottobre 2003 il quale, fra l'altro, assegna alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di 1.235.000,00 euro.

L'avviso viene attuato con modalità a sportello, a partire dal 3 maggio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interventi di promozione di Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua.

Legge 236/1993, articolo 9

Avviso per la presentazione di progetti di formazione continua

Annualità 2004

SEZIONE I

GENERALITÀ

1. Campo di applicazione

1.1 Il presente avviso viene adottato in coerenza ed attuazione:

- della legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 9, commi 3 e 7 - «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
- della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 17 - «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;
- della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 118 - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
- della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 48 - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
- del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2003, n. 296 - «Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali».

Il presente avviso dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di progetti formativi presentati a valere sul citato decreto 296/2003.

1.2 Il presente avviso recepisce i contenuti del suddetto decreto e, per quanto non disposto, fa rinvio alle disposizioni regionali contenute nel Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale» di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni.

1.3 Il Regolamento è disponibile sul sito internet: www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Normativa.

2. Finalità

2.1 Il presente avviso mira a:

- sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare e accrescere le loro competenze;
- sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore delle imprese, per svilupparne la competitività.

3. Destinatari delle risorse finanziarie

3.1 Le risorse finanziarie di cui al presente avviso sono destinate al fabbisogno delle imprese assoggettate al contributo di cui all'articolo 12 della legge n. 160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'I.N.P.S., come modificato dall'articolo 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modifiche e integrazioni.

4. Soggetti proponenti

4.1 Gli interventi formativi devono riferirsi al fabbisogno di unità produttive operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia ed ai relativi lavoratori. In particolare, la proposizione dei progetti deve avvenire da parte dei seguenti soggetti:

- imprese per il fabbisogno formativo del proprio personale;
- consorzi di imprese (monoaziendale) ovvero associazioni temporanee di impresa per il fabbisogno formativo del personale delle imprese consorziate o associate (nel caso di consorzio, la costituzione dello stesso deve essere precedente alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; nel caso di associazione temporanea di imprese, il progetto deve indicare i soggetti partecipanti ed il capofila. La formale costituzione dell'associazione deve comunque essere anteriore all'avvio dell'attività formativa in senso stretto);
- soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del Regolamento di cui al D.P.Reg. 0207/Pres./2002 nell'ambito della macrotipologia C - Formazione continua e prima formazione per gli adulti - i quali agiscono su espressa commessa di almeno due imprese.

5. Destinatari delle attività formative

5.1 Ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 296/2003, i progetti formativi devono rivolgersi alle seguenti categorie di lavoratori:

a) tutti i lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti;

b) i lavoratori di imprese con almeno 15 dipendenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

   - lavoratori con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   - lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
   - lavoratori con età superiore a 45 anni;
   - lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

6. Il Piano formativo

6.1 Le attività di cui al presente avviso si realizzano nell'ambito di un Piano formativo. Per Piano formativo si intende un programma organico di progetti formativi concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali che preveda una strategia d'intervento integrata, sulla base di fabbisogni formativi motivati su base temporale annuale.
Il Piano formativo deve indicare il valore finanziario di ogni singolo progetto ed il valore complessivo di tutti i progetti previsti.

6.2 Il Piano formativo va descritto all'interno del formulario di presentazione delle attività relative al presente avviso - formulario «Formazione» (in www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica) - Scheda soggetto proponente. Il Piano formativo deve risultare approvato dalle parti sociali; la sottoscrizione del Piano da parte delle parti sociali è demandata ad apposito atto aggiuntivo da allegare alla Scheda soggetto proponente. Tale documento deve fare espresso ed esclusivo riferimento al Piano formativo e deve essere predisposto su carta intestata dell'azienda interessata.

6.3 Ogni Piano, oltre alla descrizione sintetica delle attività formative che lo compongono, deve contenere

indicazioni sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori coinvolti nei progetti (elementi minimi: livello di inquadramento, tipologia contrattuale, titolo di studio ed età anagrafica).

6.4 Ogni progetto formativo fa riferimento ad un Piano formativo. Ogni Piano formativo aziendale, settoriale, e territoriale può prevedere uno o più progetti formativi.

6.5 La mancata descrizione del Piano formativo e/o la mancata presentazione del documento che ne attesta ne l'approvazione delle Parti sociali costituiscono causa di esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati.

7. Aiuti alla formazione

7.1 Gli interventi di cui al presente avviso si configurano come aiuti di Stato alla formazione, con riferimento al Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001.
Le aziende beneficiarie si impegnano a rispettare le norme del summenzionato Regolamento della Commissione Europea.

7.2 In attuazione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001, gli interventi di formazione di cui al presente avviso devono realizzarsi secondo le intensità, lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipologia d'impresa	Formazione specifica	Formazione generale
Grande impresa	25%	50%
P.M.I.	35%	70%

Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di:

- 5 punti percentuali, qualora le azioni oggetto dell'Avviso siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del Trattato, come da elenco di cui all'allegato 1 al presente avviso;
- 10 punti percentuali, qualora la formazione sia dispensata a lavoratori svantaggiati (voce definita all'articolo 2, lettera g) del regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001). Sono, ai sensi del Regolamento comunitario n. 68 del 12 gennaio 2001, lavoratori svantaggiati:
  - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
  - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
  - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
  - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
  - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
  - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per il computo dei sei mesi di cui sopra, ci si riferisce alla data di avvio del progetto formativo.

Nel caso di azioni con utenza mista la maggiorazione va imputata per quota parte in percentuale ai soggetti svantaggiati che seguono il corso. Nel relativo calcolo si procederà ad arrotondamenti per difetto all'unità.

7.3 Si definisce:

- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è generale se, ad esempio:
  - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese:
  - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o ad altri organismi ed istituzioni ai quali gli stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purchè vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

7.4 È generale la formazione interaziendale e comunque quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dall'Amministrazione regionale.

8. Risorse finanziarie

8.1 Il citato decreto ministeriale 296/2003, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni e Province autonome, assegna alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia una somma pari a 1.235.000,00 euro.

8.2 Ai sensi di quanto stabilito dal medesimo decreto, tali risorse sono così ripartite rispetto alle categorie di destinatari di cui al precedente paragrafo 5:

- progetti a favore di tutti i lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti: euro 450.000,00;
- progetti a favore dei lavoratori di imprese con almeno 15 dipendenti nelle condizioni di cui alla lettera b) del suddetto paragrafo 5: euro 785.000,00;

8.3 Alle due tipologie di intervento corrispondono due distinte graduatorie.

8.4 Gli eventuali residui su una tipologia possono essere utilizzati su altra tipologia ove questa ne assicuri l'assorbimento.

8.5 Ciascuna impresa non può beneficiare complessivamente di un contributo pubblico superiore a 40.000,00 euro.

9. Settori esclusi

9.1 Non sono ammissibili al titolo del presente avviso progetti connessi a formazione obbligatoria prevista da specifica normativa nazionale né progetti che riguardino il personale del comparto Sanità.

10. Tipologia formativa

10.1 I progetti formativi rientrano nella tipologia «Aggiornamento», con durata dell'attività formativa in senso stretto non superiore a 100 ore. Progetti di durata superiore sono esclusi dalla valutazione.

11. Modalità di attuazione e presentazione dei progetti formativi

11.1 I progetti vengono attuati secondo la modalità a sportello.

11.2 Tutti i progetti devono essere presentati sull'apposito formulario «Formazione» predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet: www.formazione.regione.fvg.it. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

11.3 I progetti devono essere presentati, a partire dal 3 maggio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, allo sportello che opera presso la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, via Uccellis 12/F, Udine. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed opera su base mensile.

11.4 Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Pertanto gli operatori interessati, ad ogni tornata di presentazione, devono proporre:

- un Modello A1 - Richiesta di finanziamento, in bollo;
- una Scheda soggetto proponente, Sezione 1A del Formulario Formazione;
- una Scheda progetto formativo, Sezione 1B del Formulario Formazione per ciascun progetto formativo che intendono presentare;
- un accordo sindacale attestante l'approvazione del Piano formativo (vedi paragrafo 7 della Sezione 1ª - Generalità).

Qualora si proponga la riedizione di progetto già presentato a valere sul presente avviso, essa va presentata utilizzando l'apposito formulario semplificato cui si accede attraverso il Formulario Formazione.
Per riedizione si intende la riproposizione di un percorso formativo perfettamente identico ad altro già presentato.

12. Modalità di realizzazione

12.1 I progetti monoaziendali devono prevedere e trovare avvio con almeno 5 allievi e concludersi con almeno 3 allievi; i progetti pluriaziendali devono prevedere e trovare avvio con almeno 8 allievi e concludersi con almeno 5 allievi. In entrambe le fattispecie il decremento di allievi sotto il livello minimo per l'avvio delle attività determina una decurtazione del 10% del costo del progetto per ciascun allievo in meno. Il mancato rispetto dei suddetti limiti è causa di decadenza dal finanziamento.

12.2 Il ricorso alla formazione a distanza è ammissibile per un numero di ore non superiori al 10% dell'attività formativa in senso stretto, nell'ambito di quanto stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociale n. 43 dell'8 giugno 1999 (in Gazzetta Ufficiale 167/1999).

12.3 Con riferimento alla distinzione prevista dall'articolo 41 del Regolamento fra formazione teorica, esercitazioni pratiche e formazione pratica, rimane fermo il limite massimo previsto per la formazione pratica, pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto; si stabilisce altresì che ciascun progetto non può prevedere una formazione pratica, realizzata con la modalità dell'affiancamento, superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto.

13. Architettura finanziaria

13.1 La Sezione D della Scheda progetto formativo deve essere compilata nel modo seguente:

- voce b2.5: imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore formative del progetto;
- voce b2.7: costo del personale in formazione per un ammontare complessivo non superiore al 60% del costo di cui alla voce B2.5, nel caso di Grande Impresa, ed al 25% del costo di cui alla voce B2.5, nel caso di PMI.

Il dato finanziario esposto in forma aggregata in fase di presentazione del progetto deve essere dettagliato al momento della presentazione del rendiconto.

13.2 Nell'ambito di quanto stabilito Regolamento (CE) 68/2001 in tema di costi sovvenzionabili e dal Regolamento recante «Norme per l'attuazione del P.O.R. obiettivo 3 - 2000-2006» in tema di costi ammissibili

e secondo quanto definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 4 maggio 2001, i costi rendicontabili sono i seguenti:

b1.2 - Progettazione esecutiva (nella misura massima del 5% del costo pubblico del Progetto. Non si ammettono costi nel caso si tratti di iterazione del progetto)

b1.3 - Trasferte personale dipendente - nelle funzioni di progettazione, selezione, predisposizione materiale didattico

b1.5 - Selezione e orientamento partecipanti

b1.6 - Elaborazione materiale didattico

b2.1 - Docenza

b2.2 - Tutoring (per un numero massimo di ore non superiore al 100% dell'attività formativa in senso stretto)

b2.7 - Retribuzioni e oneri del personale in formazione (max 60% (se Grande Impresa) ovvero 25% (se PMI) del totale delle altre voci di spesa

b2.9 - Vitto, alloggio e trasporto partecipanti (tutte le fattispecie di costo con solo riferimento a visite di studio guidate)

b2.10 - Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)

b2.11 - Assicurazioni

b2.12 - Esami finali (l'impegno dei commissari d'esame è aggiuntivo rispetto a quello normalmente svolto - coordinamento, tutoring, docenza)

b2.13 - Utilizzo locali e attrezzature (i locali solo se esterni all'azienda; le attrezzature limitatamente al loro ammortamento per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto, noleggio e leasing)

b2.14 - Materiale didattico e di consumo

b2.15 - Altre spese (fideiussione bancaria o assicurativa, certificazione del rendiconto)

b4.2 - Coordinamento (per un numero massimo di ore non superiore al 50% dell'attività formativa in senso stretto)

b4.3 - Trasferte personale dipendente - (coordinatore)

13.3 Per quanto riguarda i costi di cui alla voce b2.7, sono imputabili i costi del personale dipendente attraverso i costo orario desumibile dalla busta paga secondo le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento. Per i lavoratori a progetto e gli amministratori di società il compenso erogato va rapportato a mese e quindi suddiviso per il numero delle ore convenzionali desunte dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda. In relazione ai costi del personale assunto con forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, i costi sono ammissibili in quanto siano:

- effettivi, vale a dire effettivamente sostenuti e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- comprovabile, vale a dire «provati» attraverso fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- contabilizzati, con adeguata registrazione contabile, conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Non sono in ogni caso ammissibili:

- i costi relativi alla partecipazione di imprenditori e titolari di impresa che non siano in possesso di busta paga;
- qualsivoglia forma di indennità sostitutive di mancato reddito.

13.4 Il costo ora/corso massimo di ciascun progetto non deve essere superiore a 150,00 euro per i progetti monoaziendali ed a 170,00 euro per i progetti pluriaziendali. Tale parametro va computato rispetto al costo corrispondente alla voce b2.5 del preventivo di spesa (Sezione D del Formulario Unico).

14. Modalità di valutazione

14.1 I progetti formativi vengono valutati su base comparativa con riferimenti ai seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di 75 punti così ripartiti:

a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 8 punti:

a.1) adeguatezza rispetto all'attività proposta;

b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 21 punti:

b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;

c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 40 punti:

c.1) descrizione delle mansioni degli utenti coinvolti nel progetto formativo;

c.2) modalità di sensibilizzazione;

c.3) descrizione dei moduli;

c.4) organizzazione didattica;

c.5) modalità di valutazione;

d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 1 punto:

d.1) architettura finanziaria;

e) coerenza progettuale complessiva, fino ad un massimo di 5 punti.

Totale: 75 punti

15. Predisposizione delle graduatorie

15.1 Con cadenza mensile vengono predisposte graduatorie distinte in relazione alle due tipologie di intervento - rispettivamente, a favore di imprese con meno di 15 dipendenti ed a favore di imprese con almeno 15 dipendenti. I progetti vengono inseriti secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. Vengono altresì predisposti due distinti elenchi relativi ai progetti non inseribili in graduatoria ed ai progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali richiesti.

15.2 Il punteggio minimo per un utile collocazione nella graduatoria è pari a 40.

15.3 La comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito: www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Graduatorie.

16. Flussi finanziari

16.1 Ad avvio delle attività e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa si provvede all'anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto; il saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, ad avvenuta verifica del rendiconto.

17. Termini di avvio e conclusione

17.1 I progetti rientranti, relativamente all'attività in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione a mezzo raccomandata A.R. e concludersi en-

tro nove mesi dalla data di inizio. Il mancato rispetto dei suddetti termini determina la decadenza dal contributo, salvo casi eccezionali, di forza maggiore, documentati e valutati dalla Direzione centrale.

17.2 Ciascun progetto deve concludersi con una prova finale, pena la decadenza del contributo.

18. Rendicontazione

18.1 Il rendiconto di ciascun progetto deve essere predisposto con l'utilizzo del formulario predisposto dalla Direzione centrale e disponibile sul sito: www.formazione.regione.fvg.it, sezione Operatori, voce Modulistica e deve essere presentato alla Direzione medesima, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

18.2 Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a 200,00 euro.

19. Controllo e monitoraggio

19.1 Tutti i soggetti attuatori accettano le attività di controllo e le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Regione e garantiscono altresì la propria disponibilità a collaborare con la Regione per il monitoraggio fisico e finanziario.

Il Direttore Centrale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 686.

Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/PHARE CBC Italia-Slovenia - programmazione 2000-2006. Progetto «@C³IS (e-cubis) *e*-nnovative *C*hambers *C*rossboder *C*ooperation between *I*taly and *S*lovenia» - Linea B.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che prevede l'Iniziativa comunitaria Interreg per il periodo di programmazione dei Fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - Interreg III;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2647 di data 30 agosto 2000, che stabilisce che gli interventi attuati in area in deroga territoriale non possano eccedere il limite del 10% della spesa totale del Programma, conformemente a quanto previsto dal punto 10 della suddetta Comunicazione della Commissione;

VISTA la decisione C(2001) 3614 della Commissione del 27 dicembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia»;

CONSIDERATO che, in data 5 febbraio 2002, si è svolta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Iniziativa comunitaria Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di Programmazione del programma Interreg IIIA Italia-Slovenia;

VISTA la deliberazione n. 3411 del 10 ottobre 2002, con la quale la Giunta regionale autorizzava l'Autorità di Gestione dell'I.C. Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia a presentare al Comitato di Pilotaggio Congiunto il progetto «@C³IS (e- cubis) ***e***-nnovative ***C***hambers ***C***rossborder ***C***ooperation between ***I***taly and ***S***lovenia», afferente alla misura 2.1 «Miglioramento della competitività e della cooperazione»;

ATTESO che il suddetto progetto si articola in due linee di intervento, di cui la Linea A «Animazione economica transfrontaliera, cooperazione e creazione di reti» è volta a diffondere tra le imprese la conoscenza degli strumenti e delle opportunità di cooperazione e a rafforzare le reti di collaborazione e di confronto con i soggetti economici sloveni, e la Linea B «Sostegno agli investimenti produttivi» è finalizzata al miglioramento della competitività delle PMI industriali e artigianali attraverso lo sviluppo di reti e l'adozione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 3411 del 10 ottobre 2002, autorizzava la presentazione del progetto «@C³IS (e-cubis) ***e***-nnovative ***C***hambers ***C***rossborder ***C***ooperation between ***I***taly and ***S***lovenia» al Comitato di Pilotaggio limitatamente alla Linea A, ovvero al «Progetto per le azioni di promozione della cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative di animazione economica e sostegno agli investimenti delle imprese»;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3485 del 18 ottobre 2002, ad integrazione della suddetta deliberazione n. 3411 del 10 ottobre 2002, con la quale la Giunta regionale provvedeva ad autorizzare la presentazione al Comitato di Pilotaggio anche della Linea B dell'intervento, consistente in un bando per lo sviluppo delle reti telematiche;

RICHIAMATO il punto 9 del bando «Termini e modalità di presentazione e valutazione delle domande», ai sensi del quale la presentazione delle domande di contributo avviene con modalità a bando aperto dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia fino al dicembre 2004 e la valutazione delle stesse avviene a cadenza mensile, previa la disponibilità delle risorse;

VISTO il punto 9.8 del bando, ai sensi del quale le domande sono sottoposte all'esame formale di un Comitato tecnico congiunto costituito da un funzionario esperto per ciascun Ente camerale e da un membro, o incaricato, dell'Autorità di gestione del programma;

VISTO il verbale della quarta riunione del Comitato congiunto di Pilotaggio, tenutasi il 22 ottobre 2002 a Trieste, a seguito della quale i partner del programma decidevano che la Linea B del progetto «@C³IS (e-cubis) ***e***-nnovative ***C***hambers ***C***rossborder ***C***ooperation between ***I***taly and ***S***lovenia», avrebbe dovuto essere ulteriormente integrata, a garanzia del carattere transfrontaliero dei progetti e approvata, tramite procedura scritta; in un secondo momento;

RICHIAMATO l'articolo 6 del Regolamento del Comitato di Pilotaggio dell'Iniziativa comunitaria Interreg IIIA/Phare CBC Italia- Slovenia, che prevede la possibilità, per entrambi i presidenti, di consultare per iscritto i membri del Comitato, nel periodo intercorrente tra le riunioni dello stesso, concedendo a questi ultimi di esprimere la propria posizione per iscritto entro e non oltre quindici giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione scritta del presidente;

VISTA la nota Prot. n. 692/SARI/INT.IIIA I-S del 5 marzo 2003, con la quale l'Autorità di gestione del programma avviava una procedura scritta finalizzata all'approvazione della versione finale del bando @C³IS, debitamente integrato sulla base delle osservazioni fatte dai partner sloveni in sede di comitato di Pilotaggio, al fine di assicurare l'attuazione di iniziative a chiaro impatto transfrontaliero;

VISTA la nota Ref. 4012-34/2002-136 del 19 marzo 2003 dell'Agenzia nazionale dello sviluppo regionale della Repubblica di Slovenia, con la quale veniva approvata la versione finale del bando @C³IS inviata dall'Autorità di gestione;

VISTA la nota Prot. n. 478/40.02/B del 20 marzo 2003 della Direzione programmi comunitari della Regione Veneto, con la quale veniva approvata la versione finale del bando @C³IS inviata dall'Autorità di gestione;

VISTO il testo definitivo del bando @C³IS, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 2 aprile 2003;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di valutazione n. 1 del 28 luglio 2003;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di valutazione n. 2 del 10 settembre 2003;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di valutazione n. 3 del 29 settembre 2003;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di valutazione n. 4 del 20 ottobre 2003;

RICHIAMATO il capitolo 10.2 del Documento congiunto di programmazione, ai sensi del quale il Comitato di Pilotaggio formula le graduatorie dei progetti da ammettere a finanziamento, a seguito dell'istruttoria effettuata dalle unità locali di gestione;

VISTO il verbale della riunione dell'ottavo Comitato di Pilotaggio, tenutosi a Trieste il 24 novembre 2003 ed in particolare l'allegato 5, relativo alla graduatoria dei progetti a valere sul suddetto bando per lo sviluppo delle reti telematiche pervenuti dal mese di aprile al mese di agosto, approvato dal suddetto Comitato;

VISTA la deliberazione n. 3924 del 5 dicembre 2003, con cui la Giunta regionale prendeva atto delle decisioni assunte dal Comitato di Pilotaggio dell'I.C. Interreg IIIA/Phare CBC Italia- Slovenia del 24 novembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 24 dicembre 2003;

VISTO il punto 10.3 del bando «Criteri di ammissione, selezione e priorità», ai sensi del quale, ai fini di formulazione della graduatoria, vengono attribuiti dei punteggi sulla base di una lista di priorità;

CONSIDERATO che, tra le priorità, alla lettera B «Contenuto del progetto», punto 5.1 figura l'impegno, da parte dell'impresa, di presentare il rendiconto entro il 30 agosto 2003;

VISTO il punto 11 del bando «Obblighi del beneficiario, rendicontazione e revoca», che stabilisce, al punto 8.1, che il contributo venga revocato quando «subentrino variazioni del programma che comportino una diminuzione del punteggio attribuito nella graduatoria»;

CONSIDERATO che, alla luce del combinato disposto del summenzionato punto 10.3, lettera B.5.1 e del punto 11.8.1 del bando, le imprese che si sono impegnate a presentare il rendiconto entro il 30 agosto 2003, non avendo successivamente adempiuto a tale impegno, dovrebbero vedersi revocato il contributo, potendo tale inadempienza ricadere nella generica previsione di cui al punto 11.8.1 del bando «variazioni del programma che comportino una diminuzione del punteggio attribuito nella graduatoria»;

RILEVATO, peraltro, che un'applicazione automatica del disposto di cui al punto 11.8.1 del bando causerebbe la revoca di diverse domande di contribuzione ammesse a finanziamento, prima ancora che le destinatarie dello stesso abbiano potuto ricevere la comunicazione di concessione del contributo, avvenuta soltanto a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Comitato di Pilotaggio tenutosi nel mese di novembre;

CONSIDERATO che le imprese destinatarie del contributo si sono trovate nella materiale impossibilità di adempiere a quanto dichiarato nella scheda progettuale, ovvero a presentare la rendicontazione entro il 30 agosto 2003, avendo - gli enti camerali di appartenenza - provveduto ad inviare le relative comunicazioni di concessione del contributo alle imprese destinatarie soltanto fra la fine di novembre e gli inizi del mese di gennaio;

VISTA la nota Prot. n. 4345/04 del 9 febbraio 2004, con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste chiedeva all'Autorità di gestione, in qualità di capofila del progetto «@C³IS (e-cubis) ***e***-nnovative ***C***hambers ***C***rossborder ***C***ooperation between ***I***taly and ***S***lovenia», conferma in merito all'erogazione del contributo, nonché l'autorizzazione a concedere alle dodici imprese inadempienti una proroga per la presentazione del rendiconto;

RILEVATO che le suddette imprese inadempienti, anche senza i trenta punti attribuiti grazie alla priorità di cui al punto 10, «Criteri di ammissione, selezione e priorità», tipologia B.5.1 del bando, sarebbero state finanziate, vista l'ampia disponibilità di fondi fino al termine della sessione di agosto;

CONSIDERATO, inoltre, che le iniziative sopra indicate hanno comunque mantenuto la loro operatività in termini di obiettivi, risultati e contenuto tecnico dell'iniziativa progettuale;

RILEVATA pertanto l'urgente necessità di fornire agli Enti camerali regionali indicazioni in merito alla modalità di gestione dei rapporti relativi alle domande di contribuzione in questione;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di autorizzare l'Autorità di gestione dell'Iniziativa comunitaria Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia

a concedere una proroga pari a sei mesi a favore delle imprese beneficiarie del contributo a valere sul bando @C^{3}IS (e-cubis) ***e***-nnovative ***C***hambers ***C***rossborder ***C***ooperation between ***I***taly and ***S***lovenia - Bando per lo sviluppo delle reti telematiche»;

2. di autorizzare l'Autorità di gestione dell'Iniziativa comunitaria Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia a concedere una proroga pari a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione delle presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale a favore delle imprese beneficiarie del punteggio di priorità di cui al punto B.5.1 del bando ai fini della presentazione del rendiconto dei relativi progetti a valere sulla Linea B del progetto«@C^{3}IS (e-cubis) ***e***-nnovative ***C***hambers ***C***rossborder ***C***ooperation between ***I***taly and ***S***lovenia - Bando per lo sviluppo delle reti telematiche».

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Aiello del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 3 del 14 febbraio 2004, il Comune di Aiello del Friuli ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cassacco. Variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 51/2003.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 059/Pres. del 9 marzo 2004, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 51 del 25 settembre 2003, con cui il Comune di Cassacco ha approvato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni nn. 9), 11), 12), 15), 16), 17), 20.1), 20.2), 20.3), 20.5), 20.6), 20.7), 20.8) e 20.12), sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 1824 del 30 maggio 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Cividale del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 30 gennaio 2004 il Comune di Cividale del Friuli ha preso atto, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 35 al Piano regolatore generale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 96 del 7 novembre 2003, il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cormòns. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 94 del 5 novembre 2003, il Comune di Cormòns ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 41 del 26 giugno 2003, il Comune di Forni di Sopra ha adottato la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Magnano di Riviera. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 53 del 27 dicembre 2001, il Comune di Magnano in Riviera ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Magnano di Riviera. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 27 del 17 giugno 2002, il Comune di Magnano in Riviera ha adottato la variante n. 20 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pocenia. Variante generale n. 12 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 38/2003.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 060/Pres. del 9 marzo 2004, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 38 del 29 settembre 2003, con cui il Comune di Pocenia ha approvato la variante generale n. 12 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni contenute nella nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» n. 26855 del 2 settembre 2003, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 23 gennaio 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 11 del 14 febbraio 2004, il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Rive d'Arcano. Variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 53/2003.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 061/Pres. del 9 marzo 2004, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 53 del 28 ottobre 2003, con cui il Comune di Rive d'Arcano ha approvato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2016 del 4 luglio 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Trieste. Avviso di adozione della variante n. 83 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 12 del 3 febbraio 2004, il Comune di Trieste ha adottato la variante n. 83 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 83 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE CENTRALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (Legge 9 dicembre 1986, n. 896) da denominarsi «Modular e Mastino» nel Comune di Ronchis (Udine).

Richiedenti: Modular.Bldg. S.r.l. - Ronchis (Udine) e Mastino Servizi S.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone).

Denominazione: «Modular e Mastino».

Data di presentazione dell'istanza: 3 maggio 2002.

Provincia: Udine.

Comune: Ronchis (Udine).

Superficie richiesta: catastalmente individuata sul foglio n. 10, mappali 245-228-229-230, sul foglio n. 15 mappali 295-296-297-45, del Comune di Ronchis.

Istanza di permesso di ricerca geotermica (Legge 9 dicembre 1986, n. 896) da denominarsi «S.I.L.» nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine).

Richiedenti: Società Imprese Lignano S.I.L. - S.p.A. - con sede legale a Roma e sede amministrativa a Lignano Sabbiadoro (Udine).

Denominazione: «S.I.L.».

Data di presentazione dell'istanza: 10 dicembre 2003.

Provincia: Udine.

Comune: Lignano Sabbiadoro.

Superficie richiesta: catastalmente individuata sul foglio 62, mappale 14, del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (Legge 9 dicembre 1986, n. 896) da denominarsi «De Roia - Peruzzi» nel Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine).

Richiedenti: Francesco De Roia - Lignano Sabbiadoro (Udine).

Denominazione: «De Roia - Peruzzi».

Data di presentazione dell'istanza: 2 febbraio 2004.

Provincia: Udine.

Comune: Lignano Sabbiadoro (Udine).

Superficie richiesta: catastalmente individuata al foglio n. 55, mappali 79-100 del Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine).

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 10 del 10 marzo 2004)

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 23 del 23 gennaio 2004 per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 recante «Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli assessori regionali». Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 per violazione dell'articolo 48 Cost.

Elezioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali - Norme miranti ad integrare o modificare la disciplina legislativa regionale in materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali agli adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province - Ricorso dello Stato - Dedotta mancata espressa previsione da parte dello Statuto di competenza legislativa esclusiva in materia elettorale - Previsione da parte delle norme di attuazione delle sole funzioni amministrative in materia elettorale - Esclusione

dalla determinazione del quorum dei votanti nelle liste elettorali, nei comuni con popolazione sino a 15000 abitanti, degli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero - Violazione del principio di uguaglianza nel voto, di salvaguardia del «corpo elettorale», di effettività del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

- *Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21, articolo 1, comma 2.*
- *Costituzione, articolo 48; Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.*

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2004, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 dicembre 2003, n. 51, recante «Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali» per violazione dell'articolo 48 Cost. e prima ancora, delle norme statutarie in materia di competenza legislativa in materia elettorale.

Nel Bollettino Ufficiale delle Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 17 dicembre 2003, n. 51, è apparsa la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, recante «Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali». Con tale legge, la Regione ha approvato, fra l'altro, norme miranti ad integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale in materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali.

Sennonché, in materia elettorale, lo Statuto speciale non prevede una competenza esclusiva della Regione: la norma di attuazione, invero, - in decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» - all'articolo 7 ha attribuito alla Regione esclusivamente «funzioni amministrative in materia elettorale», disponendo espressamente che la medesima avrebbe avuto competenza a disciplinare «il procedimento di elezione negli enti locali esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali».

Né vale richiamare la competenza legislativa concorrente in materia del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 dello Statuto.

In disparte la considerazione, di per se dirimente, che l'attribuzione di competenza legislativa è limitata alla materia delle elezioni del Consiglio regionale, la stessa trova un limite insuperabile nell'obbligo di rispetto dei principi costituzionali.

In quale limite, nel nostro caso, come vedremo, è stato superato.

Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio - previa delibera del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2004 - impugna l'anzidetta legge a sensi dell'articolo 127 Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti motivi.

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, dettando norme miranti ad integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale in materia d'elezioni comunali e di referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali, ha legiferato, come sopra illustrato, in materia non di propria competenza esclusiva a termini di Statuto.

2. - Ha legiferato, per di più, violando ripetutamente l'articolo 48 Cost.

L'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 21/2003, invero, inserisce il comma 3-bis all'articolo 3-ter della legge regionale n. 14/1995, il quale prevede che per determinare il quorum dei votanti indicato dal comma 1 dell'articolo 3-ter, non vengano computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

In sostanza, il vigente comma 1, dell'articolo 3-ter della legge regionale n. 14/1995 dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora venga ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione rimanga valida «se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un nu-

mero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti ed il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».

La modifica apportata dalla Regione intende facilitare il raggiungimento del quorum dei votanti sopra indicato, eliminando dal computo degli elettori coloro che sono residenti all'estero - sebbene iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione - e che quindi si recano a votare in misura molto limitata.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, che afferma il principio d'uguaglianza del voto. Tale principio si estrinseca anche nella salvaguardia del «corpo elettorale», che resta leso quando alcuni suoi componenti ne vengano estromessi, sia pure ai fini dell'accertamento di determinati quorum.

Di più: l'articolo 48 subisce un vulnus sotto altro profilo, perché in qualche misura viene limitata l'effettività del diritto di voto - in positivo ed in negativo, mediante l'astensione - dei cittadini residenti all'estero.

Inoltre, l'applicazione della norma in esame, comporterebbe che i residenti all'estero, qualora si recassero a votare, verrebbero estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti, con innalzamento di questo secondo quorum.

P.Q.M.

Si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorrà dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 23 gennaio 1994

AVVOCATO DELLO STATO:
Gaetano Zotta

(Gazzetta Ufficiale - Serie speciale n. 60 del 12 marzo 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2004.

Riconoscimento della società cooperativa «Lisert» S.c. a r.l. di Trieste, in qualità di istituto che svolge attività di pesca scientifica. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di data 2 marzo 2004 con il quale si riconosce l'idoneità alla società cooperativa «Lisert» S.c. a r.l. di Trieste a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 1º marzo 2004.

Modificazioni allo statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 1º marzo 2004 con il quale lo statuto di detto ateneo viene modificato il comma 1 dell'articolo 9 (Il senato accademico\composizione) ed il comma 1 dell'articolo 22 (Il consiglio di facoltà).

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE - A.T.E.R.

UDINE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato per 8 alloggi in Comune di Carlino, località San Gervasio.

Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1, lettera f) della legge 109/1994, si comunica che l'A.T.E.R. di Udine ha provveduto ad affidare a procedura ristretta semplificata, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, lavori di costruzione di un fabbricato per 8 alloggi in Comune di Carlino, località San Gervasio.

Sono state invitate alla gara le seguenti imprese:

1. Luci Costruzioni S.r.l., Via Guicciardini n. 4, Trieste (Trieste); 2. SO.C.R.EDIL. S.r.l.u., Via Ressel n. 2/5/a, San Dorligo della Valle (Trieste); 3. CO.GE.I S.r.l.u., Via Barbarigo n. 24, Monfalcone (Gorizia); 4. Carena S.p.A. Impr. Costr., Via Alla Porta degli Archi n. 10/16, Genova (Genova); 5. Friulana Costruzioni S.r.l., Via Diego di Natale n. 20-22, Sedegliano (Udine); 6. Dottor Ingegnere M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. ,Via Fabio Filzi n. 4, Trieste (Trieste); 7. Eurocos S.r.l. Impr. Costr., Via Duca d'Aosta n. 10, Monfalcone (Gorizia); 8. Omnicoop Soc. Coop. a r.l., Via della Cooperazione n. 9, Bologna (Bologna); 9. SVAM S.r.l. Via Tommaso Abbate n. 31/a, 30920 Quarto d'Altino (Venezia); 10. Pitta & C. S.r.l., Via Emilia n. 91/a, San Giorgio di Nogaro (Udine); 11. Edilcoop Friuli Soc. Coop. a r.l., Via Comugne n. 17, Gemona dei Friuli (Udine); 12. F.lli Paccagnan S.p.A., Via Calcina Est n. 2/A, Ponzano Veneto (Treviso); 13. Savino S.p.A., Via Torre Bianca n. 26, Trieste (Trieste); 14. Tasca Aldo S.r.l., Via Majorana n. 11, Ponzano Veneto (Treviso); 15. Riccesi S.p.A., Via Frigessi n. 2/1, Trieste (Trieste); 16. Consorzio Ravennate delle Coop. di prod. e lavoro, Via Teodorico n. 15, Ravenna (Ravenna); 17. F.lli Roppa S.r.l., Via Cormons n. 44, Gonars (Udine); 18. Fabbro Vanni S.r.l., Via Fiume n. 8, Codroipo (Udine); 19. De Sabbata Costruzioni S.r.l., Via Milano n. 5, Maiano (Udine); 20. Frappa Edilizia S.r.l., Via H. di Colloredo n. 10/b, Camino al Tagliamento (Udine); 21. Impresa Costruzioni del Bianco S.r.l., Vicolo del Paradiso n. 5, Udine (Udine); 22. Tecnogeo S.r.l., Via Zorutti n. 115/7, Campoformido (Udine); 23. Coop. di lavoro e pronto intervento Valli del Natisone, Via Udine n. 57, Tarcento (Udine); 24. Bidoli S.p.A. Impresa Gen. Costr., Via Tavagnacco n. 162, Udine (Udine); 25. CGS S.p.A., Via E. Fermi n. 108, Fr. Feletto Umberto, Tavagnacco (Udine); 26. I.C.E.P. S.r.l., Via della Tesa n. 1/A, Pordenone (Pordenone); 27. Elettrotania S.r.l., Via Lignano Sabbiadoro n. 36/B, Latisana (Udine); 28. Alpe Costruzioni S.r.l., Via Aquileia n. 23, Udine (Udine); 29. Mario De Candido S.p.A., Via Dello Stella n. 14/B, Precenicco (Udine); 30. C.I.P.E.A. Soc. Coop. a r.l., Via Val di Setta n. 8, Loc. Rioveggio Monzuno (Bologna).

- Hanno partecipato le ditte: nn. 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 16 - 21.
- Impresa affidataria dei lavori: Friulana Costruzioni S.r.l., Via Diego di Natale n. 20-22, Sedegliano (Udine).
- Aggiudicazione: al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, articolo 17, legge regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14.
- Importo di aggiudicazione: euro 670.626,88.
- Tempi di esecuzione dell'opera: giorni 480.

Nominativo Direttore dei Lavori: Ing. Ezio Tomaello.

Udine, 17 marzo 2004

IL DIRETTORE:
ing. Federico Fant

COMUNE DI ARBA

(Pordenone)

Avviso d'asta pubblica per alienazione di immobili.

Il Comune di Arba (Pordenone), ha indetto asta pubblica per l'alienazione dell'immobile ubicato in Comune di Arba (Pordenone) così distinto:

- Foglio 14, mappale 235, prezzo a base d'asta euro 75.400,00.

Il bando integrale e gli atti relativi sono in visione presso l'ufficio tecnico comunale, Via Vittorio Emanuele, n. 19, Arba (Pordenone), telefono: 0427/93032.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Arba, Via Vittorio Emanuele, n. 19 - 33090 Arba (Pordenone) entro le ore 12.00 del giorno 10 maggio 2004 a mezzo servizio postale con plico raccomandato.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Romeo Zorzi

COMUNE DI GRADO

Servizio patrimonio

(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per la concessione per un anno dell'area di proprietà comunale sita in località Monti della Rotta.

In esecuzione della determinazione n. 276 del 23 marzo 2004 si rende noto che è indetta, per le ore 9.30 del giorno 16 aprile 2004 presso la Sala consiliare del Palazzo Municipale, asta pubblica per la concessione per un anno dell'area di proprietà comunale sita in località Monti della Rotta, individuata al catasto terreni del C.C. di Grado, c.t. 14, P.T. 10053, F.M. 36, p.c. 243/9 (porz.) della sup. di 7.010,23 mq.

Criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi dell'articolo 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 con il criterio del massimo rialzo sul canone a base d'asta di euro 18.550,00.

Le modalità e le condizioni per partecipare all'asta sono indicati nel disciplinare disponibile presso il Settore Affari Amministrativi del Comune di Grado (0481/898248), P. Biagio Marin, n. 4 o visionabili sul sito del comune (www.comune.grado.go.it).

Le offerte dovranno pervenire a mezzo di raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del 15 aprile 2004, pena l'esclusione.

Grado, 24 marzo 2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Laura Spitaleri

CAFFARO ENERGIA S.r.l.

MILANO

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 dicembre 2003, n. DT/03-DEC-0614 relativo all'elettrodotto di collegamento tra la futura centrale di Torviscosa e l'esistente stazione elettrica di Planais.

Su richiesta della Caffaro Energia S.r.l. di data 24 marzo 2004, si pubblica l'estratto del decreto del Di-

rettore generale della Direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'oggetto:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Direzione generale per la difesa del suolo

Decreto 29 dicembre 2003, prot. n. DT/03-DEC-0614 (Estratto).

VISTA l'istanza in data 12 febbraio 2002, corredata dal Piano tecnico delle opere da realizzare, con la quale la Caffaro Energia Trasmissione S.r.l. con sede in via Borgonuovo, n. 14, 20121 Milano, C.F.12981210151, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico n. 1775/1933, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una nuova linea elettrica aerea in semplice terna a 380 kV, per il collegamento dalla costruenda centrale termoelettrica in Comune di Torviscosa alla Stazione Elettrica di Plapais (Udine);

CONSIDERATO che l'elettrodotto aereo in questione, della lunghezza di circa 6 km, sarà costituito da una palificazione con sostegni di tipo a delta, a semplice terna, armata con n. 9 conduttori di energia e n. 2 corde di guardia ed interesserà il territorio dei Comuni di Torviscosa e di San Giorgio di Nogaro, entrambi in Provincia di Udine;

(omissis)

VISTO che il progetto per la realizzazione dell'elettrodotto in trattazione è stato oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale con D.P.G.R. dell'11 dicembre 2000, n. 0455/Pres. ai sensi della legge regionale e relativo regolamento applicativo D.P.G.R. 0245/Pres./1996 (*) con le seguenti prescrizioni:

(omissis)

CONSIDERATO che per gli attraversamenti del raccordo in argomento, la Caffaro Energia Trasmissione S.r.l., ha ottenuto i seguenti nulla osta e consensi di massima da parte delle Autorità e degli Enti interessati;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È concessa alla Caffaro Energia Trasmissione S.r.l. con sede in via Borgonuovo, n. 14, 20121 Milano, C.F. 12981210151, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV, di cui all'istanza 12 febbraio 2002 e descritto nelle premesse.

Art. 2

Ai sensi del R.D. n. 1775/1933 nonché del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 10 del 9 gennaio 1991, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo prevista dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. Le opere autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.P.R. n. 342/1965.

Art. 3

I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziate entro sei mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine di sei mesi la Caffaro Energia Trasmissione S.r.l. dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio del Genio Civile di Udine, a norma dell'articolo 116 del predetto R.D. n. 1775/1933, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle opere in questione, a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Dovrà inoltre presentare

i progetti esecutivi delle opere oggetto del presente decreto al medesimo Ufficio del Genio Civile di Udine, nonché un dettagliato studio dei sistemi di messa a terra dei sostegni come stabilito dal predetto voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 258/2003.

Art. 4

Tutte |e opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di cui al D.L. 21 marzo 1998 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel voto n. 457/1998 in data 17 dicembre 1998 di cui alle premesse, alle osservazioni formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il citato voto n. 230/2003, alle prescrizioni e osservazioni imposte dalle amministrazioni, enti o autorità interessate, in particolare di quelle contenute nella citata pronuncia di compatibilità ambientale di cui al D.P.G.R. 11 dicembre 2000 n. 0455/Pres., ed in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 29 agosto 2003 e delle norme vigenti in materia di elettrodotti. Dei suddetti adempimenti la Caffaro Energia Trasmissione S.r.l. dovrà fornire apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo. Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e dei privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Caffaro Energia Trasmissione S.r.l., a norma della legge 15 novembre 1973, n. 765.

Art. 8

L'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine ed Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio del Genio Civile di Udine, curano, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Roma, 29 dicembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Bruno Agricola

(*) Il suddetto decreto è stato pubblicato a cura del proponente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2000.

COMPRENSORIO MONTANO DEL GEMONESE,
CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

PONTEBBA

(Udine)

Statuto del Comprensorio montano. Errata corrige pubblicazione B.U.R. n. 4 del 28 gennaio 2004.

Si rende noto che nel B.U.R. n. 4 del 28 gennaio 2004 nel quale è stato pubblicato lo statuto del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, alla pagina 15 del sommario ed alla pagina 106, la sede del summenzionato Comprensorio, anzichè «Gemona del Friuli» (sede operativa) deve leggersi «Pontebba» (sede legale).

COMUNE DI ARTA TERME

(Udine)

Modifica dell'articolo 44, comma 7 dello Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 12 febbraio 2004 è stata approvata la sostituzione del comma 7 dell'articolo 44 dello Statuto Comunale con il comma di seguito riportato:

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

(omissis)

Art. 44

Revisione economico-finanziaria

(omissis)

«7. Il Revisore inoltre esercita le competenze relative ai controlli interni che la legge, i Regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione. A tal fine la relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del rendiconto è integrata da una parte che dovrà contenere i risultati del monitoraggio dell'andamento gestionale dell'anno precedente desunti dalle relazioni finali dei responsabili di servizio e dai dati contabili nonché le eventuali tempestive azioni correttive necessarie».

(omissis)

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Edoardo Deotto

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

(Pordenone)

Modifica dell'articolo 59, comma 3 dello Statuto comunale.

IL SINDACO

AVVISA

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 4 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale:

Art. 59

Consorzi

(omissis)

«3. Il Sindaco, i componenti della Giunta comunale ed i Consiglieri comunali sono esclusi dalle norme sull'incompatibilità per quanto riguarda la eventuale assunzione del ruolo di amministratore di enti, società e consorzi qualora il Comune di Casarsa della Delizia abbia in essi una partecipazione inferiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 41 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.».

IL SINDACO:
dott. Claudio Colussi

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Riclassificazione dell'esercizio alberghiero denominato «Meublè Antica Villa Bernt». Titolare sig. Furlanut Alessandro.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 248 di data 15 marzo 2004 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata fino al 31 dicembre 2007.

denominazione: «Meublè Antica Villa Bernt»;

ubicazione struttura ricettiva: Via C. Colombo n. 5;

titolare: Furlanut Alessandro legale rappresentante S.n.c. «Antica Villa Benut di Furlanut Zoilo & C.»;

sede: Grado - Via Colombo n. 5;

classe assegnata: 3 (tre) stelle;

capacità ricettiva: n. 22 camere, n. 44 posti letto e n. 22 bagni completi;

carattere apertura: stagionale.

Grado, 23 marzo 2004

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 al Piano di recupero n. 3 di San Carlo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

Visto l'articolo 45, della legge regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23 febbraio 2004, esecutiva il 8 marzo 2004, è stata adottata la variante n. 2 al Piano di recupero n. 3 di San Carlo.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/91 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con, i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29 marzo 2004 al 10 maggio 2004 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto - edizione locale» e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 10 maggio 2004, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano di recupero possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone lì 24 marzo 2004

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI
arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI PRAVISDOMINI

(Pordenone)

Avviso di adozione di «P.R.P.C. di iniziativa privata per il comparto residenziale C/4».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

a' sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/91,

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 26 settembre 2003 è stato adottato il «P.R.P.C. di iniziativa privata per il comparto residenziale C/4».

Detto P.R.P.C. di iniziativa privata viene depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

Avviso di adozione di «variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata San Antonio».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

a' sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/91,

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30 maggio 2003 è stata adottata la «variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata San Antonio».

Detto P.R.P.C. di iniziativa privata viene depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

Avviso di adozione di «variante n. 1 al P.R.P.C. di inziativa privata per ampliamento di attività produttiva agricola».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

a' sensi dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/91

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 30 maggio 2003 è stata adottata la «variante n. 1 al P.R.P.C di iniziativa privata per ampliamento di attività produttiva agricola».

Detto P.R.P.C. di iniziativa privata viene depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Artico Emanuele

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Italegno».

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 16 febbraio 2004, esecutiva a termini di legge, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Italegno».

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta giorni) effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 24 febbraio 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

(Pordenone)

Statuto.

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Sesto al Reghena è Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura

gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo le norme della Costituzione, della legge generale dello Stato e delle leggi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella prospettiva dell'integrazione Europea.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune di Sesto al Reghena è dotato di autonomia statutaria, finanziaria, normativa, organizzativa, amministrativa ed impositiva.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune nel promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, nonché le condizioni che permettono di assicurare le pari opportunità tra uomo e donna, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi ed attività sociali, dell'assetto, utilizzazione e valorizzazione storico-culturale-ambientale del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale o regionale.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

4. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita, oltre che dal Capoluogo, dalle frazioni di Bagnarola, Ramuscello e Marignana, nonché dalle seguenti località e nuclei abitati:

Casette - Fraticelle - Levada - Mure - Melmose - Stazione - Banduzzo - Braidacurti - Vissignano - Borgo Siega - Stalis - Mielma - Versiola - Borgo di Sotto - Venchiaredo - Madonna di Campagna - La Platina - Piramidi - Ramuscello Vecchio - Viali - Santa Sabina - Ramuscellutto, storicamente riconosciuti dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 40,53 confinante con i Comuni di Chions - Cinto Caomaggiore - Cordovado - Gruaro - Morsano al Tagliamento - San Vito al Tagliamento.

3. La sede comunale, sita nel Palazzo detto della residenza Abbaziale di Piazza Castello n. 1 e nel Palazzo Burovich di Via Roma n. 2, è ubicata nel capoluogo. La delegazione comunale, invece, attivata con atto deliberativo n. 6 del 14 febbraio 1947 ed autorizzata dal Ministero di grazia e giustizia con decreto del 12 novembre 1946, è ubicata nella frazione Bagnarola.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa adozione di formale provvedimento da parte della Giunta comunale.

Art. 5

Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nella sede comunale apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. Le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva.

3. L'accesso allo spazio da destinare all'Albo Pretorio avviene nel rispetto dell'orario di apertura degli uffici comunali, così come determinato dal Sindaco.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di Sesto al Reghena e con lo stemma civico concesso dal Capo del Governo con provvedimento in data 25 luglio 1927.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. La Giunta comunale può autorizzare la riproduzione del simbolo dello stemma.

4. Il Comune di Sesto al Reghena può dotarsi di un marchio turistico.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo che determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10

Sedute e convocazione

1. L'attività del Consiglio disciplinata da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta di componenti, si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Sono sedute ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 42, 2° comma, lettere a) e b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutte le altre sono straordinarie.

3. La prima seduta del Consiglio, che è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto, deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il temine di 10 giorni dalla convocazione.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, il Consiglio comunale è convocato dal Vicesindaco.

6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, entro 20 giorni, quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima e per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Nelle commissioni temporanee e speciali può essere contemplata la presenza di cittadini non Consiglieri aventi particolare competenza in materie di interesse comunale.

6. Le commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

Art. 12

Attribuzione delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze nella lista che ha conseguito la più alta cifra elettorale. In caso di parità di preferenze, è Consigliere anziano il più anziano d'età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Si decade dalla carica di Consigliere comunale per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio ovvero di commissione consiliare permanente nel corso dello stesso anno. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del Consiglio. Il Consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro quindici giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione.

5. Il regime delle incompatibilità alla carica di Consigliere comunale è disciplinato dalla legge, e tiene conto anche di quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 21/2003.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un recapito nel territorio comunale dove saranno notificate le comunicazioni inerenti la carica.

4. Nel caso in cui presso il recapito indicato o presso il domicilio del Consigliere non vi sia alcun soggetto cui poter notificare le comunicazioni inerenti la carica, quali avvisi di convocazione del Consiglio comunale, elenchi delle delibere adottate dalla Giunta comunale limitatamente ai capigruppo, avvisi di riunione dei capigruppo, per i quali è prescritto un temine tassativo, il messo notificatore è autorizzato ad affiggere alla porta o cancello d'ingresso, copia dell'avviso stesso apponendovi la propria firma e indicando la data ed ora di affissione.
Entro il giorno successivo non festivo, con apposito telegramma il messo comunale darà comunicazione al Consigliere dell'avvenuta affissione con indicazione della data, ora e luogo di convocazione, con tale comunicazione si considera osservato ad ogni effetto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione o la comunicazione.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comu-

nicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista ed in caso di parità di voti nei più anziani di età.

2. Non si può procedere alla creazione di un gruppo consiliare costituito da un solo Consigliere, a meno che non risulti quale unico eletto di una lista che ha partecipato alle elezioni comunali.

3. Il regolamento del Consiglio comunale può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. La Giunta adotta tutti gli atti di governo locale, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuiti alla competenza del Sindaco o del Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 17

Nomina e prerogative

1. I componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Delle stesse va data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sei Assessori.

2. Il numero degli Assessori viene definito dal Sindaco con proprio provvedimento espresso di nomina.

3. Fino alla metà dei componenti della Giunta può essere scelta tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.

Art. 20

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e governo che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
Il Consiglio comunale e la Giunta comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, a titolo esemplificativo, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva disegni attuativi dei programmi;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) predispone lo schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché la relazione previsionale e programmatica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;

f) determina le aliquote dei tributi locali e le tariffe per la fruizione di beni e servizi, nell'ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio comunale;

g) (abrogato);

h) in materia di personale, esercita le attribuzioni indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata. In particolare, la Giunta esprime il parere in ordine ai provvedimenti di mobilità esterna del personale dipendente;

i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;

l) (abrogato);

m) autorizza Sindaco ed i Responsabili dei servizi a stare in giudizio in rappresentanza del Comune ed approva le transazioni;

n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

p) (abrogato);

q) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

4. (abrogato).

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Il Consiglio e la Giunta comunale deliberano validamente con la metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo Statuto.

Se la Giunta comunale, compreso il presidente, è composta da un numero dispari di membri, la metà dev'essere determinata operando l'arrotondamento per eccesso.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio, della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Relativamente all'assistenza e verbalizzazione delle commissioni il Segretario può avvalersi del Vicesegretario ovvero di altro personale dipendente dall'Ente, da individuarsi dallo stesso Segretario a mezzo di apposito atto di delega, eccetto i casi per i quali la legge non lo consente. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando uno degli organi collegiali discuta e deliberi argomenti che lo riguardano direttamente o interessano suoi parenti ed affini entro il quarto grado o comunque nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente, ovvero dal Vicesegretario.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano, fra i presenti.

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza istituzionale, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e determinano la decadenza della Giunta con conseguente scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Entro i suddetti venti giorni il Sindaco può revocare le dimissioni.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo; la stessa spetta ai responsabili dei servizi, in relazione alle rispettive attribuzioni gestionali, negli altri casi;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) sentita la Giunta comunale promuove ed assume iniziative per concludere accordi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nell'ambito del programma delineato dal Consiglio comunale;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

h) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;

i) rilascia, nei casi previsti dalla normativa statale e regionale, le autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, fatta salva la competenza concorrente dei responsabili dei servizi;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi;

n) sentita la Giunta comunale determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

o) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale ed ai soggetti previsti dalla legge;

p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro i termini di cui all'articolo 13 della legge n. 81/1993;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del presente Statuto, dei regolamenti.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute sentita la Giunta comunale e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata

da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori; può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di particolari attribuzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, esclusivamente con funzioni di indirizzo e di controllo, senza poteri di firma di atti con rilevanza esterna;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi.

2. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

3. Al Segretario comunale è attribuita la presidenza delle commissioni di selezione per la copertura di posti apicali.

Art. 28

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Il Segretario comunale esplicita e sottoscrive i pareri di sua competenza sulle proposte di provvedimenti deliberativi, se richiesti.

3. Qualora il Segretario sia incaricato della sostituzione, anche temporanea, di un responsabile di servizio, esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 29

Attribuzioni di sovrintendenza, coordinamento e direzione generale

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste nel regolamento degli uffici e dei servizi.

4. Può esercitare le funzioni di Direttore generale, nei casi previsti dalla legge, a seguito di conferimento delle stesse da parte del Sindaco.

Art. 30

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega al Vicesegretario ovvero ad altro personale dipendente entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 31

Vicesegretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II

UFFICI

Art. 32

Principi strutturali, organizzativi e criteri fondamentali di gestione

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programma;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato e responsabile di servizio;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, nonché attribuzioni e modalità di nomina dei responsabili dei servizi.

Art. 33

Attribuzioni gestionali

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata ai responsabili dei servizi come individuati dal Regolamento degli uffici e dei servizi, ovvero al Segretario comunale. Al Segretario comunale, in par-

ticolare, posso essere attribuite funzioni gestionali, con incarico del Sindaco, e/o nei casi previsti dal regolamento citato.

2. La funzione di gestione amministrativa è esercitata in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle direttive della Giunta e/o del Sindaco.

3. Ai responsabili dei servizi compete l'adozione degli atti di gestione, anche aventi rilevanza esterna, che non siano espressamente ricompresi dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni degli organi di governo.

4. In particolare adottano sono attribuiti ai responsabili dei servizi:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, compresi gli impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni urbanistico edilizie; resta ferma la competenza del Sindaco in materia di concessioni edilizie.

Il responsabile del servizio economico finanziario in casi di assenza viene sostituito dal dipendente con le modalità definite dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Struttura

1. L'organizzazione strutturale dell'Ente, diretta a conseguire i fini istituzionali, è articolata in servizi ed uffici, secondo le norme del regolamento.

2. Lo status di dipendente comunale, salvo le eccezioni previste dalla legge, è incompatibile con ogni ufficio retribuito a carico dello Stato od altro Ente, con qualunque impiego privato, con l'esercizio di qualsivoglia professione od attività.

Art. 35

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici gestiti nelle forme di legge.

Art. 37

Gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica

1. Per l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la gestione delle reti il Comune si avvale:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

2. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

1)a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

2)a società a capitale misto;

3)a società a capitale interamente pubblico con modalità di controllo definite dalla legge.

Art. 38

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- Istituzioni;
- Aziende speciali, anche consortili;
- Società a capitale interamente pubblico.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 39

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40

Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'Ente locale.

3. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

5. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

7. Ai fini di cui al comma 5 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

Art. 41

Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'Ente locale.

3. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente locale da cui dipendono.

5. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

7. Ai fini di cui al comma 5 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

Art. 42

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione e dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, al di fuori dei componenti dello stesso, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione nello specifico settore.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 43

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 44

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione e dell'azienda speciale è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni e delle aziende speciali.

Art. 45

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almento 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 46

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 47

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti il controllo finanziario e contabile e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisore (revisione contabile) potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 48

Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

FORME COLLABORATIVE

Art. 49

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 50

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 51

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 49, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disci-

plinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 52

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e di quanto sancito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 53

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il Piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, con le modalità previste dalla legge.

Art. 55

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Comune assicura infine forme di partecipazione alla vita pubblica locale da parte di cittadini appartenenti all'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 56

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma I hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 57

Istanze

1. I cittadini tutti, i comitati, le associazioni, possono presentare istanza al Sindaco allo scopo di avere delucidazioni, su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile delegato a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 58

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se tale termine non viene rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 59

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 60, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 60

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 61

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per l'organizzazione e la cura di particolari iniziative può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro organizzazione.

Art. 62

Incentivazione

1. Alle associazioni operanti nel territorio ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 63

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 64

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: sullo Statuto, in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate la leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria con quesito identico o sostanzialmente analogo nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) venti percento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale con deliberazione assunta con il voto di almeno due terzi del collegio.

4. Il Consiglio fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 65

Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 66

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 67

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. L'istituto viene disciplinato con apposite disposizioni regolamentari.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 69

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate [alla potestà normativa dell'ente] dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa [in merito alle proposte di]dei regolamenti/o spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 70

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi

dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 71

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

* *(Testo rinumerato e modificato dal Consiglio comunale con delibera n. 5 del 16 febbraio 2004)*

COMUNE DI SUTRIO

(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva «case ed appartamenti per vacanze denominata Il Cardo», per il periodo 2004-2007. Determinazione del responsabile del Servizio 15 marzo 2004, n. 13. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

di classificare «a tre stelle» le unità abitative della struttura ricettiva «case ed appartamenti per vacanze Il Cardo» di Mattia Tullia di Sutrio, come da allgato prospetto «A» parte integrante e sostaziale della presente determinazione con validità, a norma del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, per il periodo 2004-2007.

Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione. I soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura «case ed appartamenti per vacanze» possono invece presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazone del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
Ivano Muzzi

DIREZIONE CENTRALE DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale dei lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessione di derivazione d'acqua di ditte varie.

L'azienda agricola Valvo Emanuele con sede in Trivignano Udinese ha chiesto in data 31 gennaio 2003, la concessione per derivare moduli 0,40 da falda sotterranea mediante pozzo da realizzare in terreno distinto in mappa del Comune di Trivignano Udinese al foglio n. 8, mappale n. 191, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 12 maggio 2004, con ritrovo alle ore 10,00 presso il Municipio di Trivignano Udinese.

L'azienda agricola Vit Antonello con sede in Gradisca d'Isonzo ha chiesto in data 19 dicembre 2003, la concessione per derivare moduli 0,017 da falda sotterranea mediante pozzo da realizzare in terreno distinto in mappa del Comune di Cassacco al foglio n. 5, mappale n. 195, ad uso potabile, zootecnico ed irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11 maggio 2004, con ritrovo alle ore 10,00 presso il Municipio di Cassacco.

Le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine, Via Uccellis n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 7 aprile 2004, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata o presso i Comuni su cui ricadono le opere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 19 marzo 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione e pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI PORDENONE

Settore tutela ambientale

Determinazione dirigenziale 9 marzo 2004, n. 461. Ditta Trans-Ghiaia di Arzene. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente del 5 luglio 1999, prot. 12237/ARS/R, che sullo specifico quesito di questa Provincia, ha chiarito che gli impianti mobili che oltre alla frantumazione effettuano selezione e/o qualificazione merceologica, non si possono ritenere impianti di sola riduzione volumetrica, e pertanto sono sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza, presentata in data 17 ottobre 2003, assunta al protocollo generale n. 48508 del 21 ottobre 2003, dalla Ditta Trans-Ghiaia S.r.l. con sede legale in Comune di Arzene via Grava n. 12/A, per la gestione di un impianto mobile, finalizzato alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, cui all'allegato C del decreto legislativo 22/1997;

PRESO ATTO che l'istanza di cui sopra è stata successivamente integrata con la documentazione mancante, di cui ultima la Relazione tecnica a firma dell'ing. Francesco Chiaccheretta di Venezia, trasmessa con nota pervenuta il 5 dicembre 2003, assunta al protocollo generale n. 57228 del 12 dicembre 2003 descrittiva dell'attività dell'impianto mobile, dei rifiuti con identificazione C.E.R. e i quantitativi massimi annui recuperabili;

ATTESO che con nota prot. n. 57432 del 15 dicembre 2003, questo Ente ha trasmesso all'A.R.P.A - Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'ASS n. 6 «Friuli Occidentale», copia della sopraccitata istanza con relativi allegati, per eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. del 2 febbraio 2004, prot. 345 con la quale esprime osservazioni riguardanti le modalità di gestione delle campagne di attività;

VISTA la nota dell'ASS. n. 6 «Friuli Occidentale» del 12 gennaio 2004, protocollo n. 1013/ISP. con la quale informa che: «non ha osservazioni ad esclusione del fatto di umidificare i piazzali di manovra e i materiali qualora ci sia uno sviluppo di polveri che possono provocare nocumento alle aree vicinori»;

EVIDENZIATO che l'esercizio degli impianti mobili è subordinato alla comunicazione delle singole campagne di attività da effettuarsi almeno 60 giorni dell'installazione dell'impianto;

RILEVATO che la Ditta Trans-Ghiaia non ha indicato il quantitativo annuo di rifiuti che intende trattare con l'impianto mobile in argomento, il Servizio gestione rifiuti di questa Provincia con nota protocollo n. 8858 del 13 febbraio 2004, anticipata anche a mezzo fax, ha chiesto il dato mancante e nel contempo ha informato la Ditta che non avrebbe autorizzato i codici 19 13 02 e 20 02 02 indicati nell'elenco della Relazione tecnica, in quanto non contemplati dal D.M. 5 febbraio 1998;

VISTA la nota della Ditta Trans-Ghiaia S.r.l., pervenuta il 16 febbraio 2004 e assunta al protocollo n. 9338, con la quale ha comunicato il quantitativo annuo di 15.000 tonnellate di rifiuti che prevede di trattare con l'impianto mobile;

RILEVATO che, come indicato nella relazione tecnico illustrativa allegata all'istanza, l'impianto in argomento non ha scarichi di lavorazione e pertanto non è da assoggettare dalla disciplina degli scarichi di cui al decreto legislativo n. 152/1999;

RILEVATO inoltre che la Relazione tecnica dichiara l'impianto conforme alle Direttive comunitarie rumore 86/662/CEE e 89/154/CEE, recepite con decreto legislativo 135/1992 ed allega una dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine 98/37/CE, alla Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e alla Direttiva bassa tensione 73/23/CEE;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare della Ditta del 7 novembre 2003, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/1965;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare della Ditta del 7 novembre 2003, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1998;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Ditta Trans-Ghiaia S.r.l. e di rilasciare la relativa autorizzazione;

DETERMINA

1. La Ditta Trans-Ghiaia S.r.l. con sede legale in Comune di Arzene, via Grava n. 12/A, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, all'esercizio dell'impianto mobile di recupero di cui all'istanza pervenuta in data 17 ottobre 2003, assunta al protocollo generale n. 48508 del 21 ottobre 2003, per un quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi di 15.000 tonnellate.

2. Nell'impianto di cui al punto 1., costituito da un gruppo semovente marca REV, tipo GCR 106, n. 10740 di matricola, costruito presso la Ditta Rev S.r.l. di Ponte Messa di Pennabilli (Pesaro), le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella relazione tecnico illustrativa a firma dell'ing. Francesco Chiacchiaretta di Venezia allegata all'istanza, potranno essere recuperati, secondo le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, i rifiuti individuati ai seguenti CER: 01 04 08, 01 04 09, 01 04 13, 10 01 99, 16 11 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 04, 19 12 09.

3. Per l'attività di cui al precedente punto 2. dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed in particolare il test di cessione deve essere effettuato su un campione di rifiuto tal quale, nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni d'uso, prima dell'eventuale miscelazione con altre sostanze. Il test di cessione deve comunque essere effettuato ad ogni inizio di attività.

4. I rifiuti di cui al precedente punto 2. potranno essere recuperati alle seguenti prescrizioni:

- l'impianto qualora operi nei siti (cantieri) in cui hanno luogo le demolizioni non dovrà trattare materiali prodotti in altri cantieri o provenienti da altre località.
- dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- la movimentazione degli inerti oggetto delle lavorazioni di frantumazione non deve provocare la diffusione di polveri, odori, rumori, o altre emissioni, moleste.

5. Per l'esercizio dell'impianto deve essere rispettata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti ed in particolare:

- deve essere accertata la natura dei rifiuti in arrivo per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 2.;
- deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;
- l'impianto deve essere tenuto in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici.

6. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la Ditta, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, dovrà comunicare alla Provincia o Regione competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti, nonchè l'ulteriore documentazione richiesta.

7. La presente autorizzazione ha validità 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa.

8. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

9. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo 22/1997.

10. La presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Trans-Ghiaia S.r.l., al Comune di Arzene, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone, all'ASS n. 6 «Friuli Occidentale» di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia, nonchè pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che la Ditta destinataria del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 9 marzo 2004

IL DIRIGENTE:
dott. Sergio Cristante

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA

(Udine)

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che in data

24 maggio 2004, con inizio alle ore 9.00 presso la Sede Amministrativa di questa ASS-S.O. Politiche del Personale - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione per il seguente concorso:

Ruolo sanitario

- n. 1 dirigente medico della disciplina di otorinolaringoiatria.

Palmanova, 18 marzo 2004

IL DIRIGENTE
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - C.R.O.

AVIANO

(Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. «D».

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 114/P in data 17 febbraio 2004 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. «D», fascia iniziale a tempo indeterminato.

Il Centro di Riferimento Oncologico ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento organico del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale.

Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge n. 127/1997 e successive modificazioni, integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

- diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i diplomi di tecnico di radiologia conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
- iscrizione all'Albo professionale dei tecnici di radiologia medica attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *prova scritta:* tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti alle seguenti materie: tecnica ed anatomia radiologica, apparecchiature radiologiche, radiologia digitale, sistemi di informatizzazione della radiologia, controlli di qualità, elementi di fisica delle radiazioni e di fisica nucleare;

B) *prova pratica:* esecuzione di una indagine radiologica. Acquisizione ed elaborazione di immagini digitali. Controlli di qualità;

C) *prova orale:* vertente sulle materie oggetto della prova scritta. Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. è dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

c) titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'Albo professionale ove richiesto per l'esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana, 12- Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M 7 febbraio 1994, n. 174);

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);

j) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 39, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R..

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà produrre in allegato alla domanda:

– originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro (Lire 7.500), in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952, da versarsi con le seguenti modalità:

- versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

– fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del S.S.N. deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27.3.2001, n.220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 958/1986, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2 del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto più avanti specificato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco. Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo. Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale, n. 12 - (C.A.P. 33081) Aviano (Pordenone),

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) direttamente all'Ufficio Protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di Riferimento Oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del can-

didato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del C.R.O. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 11, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilità:

a) titoli di carriera: 15 punti;

b) titoli accademici e di studio: 5 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

L'Istituto verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. vigenti.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Istituto, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di

lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'Organo competente dell'Istituto.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente CCNL del personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad esclusivi fini istituzionali.

19. Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/659350 - 659648.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed esami».

per delega del Commissario straordinario
IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al Commissario straordinario
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Pedemontana Occidentale n. 12
33081 Aviano (Pordenone)

...l... sottoscritt... . . . .

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria «D» - fascia iniziale, presso codesto Istituto, con scadenza . . . .

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat... a . . . . il . . . . ;
2. di essere residente a . . . . (prov. . . .), via . . . . n. . . . ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . . (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
5. di non aver riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: . . . . (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   - diploma universitario di . . . . conseguito il . . . . presso . . . . ;
   - iscrizione all'Albo profesionale . . . . della Provincia di . . . . al n. dal . . . . ;

7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;
8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere restato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . . (c);
9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria);
10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196);
11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . (e);
13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

    sig. . . . .

    via/piazza . . . . n. . . . . . .

    telefono n. . . . .

    c.a.p. n. . . . . . . città . . . .

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'articolo 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data, ...

Firma . . . .

Allega fotocopia semplice di un documento di identità personale valido

---

NOTE

a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. «D» - fascia iniziale.

Con determinazione dirigenziale n. 181/P del 18 marzo 2004 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - Cat. «D» - fascia iniziale, graduatoria che viene di seguito riportata:

1. Bernardi Marco punti 65,300
2. Vidotto Mauro punti 55,100

per delega del Commissario straordinario
IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico (ex primo livello) presso l'Unità Operativa Complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione).

Con determinazione dirigenziale n. 61/P del 29 gennaio 2004 è stata approvata la graduatoria dell'unico candidato risultato idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico (ex primo livello) presso l'Unità Operativa Complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione), graduatoria che viene di seguito riportata:

1. dott. Cortese Vito punti 61,130

per delega del Commissario straordinario
IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

(Pordenone)

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di «collaboratore professionale/vigile urbano - area di vigilanza», cat. PLA1.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di «collaboratore professionale/vigile urbano - area vigilanza», cat. PLA1.

Si richiede il possesso del titolo di studio corrispondente al diploma di scuola secondaria e della patente di guida di categoria «B».

Scadenza della presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Tramonti di Sopra - via Roma, 1 - 33090 Tramonti di Sopra.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria (tel. 0427 - 869012).

Tramonti di Sopra, 22 marzo 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA:
dott.ssa Maria Gabriella Morassut

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3615
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 2 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 — rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 — rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata di abbonamento **12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA **Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista) **30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma, l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento in essere, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla loro data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA
  – Fino a 200 pagine **Euro 2,50**
  – Da 201 pagine a 400 pagine **Euro 3,50**
  – Da 401 pagine a 600 pagine **Euro 5,00**
  – Da 601 pagine a 800 pagine **Euro 10,00**
  – Superiore a 800 pagine **Euro 15,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI – Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI – Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. – Trebaseleghe (PD)